

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2017.44

Sentenza del 29 dicembre 2017 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti,
Presidente del Collegio giudicante,
Giorgio Bomio e Claudia Solcà,
giudice penale federale supplente,
Cancelliera Francesca Pedrazzi

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale
Stefano Herold,

contro

1. A., cittadino italiano, attualmente in esecuzione anticipata della pena presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", 6965 Cadro, patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Luigi Mattei,

in carcerazione preventiva dal 17 dicembre 2014 al 18 maggio 2015;

in anticipata esecuzione della pena dal 19 maggio 2015,

2. B., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Mario Postizzi,

Oggetto

Organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti

Fatti:

- A.** Tramite decisione del 17 dicembre 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un'istruzione penale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP (p. 1.1.1). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ.

Il procedimento penale trae origine dall'operazione denominata "C." condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano, che aveva portato all'arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di I-Milano il 5 dicembre 2014 (v. p. 3.1.1).

- B.** Il 17 dicembre 2014, il MPC ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 260^{ter} CP e 305^{bis} CP, per pericolo di fuga e di collusione (p. 6.1.1 e seg.). A. è stato arrestato il giorno stesso dagli inquirenti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) (p. 6.1.2 [conferma ordine d'arresto firmata da A.]; p. 6.1.15 e segg. [rapporto d'arresto]). Il 19 dicembre 2014 il MPC ha quindi presentato al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC) un'istanza di carcerazione preventiva (p. 6.1.28 e segg.). Conseguentemente, il 20 dicembre 2014 si è tenuta l'udienza dinanzi al GPC (p. 6.1.40 e segg.), al termine della quale quest'ultimo ha ordinato la carcerazione preventiva di A. per un periodo di tre mesi (p. 6.1.47).

Il 23 gennaio 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo interposto da A. il 30 dicembre 2014 avverso la decisione del GPC (p. 6.1.243 e segg.).

Il 18 marzo 2015 il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva di A. di ulteriori tre mesi (p. 6.1.306 e segg.), accogliendo l'istanza formulata dal MPC in data 11 marzo 2015 (p. 6.1.56 e segg.).

Il 19 maggio 2015, il MPC ha autorizzato A. a scontare anticipatamente la pena detentiva (p. 6.1.384 e segg.), dando seguito a una richiesta del 18 maggio di A. (p. 6.1.224 e seg.).

- C.** Tramite scritto del 24 marzo 2015 indirizzato all'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), il Ministero della Giustizia italiano ha richiesto l'extradizione di A. per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare n. 14976/13 RGNR/3748/13 RGGIP emessa il 5 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Milano, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (p. 18.4.3 e segg.). Con scritto del 30 marzo 2015, l'UGF ha incaricato il Ministero pubblico del Cantone Ticino di procedere all'audizione di A. sulla domanda di estradizione (p. 18.4.66); richiesta alla quale è stato dato seguito in data 1° aprile 2015 (v. p. 18.4.75). Su richiesta dell'UGF del 30 marzo 2015 (p. 18.4.1 e segg.), in data 29 maggio 2015, il MPC ha formulato la sua presa di posizione sull'extradizione di A., opponendosi alla stessa (p. 18.4.84 e seg.). In data 2 giugno 2015 l'UGF ha dunque rifiutato la domanda di estradizione formulata dall'Autorità italiana (p. 18.4.86 e seg.).

D. Il 18 agosto 2015, il MPC ha accolto la richiesta di attuazione della procedura con rito abbreviato formulata da A. il giorno precedente (p. 4.0.1; p. 4.0.2 e seg.). Il 9 ottobre 2015 il MPC ha quindi promosso l'accusa nei confronti di A. attraverso una procedura abbreviata; il 3 dicembre 2015 la Corte penale del Tribunale penale federale ha rifiutato il giudizio con rito abbreviato (v. p. 16.1.398 [istanza scarcerazione avv. Mattei del 22 marzo 2017]).

E. Il 28 aprile 2016 il MPC ha deciso di estendere il procedimento penale pure nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305^{bis} n. 2 CP, di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l'art. 118 cpv. 1 LStr, e nei confronti di D. per falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP e riciclaggio di denaro giusta l'art. 305^{bis} n. 1 CP (p. 1.1.2 e segg.).

In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei confronti di A. pure per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l'art. 118 cpv. 1 LStr (p. 1.1.7 e segg.).

F. In data 25 agosto 2017 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP) e inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr); nei confronti di B. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) nonché inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr); e nei confronti di D. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) (p. 129.100.1 e segg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte penale con il numero di ruolo SK.2017.44.

G. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017.

Gli imputati A. e B. si sono presentati all'apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all'imputata D. (p. 129.920.2).

La Corte, preso atto dell'assenza dell'imputata D., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (p. 129.920.4).

H. La Corte, nella sede dibattimentale, ha informato le parti delle seguenti riserve ai sensi dell'art. 344 CPP:

- la Corte si riserva di eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo d'accusa 1.1.1 nei confronti dell'imputato A. nell'ottica dell'ipotesi di partecipazione a un'organizzazione criminale giusta l'art. 260^{ter} CP;
- la Corte si riserva inoltre di eventualmente valutare il rimprovero di cui ai capi d'accusa 1.2.1 e 1.2.2 nei confronti dell'imputato B., con mente alle operazioni interessanti il conto di E. presso la banca F., rubrica A., nell'ottica dell'ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, di cui all'art. 305^{ter} CP;

invitando nel contempo le parti a considerare tali riserve e, se necessario, a prendere posizione in proposito in occasione della loro arringa (p. 129.920.14).

I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

I.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di:

- dichiarare l'imputato A. autore colpevole di:
 - sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP);
 - ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP);
 - ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStr);
- condannare l'imputato A. a una pena detentiva di cinque anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto;
- dichiarare l'imputato B. autore colpevole di:
 - riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP);
 - ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP);
 - ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStr);
- condannare l'imputato B. ad una pena detentiva di tre anni e, ex art. 305^{bis} n. 2 CP, a una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, non opponendosi alla concessione parziale della pena detentiva ex art. 43 CP, con un periodo di prova di tre anni, ma chiedendo per contro che la pena pecuniaria non venga sospesa;
- confiscare la totalità delle quote di proprietà dell'immobile di cui alla part. no. 1 RFD Chiasso, giusta gli art. 70 e 72 CP, su riserva del prestito ipotecario concesso dalla banca G., da restituire a quest'ultima ex art. 70 cpv. 2 CP in quanto essa è da ritenersi terzo in buona fede;

- confiscare le pigioni generate, depositate sul conto intestato a H. presso I., con l'indicazione "rubrica RFD n. 1", nonché sul conto n. 2 intestato a J., A. e B. presso la banca G., come pure le pigioni future;
- condannare A. a un risarcimento equivalente pari a EUR 30'000.-- in favore della Confederazione;
- condannare B. a un risarcimento di complessivi EUR 130'000.-- e fr. 24'150.-- in favore della Confederazione;
- per quanto concerne A., mantenere il sequestro in vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 3 CP e a copertura delle spese procedurali a suo carico ex art. 263 cpv. 1 lett. c CPP:
 - sul conto intestato alla K. Sagl in liquidazione, conto no. 3 presso la banca G., in proporzione alla sua quota sociale (pari al 10%);
 - sul conto n. 4 intestato a L. SA presso la banca M.;
 - sugli oggetti sequestrati a A., così come elencati a complemento dell'atto d'accusa 25 agosto 2017;
- per quanto riguarda B., mantenere il sequestro in vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 3 CP e a copertura delle spese procedurali a suo carico ex art. 263 cpv. 1 lett. c CPP:
 - sul conto intestato alla K. Sagl in liquidazione, conto no. 3 presso la banca G., in proporzione alla sua quota sociale (pari al 30%).

I.2 La difesa dell'imputato A. ha chiesto di:

- in via principale
 - prosciogliere A. dalle imputazioni di riciclaggio di cui ai punti da 1.1.2.1 a 1.1.2.6, 1.1.2.17 e 1.1.2.21;
 - condannare A. alla pena di tre anni e mezzo, dedotto il carcere preventivo e la pena anticipata sofferti;
 - respingere la richiesta di confisca per la parte eccedente i fr. 30'000.-- di risarcimento, da computare sul conto L. SA, e dissequestrare conseguentemente la quota del 30% sulla part. n. 1 RFD di Chiasso;
 - riconoscere tutte le note d'onorario prodotte;
- in via subordinata, se confermate tutte le imputazioni:
 - condannare A. alla pena di quattro anni, dedotto il carcere preventivo e la pena anticipata sofferti;
 - respingere la richiesta di confisca per la parte eccedente i fr. 30'000.-- di risarcimento, da computare sul conto L. SA, e dissequestrare conseguentemente la quota del 30% sulla part. n. 1 RFD di Chiasso;
 - riconoscere tutte le note d'onorario prodotte.

- I.3** La difesa dell'imputato B. ha chiesto di:
- prosciogliere B. da ogni reato, perché la corretta applicazione del diritto e la situazione di fatto portano a questo risultato;
 - a titolo di indennità per la difesa, riconoscere l'importo che la Corte considererà giusto, posto che all'inizio del mandato il difensore di fiducia ha concordato con B. una tariffa oraria di fr. 400.-- e che le prestazioni fornite dal difensore di fiducia, tenuto conto dell'ultimazione del dibattimento, sono state di 410 ore nonché fr. 3'250.-- di spese;
 - contestando inoltre le confische richieste dal pubblico ministero.
- J.** Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 29 dicembre 2017, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza degli imputati A. e B. (v. p. 129.920.24 e seg.).
- K.** Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. Giurisdizione elvetica

- 1.1** La competenza giurisdizionale svizzera, di rilievo per ciò che attiene al rimprovero di organizzazione criminale ex art. 260^{ter} CP mosso a A., verrà trattata infra sub. II.1.

2. Competenza federale

- 2.1** La Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest'ultima può essere messa in discussione dalla Corte penale del Tribunale

penale federale soltanto se l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2).

2.2 Nel caso in esame, la competenza federale non è stata oggetto di contestazione ad opera delle parti e andrebbe comunque ammessa in forza della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla.

3. Questioni pregiudiziali di B.

3.1 La difesa di B. ha anzitutto sollevato delle censure in punto alla validità dell'accusa. Nelle more dibattimentali, la Corte ha respinto tale questione pregiudiziale, la conformità del procedimento con il principio accusatorio dovendo essere valutata in sede di scandaglio di merito (p. 129.920.12 e seg.). Per quel che concerne un'eventuale lesione del principio accusatorio, essa sarà, se del caso, affrontata nel quadro della sussunzione sotto le specifiche infrazioni.

3.2 Sempre in ambito dibattimentale, B. ha inoltre sollevato delle censure concernenti la validità degli atti di causa e delle prove raccolte. Il Collegio giudicante ha respinto questa questione pregiudiziale, ritenendo che la valenza probatoria dei mezzi di prova agli atti debba essere valutata da parte della Corte nel quadro dell'apprezzamento dei mezzi di prova in sede di deliberazione (p. 129.920.12 e seg.). L'apprezzamento della valenza dei mezzi di prova, e di riflesso pure di una loro eventuale inutilizzabilità, sarà, se del caso, operato in sede di sussunzione sotto le specifiche infrazioni.

II. Sull'organizzazione criminale

1. Giurisdizione elvetica

1.1 Il Collegio giudicante si è dapprima chinato sulle condizioni di luogo delimitanti il campo d'applicazione del Codice penale, scandagliando, in altre parole, la ricorrenza o meno delle giurisdizione elvetica.

1.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 CP il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell'art. 7 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica altresì a chiunque commetta all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli art. 4, 5 o 6, se l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale (lett. a); l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione (lett. b); e secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato (lett. c).

Giusta l'art. 7 cpv. 2 CP, se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, l'art. 7 cpv. 1 CP è applicabile soltanto se la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto (lett. a); oppure se l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità internazionale (lett. b).

In forza dell'art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell'ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.

Giusta l'art. 260^{ter} n.3 CP è punibile anche chi commette il reato di organizzazione criminale all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'art. 3 cpv. 2 CP è applicabile. Questa normativa, che si ispira all'art. 260^{bis} n. 3 CP, è stata introdotta al fine di garantire l'applicazione della norma penale anche qualora l'organizzazione eserciti, perlomeno in parte, la propria attività criminale in Svizzera o intenda farlo, nella misura in cui qualcuno la sostenga o vi partecipi dall'estero. La normativa concretizza il principio secondo cui il diritto svizzero si applica alla partecipazione ad un atto principale commesso in Svizzera. Estendendo la sovranità territoriale in ambito penale, essa conduce a una dilatazione del principio d'ubiquità (art. 8 CP). Essa non si applica di riflesso allorché i principi generali di cui agli art. 3 e segg. CP già da soli fondano la competenza giurisdizionale elvetica, conducendo in altre parole all'applicazione del Codice penale, segnatamente, e in particolar modo, allorché l'autore partecipa o sostiene l'organizzazione criminale a partire dalla Svizzera (art. 3 cpv. 1 CP). La norma di cui all'art. 260^{ter} n. 3 CP si iscrive di conseguenza nel solco del principio di territorialità ma anche nel suo corollario dell'ubiquità (art. 8 CP) che tende ad estendere la giurisdizione elvetica al fine d'evitare conflitti negativi di competenza, pure in casi in cui la fattispecie non presenta vincoli stretti con il nostro Paese, purché sussista un nesso di collegamento (DTF 133 IV 171 consid. 6.3). In tale ottica, affinché l'art. 260^{ter} CP possa trovare applicazione, occorre che l'esercizio (effettivo o prospettato) dell'attività criminale (violenta o tesa a conseguire un illecito profitto) dell'organizzazione criminale sia inteso nello stesso senso di un atto principale, a cui il membro dell'organizzazione, rispettivamente colui che la sostiene, partecipi in senso lato. Alla stessa stregua di un correo ad un'infrazione, per il quale non è necessaria alcuna partecipazione all'esecuzione dell'atto (DTF 125 IV 134 consid. 3a), ma che deve nondimeno vedersi opporre il luogo del risultato conseguito dai partecipanti all'infrazione, il membro di un'organizzazione criminale deve vedersi opporre i risultati delle attività criminali dell'organizzazione che si sono prodotti in Svizzera, anche se la

sua partecipazione si è concretizzata esclusivamente all'estero. In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 e 2 CP, la nozione d'esercizio di un'attività criminale deve di riflesso essere intesa non solamente con mente al luogo di commissione effettivo o prospettato delle attività dell'organizzazione criminale, ma anche con riferimento al luogo in cui il risultato si produce o avrebbe dovuto prodursi (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 7.1). Ne segue che, con mente segnatamente al principio di territorialità e al suo corollario d'ubiquità, il *baricentro* delle attività criminali "elvetiche" dell'organizzazione criminale deve trovarsi in Svizzera, o comunque avrebbe dovuto prodursi nel nostro Paese nell'intento dei rei.

Con riferimento al reato in parola, e nell'ottica del principio di territorialità o d'ubiquità, occorre dunque che i singoli complessi fattuali caratterizzanti nel loro insieme il reato di cui all'art. 260^{ter} CP denotino singolarmente un nesso con il nostro Paese, non potendosi ipotizzare che un singolo complesso fattuale occorso in Svizzera funga da magnete - inteso con mente alla competenza giurisdizionale elvetica - per tutti gli accadimenti che si concretizzano, o avrebbero dovuto concretizzarsi, esclusivamente all'estero, perpetrati da un'organizzazione criminale attiva sia in Svizzera che all'estero.

- 1.3** La competenza giurisdizionale elvetica è da ravvisare sulla scorta del principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 CP) per tutti quei complessi fattuali svoltisi in territorio svizzero, e di cui agli accadimenti descritti nell'atto d'accusa alle cifre 1.1.1.2-8, 1.1.1.10-14.

Per la parte dei complessi fattuali per i quali il magistrato requirente situa l'azione parzialmente in territorio italiano - e di cui alle cifre 1.1.1.2-6, 1.1.1.11-12 dell'atto d'accusa - la giurisdizione svizzera che presiede all'applicazione del Codice penale può fondarsi sul principio dell'ubiquità, di cui all'art. 8 CP, nonché sull'art. 260^{ter} n. 3 CP. In effetti, in tali complessi fattuali è ravvisabile, dal mero punto di vista dell'esame giurisdizionale e non ancora sostanziale, un nesso di collegamento col nostro Paese, tale da ancorare la giurisdizione elvetica.

Diversa sarebbe la disanima per i complessi fattuali descritti ai punti 1.1.1.1 e 1.1.1.9 dell'atto d'accusa. In effetti, né dal punto di vista del principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 CP) né da quello dell'ubiquità (art. 8 CP) - nel solco dei quali l'art. 260^{ter} n. 3 CP si inserisce - sono ravvisabili nessi di collegamento per accadimenti che si concretizzano, o avrebbero dovuto concretizzarsi, esclusivamente in territorio estero, oltretutto fra soggetti stranieri, senza risvolti alcuni, né effettivi né intesi, nel nostro Paese. Senonché, le autorità svizzere avendo negato all'Italia l'estradizione di A., come si evince dalla decisione dell'UFG del 2 giugno 2015 (v. supra, consid. C; p. 18.4.86 e seg.), la Svizzera

ha con ciò creato le condizioni di luogo affinché si applichi il Codice penale, e ciò sulla scorta dei combinati art. 7 cpv. 1 lett. c e 7 cpv. 2 lett. a CP. La giurisdizione elvetica è di riflesso data anche con mente ai complessi fattuali di cui alle cifre 1.1.1.1 e 1.1.1.9.

1.4 La giurisdizione svizzera è pertanto presente.

2. L'imputato A. è accusato del reato di cui all'art. 260^{ter} CP, per avere ripetutamente sostenuto un'organizzazione criminale (capo d'accusa 1.1.1).

A tal proposito, nella sede dibattimentale la Corte ha informato le parti di riservarsi di eventualmente valutare tale rimprovero nell'ottica dell'ipotesi di partecipazione a un'organizzazione criminale giusta l'art. 260^{ter} CP (v. supra, consid. H).

2.1 A. ha ammesso, già nel corso della procedura preliminare, in modo costante e univoco, gli addebiti così come dedotti e descritti in accusa sub 1.1.1, da ultimo in sede di pubblico dibattimento (p. 129.930.5).

2.2 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi dell'art. 260^{ter} n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l'art. 260^{ter} n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. La pena edittale è quella della pena detentiva sino a cinque anni o della pena pecuniaria (art. 260^{ter} n. 1 cpv. 3 CP).

2.2.1 L'infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d'organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l'art. 275^{ter} CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall'opacità verso l'esterno. La mancanza di trasparenza verso l'esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L'organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali.

L'arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell'organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 cpv. 1 vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l'art. 19 cpv. 2 LStup (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). Non è tuttavia necessario che l'attività dell'organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest'ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell'intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1).

Riassumendo, un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell'omertà e lo scopo criminale (CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, 2010, n. 1-5 ad art. 260^{ter} CP).

Secondo giurisprudenza e dottrina, corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 142 IV 175 consid. 5.4; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Gruppi criminali di riconduzione 'ndranghetistica sono ritenuti organizzazioni criminali nel senso dell'art. 260^{ter} CP (sentenza del Tribunale federale 6B_1132/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.3.1, non pubblicata in DTF 143 IV 145; TPF 2010 29; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.61 del 15 marzo 2018 consid. 4.4; RR.2016.246 del 14 febbraio 2017 consid. 3.3.3).

- 2.2.2** La variante del sostegno ai sensi dell'art. 260^{ter} n. 1 cpv. 2 CP si applica nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell'organizzazione, dall'esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell'organizzazione. Il reato di sostegno ad un'organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all'attività criminale dell'organizzazione in quanto tale e non come un mero appoggio ad un membro di quest'ultima (CORBOZ, *op. cit.*, n. 8 ad art. 260^{ter} CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo in rapporto all'organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall'esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1). Il sostegno ad un'organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un'infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l'autore ha l'intenzione di fornire un contributo fattivo al perseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361).

- 2.2.3** Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell'organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).
- 2.2.4** Laddove, come nel caso specifico, l'accusa di organizzazione criminale si accompagna ad accuse relative ad altri reati concreti che sarebbero stati commessi nel contesto della stessa organizzazione (cosiddetti reati-scopo o reati-fine), l'art. 260^{ter} CP, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalla giurisprudenza (DTF 132 IV 132 consid. 4.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005 consid. 1.2.2 e 1.3, pubblicati in: SJ 2006 I p. 125, p. 129 a 131 nonché sentenza 6S.528/2006 dell'11 giugno 2007 consid. 4.3), è applicabile solo se il contributo del reo al reato associativo non si esaurisce nell'adempimento di uno specifico reato-scopo, nel caso di specie segnatamente condotte di riciclaggio di denaro e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.
- 3.** Nel caso che ci occupa, occorre dapprima vagliare la natura del consesso criminale per cui A. ha ammesso di essersi attivato negli anni interessati dagli addebiti che gli vengono mossi, vale a dire dal marzo 2012 al 17 dicembre 2014. In altre parole, è necessario scandagliare anzitutto se si tratti o meno, con mente al gruppo facente capo ai fratelli N., di un'organizzazione criminale nell'accezione dell'art. 260^{ter} CP.
- 3.1** Al riguardo, di particolare ausilio sono le pronunce delle autorità giudiziarie italiane a proposito del gruppo dei N., segnatamente le sentenze della Corte d'appello di Milano del 17 ottobre 2016 in re O. e J. (p. 129.510.4 e segg.) e del 27 ottobre 2016 nei confronti di P. (p. 18.1.80242). La posizione processuale di P. è nel frattempo stata accertata definitivamente dalla Corte di cassazione italiana (p. 129.925.15 e segg.).
- 3.1.1** La sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 2016 nei confronti di P. (p. 18.1.80514 e segg., p. 18.1.80528) - così come la pronuncia d'appello nei confronti di O. e J. (p. 129.510.253 e segg.) - fa stato di come le risultanze istruttorie italiane abbiano permesso di apportare la prova dell'esistenza di una realtà criminale ben strutturata, nella forma di una compagine di 'ndrangheta, composta da diversi individui (fra cui, oltre a P., O. e J., anche Q.), e facente capo ai fratelli P., O. e J., della sua operatività nel territorio di Milano e provincia, della sua diffusività nel locale tessuto economico-sociale,

dell'approvvigionamento di liquidità con ricorso a condotte di usura e del traffico di stupefacenti nonché dei ruoli svolti dai componenti il consesso malavitoso. I giudici d'appello italiani, nella loro pronuncia in re P. (p. 18.1.80516 e seg.), danno altresì contezza dell'esistenza di un metodo mafioso praticato dal sodalizio dei fratelli N. e dell'appartenenza originaria di questi al gruppo facente capo a R., interessato dalla precedente condanna per associazione mafiosa, di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 1998 (p. 18.1.4288). La sentenza d'appello in re P. (p. 18.1.80516 e segg.) fa anche stato del collegamento con le pregresse condanne in cui sono incorsi P. e O., riscontrando la ripresa dei contatti con il precedente contesto malavitoso, nonché di solidi legami esistenti tra il gruppo dei N. e la consorteria di riferimento - la cosca S. - operante in Calabria. I giudici d'appello italiani, pur giungendo alla conclusione che il gruppo dei N. aveva comunque conseguito autonomamente una dimensione criminale, sottolineano il mantenimento di radicati rapporti con la cosca calabra di riferimento, collegamenti di cui P. si occupava in prima persona, curando i contatti con riconosciuti esponenti della casa madre (p. 18.1.80517). Un'autonomia, quella del sodalizio dei N., pur sempre relativa, visto che si inseriva nel solco della peculiare dinamica organizzativa che contraddistingue la 'ndrangheta e che, per le decisioni di rilievo, vede il coinvolgimento dei vertici calabresi di riferimento (p. 18.1.80517).

La compagine associativa dei N., operativa nel Milanese, intesa quale ganglio strutturale dell'intera dinamica organizzativa 'ndranghetistica, era concepita per durare in modo stabile, radicato e indipendente dai suoi componenti pro tempore, ma restando pur sempre sotto il costante e duraturo patronato della medesima cosca calabra di riferimento, la cosca S., di cui R. era in precedenza stato il principale esponente nella realtà milanese, e ciò prima degli arresti occorsi negli anni Novanta, fermi e appartenenza associativa che avevano allora interessato pure P. e O. (p. 129.510.128).

La Corte d'appello di Milano, nella citata sentenza del 27 ottobre 2016 in re P., rileva come l'agire criminoso della consorteria dei N. fosse contraddistinto dalla segretezza delle comunicazioni e degli incontri (p. 18.1.80501 e seg.). Un agire caratterizzato da un grado qualificato di segretezza e dissimulazione che includeva l'uso di apparecchi di disturbo delle comunicazioni, di numerosi cellulari e di schede intestate a soggetti stranieri nonché la variazione frequente delle utenze telefoniche, con la marcata predilezione per gli incontri personali, come si evince dalla sentenza della Corte d'appello in re O. e J. (p. 129.510.134 e seg.).

La Corte d'appello di Milano in re P. sottolinea pure (p. 18.1.80523 e seg.) il fatto che le attività economiche intraprese dal sodalizio - quali il caffè T. - erano

finanziate con il profitto dei delitti derivanti dal narcotraffico e dal prestito usurario. I giudici d'appello italiani proseguono rilevando l'entità e la diversificazione della strisciante infiltrazione nel tessuto economico, dalla commercializzazione di prodotti alimentari e dai servizi di catering, agli investimenti in strutture alberghiere - quali l'hotel AA. a Sanremo - e al gioco d'azzardo, così come all'immobilizzazione delle risorse finanziarie dell'associazione attraverso l'intestazione formale a soggetti terzi, quali A. Un'intestazione a terzi soggetti, segnatamente a A. per quanto attiene agli immobili di Z., che i giudici d'appello italiani della causa P. fanno ricondurre (p. 18.1.80566 e seg.) alla finalità di sottrarre i beni alla prevedibile misura di prevenzione e di agevolare la conservazione in capo al sodalizio di tali capitali, preservandoli da azioni di spoglio intraprese dalle autorità giudiziarie italiane.

3.1.2 La pronuncia d'appello del 17 ottobre 2016 (129.510.4 e segg.) nei confronti di O. e J. sottolinea anch'essa la diversificazione e il piglio professionale assunti dalle attività criminali, quali il prestito di denaro usurario, le estorsioni e l'inserimento in realtà imprenditoriali (p. 129.510.255, p. 129.510.260, p. 129.510.269 e segg.).

3.1.3 Con mente segnatamente alle figure che più interessano la presente causa penale svizzera, vale a dire i fratelli P., O. e J., giova rilevare come i giudici d'appello italiani della procedura contro P. (p. 18.1.80525 e seg.) conferiscono a questi un ruolo apicale nell'organizzazione, con invece una posizione subordinata per ciò che attiene al fratello J., anch'egli condannato in Italia per partecipazione al sodalizio dei N., essendo l'inserimento di quest'ultimo a pieno titolo evidente e consapevole, come si evince dalla sentenza della Corte d'appello nei confronti di J. (p. 129.510.270). Dal canto suo, a O. viene riconosciuto dai giudici italiani "*il ruolo non già di mero partecipe ed associato ma di vertice e capo*" (p. 129.510.273). Membri di questa organizzazione erano dunque in particolare, secondo i giudici italiani, i fratelli P., O. e J., i primi due con ruoli apicali, J. con uno status subordinato ai fratelli.

3.2 Alla luce di quanto precede, questo Collegio è giunto alla conclusione che il consesso dei N. costituiva un gruppo strutturato di oltre tre persone, con al suo vertice i fratelli P. e O., che ricalcava la pregressa organizzazione facente capo a R. e, in tal senso, concepito per durare e perdurare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e facente capo a una struttura verticistica collaudata nei decenni e riconducibile alla cosca 'ndranghetistica dei S. Il gruppo dei N. era caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, quelle dettate dalla dinamica organizzativa 'ndranghetistica, da una sistematica ripartizione dei compiti fra gli accoliti nonché da un approccio professionale e

collaudato a tutti gli stadi della sua attività criminale. L'opacità verso l'esterno si manifestava non solo mediante la segretezza delle sue strutture decisionali e esecutive nonché degli effettivi, denotando una dissimulazione qualificata e sistematica, anche a mezzi di accorgimenti tecnologici, che ha richiesto uno sforzo inquirente rilevante. L'organizzazione dei N. perseguiva inoltre lo scopo di arricchirsi con mezzi criminali, mediante attività delittuose, quali il narcotraffico e l'usura, sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP.

La Corte vi ha pertanto ravvisato un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP.

- 4.** Il magistrato requirente rimprovera a A. di aver concretizzato il reato di organizzazione criminale con mente ai complessi fattuali descritti sub 1.1.1.1 - 14 dell'atto d'accusa.
- 4.1** A. ha ammesso senza riserva alcuna gli addebiti mossigli a titolo di organizzazione criminale, per la quale egli era attivo in veste di membro.
- 4.2** In presenza di un imputato reo confesso quale A., questo Collegio deve nondimeno esaminare l'attendibilità della confessione, con particolare riguardo al grado di precisione con cui vengono descritte le circostanze della fattispecie (art. 160 CPP).
- 4.3** In sede di pubblico dibattimento (p. 129.930.6 e segg.), ma ancor prima in sede d'inchiesta ad opera del pubblico ministero a seguito del versamento agli atti del memoriale di A. (p. 16.1.246 e segg., p. 13.1.423 e segg.), A. ha avuto modo di circostanziare il proprio apporto alle fattispecie di cui ai punti dell'atto d'accusa poc'anzi citati.
 - 4.3.1** Per quanto attiene alla fattispecie sub 1.1.1.1, la trattazione è occorsa nella sede dibattimentale (p. 129.930.28), ma soprattutto ad opera del MPC nell'ambito della delucidazione di quanto circostanziato al riguardo in maniera dettagliata da A. nel suo memoriale del 9 giugno 2015 (p. 13.1.343 e segg., p. 13.1.423 e segg.).
 - 4.3.2** Pure i complessi fattuali descritti sub 1.1.1.2-7 dell'atto d'accusa - gli antefatti della ricerca del cifrato BB., la sua ricerca, le polizze assicurative presso CC., gli spostamenti dei valori patrimoniali su di essi nonché l'operazione immobiliare di Via Y. a Chiasso - sono stati ampiamente vagliati, con dovizia di particolari da parte di A., nella sede dibattimentale e in quella d'istruzione, segnatamente nel quadro della disamina del rimprovero di riciclaggio di denaro (p. 129.930.13 e segg.).

- 4.3.3** Con mente alle fattispecie di cui ai capi d'accusa 1.1.1.8 e 1.1.1.10, anch'esse sono state oggetto di ampia disamina da parte di questo Collegio e in sede d'istruttoria. I complessi fattuali vertono sulla messa a disposizione della società L. SA, riconducibile a A., al clan dei N., affinché J. potesse ottenere il permesso di dimora in Svizzera e nell'ambito delle opere di ristrutturazione dell'immobile di Via Y. a Chiasso. A. ha dettagliato tale fattispecie durante la sua audizione dibattimentale in punto al rimprovero di infrazione alla LStr e di riciclaggio di denaro (p. 129.930.13 e seg.).
- 4.3.4** Con riferimento al capo d'accusa 1.1.1.9 dell'atto d'accusa, trattasi degli accadimenti che hanno interessato la DD. S.r.l. e gli appartamenti oggetto di intestazione fittizia per conto del clan dei N., e siti a X. Essi sono descritti, con dovizia di particolari, da A. nel suo memoriale del 5 giugno 2015 (p. 13.1.426, p. 13.1.433 e segg.).
- 4.3.5** Con mente al complesso fattuale sub 1.1.1.11, A. è stato interpellato in merito sia durante la sua audizione dibattimentale (p. 129.930.25 e segg.) sia in sede d'istruzione da parte del MPC (p. 13.1.476 e segg.), fornendo con ciò ampi dettagli a sostegno della propria confessione.
- 4.3.6** Sempre nel proprio memoriale del 5 giugno 2015, A. circostanzia l'accompagnamento di EE. (p. 13.1.435 e seg., p. 13.1.379), e di cui al punto 1.1.1.12 dell'atto d'accusa.
- 4.3.7** Per quanto attiene al complesso fattuale descritto al punto 1.1.1.13, è lo stesso A. a darne contezza e a dichiarare nel memoriale in parola (p. 13.1.436, p. 13.1.374 e seg.) di aver sostenuto le spese, dell'ordine di fr. 4/5'000.-- annui, per il soggiorno in Svizzera di J., allorquando la presenza di quest'ultimo era necessaria, segnatamente per seguire l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione dello stabile di Via Y. a Chiasso.
- 4.3.8** Con mente alla fattispecie descritta sub 1.1.1.14, la stessa è, come i restanti addebiti, ammessa da A. e meglio circostanziata e suffragata nel suo memoriale (p. 13.1.436) e dall'inventario degli oggetti sequestrati in occasione della perquisizione domiciliare a W. (p. 8.1.13 e segg.), inventario che ben dà contezza della natura e dell'ampiezza della documentazione sequestrata presso la residenza di A.
- 4.4** L'esame della confessione di A. induce lo scrivente Collegio a ritenere la stessa attendibile, con particolare riguardo al grado di precisione e alla costanza con cui vengono descritte le circostanze delle singole fattispecie.

La Corte rileva come la confessione di A. dia altresì contezza del fatto che egli abbia agito con consapevolezza e volontà, dunque in modo intenzionale.

5. Lo scrivente Collegio si è di seguito chinato sulla natura del coinvolgimento di A. nell'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico capeggiata da P. e O., chiedendosi se, come sostenuto dal magistrato requirente, debba ravvisarsi sostegno oppure se, invece, la condotta di A. non sia sussumibile nella partecipazione a suddetto consesso criminale.
- 5.1 Come già evidenziato supra (consid. II.2.2.2), la variante del sostegno si applica nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell'organizzazione, dall'esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell'organizzazione. Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo in rapporto all'organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall'esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo.
- 5.2 Nel caso che ci occupa, già alla luce delle attività da lui profuse (v. supra, consid. II.4), ricadenti sotto la giurisdizione svizzera e non esauritesi nel perfezionamento di specifici reati-fine, A. era da ritenere a tutti gli effetti incorporato dal punto di vista funzionale nell'organizzazione criminale.

Lo stesso A. ha ammesso tale sua riconduzione funzionale, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.7 e seg., p. 129.930.23), sia per quanto attiene ai complessi fattuali svizzeri che italiani.

L'apporto di A. all'organizzazione criminale dei N. ha inoltre rivestito un carattere assai poliedrico ma costantemente riconducibile al suo ruolo ben determinato in seno all'organizzazione, come lo stesso A. illustra in modo assai cristallino nella sede dibattimentale, di "*uomo dei N. in Svizzera*" (p. 129.930.23). A. era il membro deputato alla cura a tutto campo degli interessi finanziari e non dei N. nel nostro Paese, non da ultimo dopo il suo trasferimento di residenza in Svizzera. La gestione dei variegati interessi dei N. in Svizzera è anche evincibile dall'intensa e duratura attività di A. volta alla ricerca di opportunità d'investimento nel settore immobiliare e della ristrutturazione nonché dalla gestione di veicoli societari che potessero poi contribuire, non da ultimo attraverso contratti di lavoro di comodo, a giustificare la presenza nel nostro Paese di altri membri della cosca, quali J., facilitando nel contempo la sua infiltrazione nel tessuto economico locale, l'intestazione a registro fondiario dell'immobile di Via Y. a Chiasso a un esponente della cosca essendone un'espressione (v. p. 129.930.13 e segg.). A. si è altresì prestato ad ospitare J. nel suo appartamento di W., da A. acquistato in occasione del suo arrivo in Svizzera. A. ha inoltre messo a disposizione il

proprio conto bancario presso la banca G., a Lugano, per accogliere il denaro dell'organizzazione, poi confluito nell'acquisto dell'immobile di Via Y. a Chiasso. A. ha pure funto da intestatario fittizio per rilevanti disponibilità finanziarie dell'organizzazione, sia in Italia per quanto attiene alla vicenda Z. sia in Svizzera per ciò che attiene all'immobile di Chiasso. A. ha inoltre funzionato da depositario della documentazione pertinente gli interessi dei N. presso il proprio domicilio di W.

L'implicazione strutturale di A. non è smentita, ma semmai confermata, dai riscontri effettuati dai giudici italiani, come è già evincibile dalla sentenza della Corte d'appello di Milano in re P., i quali conferiscono a A. il ruolo di consulente agli investimenti e di intestatario fittizio di beni (p. 18.1.80569).

- 5.3** Ciò posto, la Corte è giunta alla conclusione che A. era una persona stabilmente incorporata nell'organizzazione criminale dei N. dal punto di vista funzionale in qualità di luogotenente in Svizzera degli stessi e che egli ha svolto nel nostro Paese così come in Italia delle attività, per conto della cosca, di consulenza e d'intestazione fittizia nell'ambito del perseguimento delle finalità criminali di detta organizzazione, in particolare per ogni attività economica-finanziaria connessa col riciclaggio dei proventi illeciti.
- 6.** Come risulta da ultimo dalle risultanze dibattimentali (p. 129.930.7 e seg., p. 129.930.24), A. era pienamente consapevole, e ciò già prima del marzo 2012 - data a partire della quale l'accusa ravvisa il reato di organizzazione criminale - di essere oramai da ritenersi incorporato dal punto di vista funzionale nella cosca dei N.
- 7.** Lo scrivente Collegio è di riflesso giunto alla conclusione che in casu sono adempite le condizioni oggettive e soggettive del reato ascrittogli e che egli si è dunque reso autore colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale ex art. 260^{ter} CP.

III. Sul riciclaggio di denaro

- 1.** A entrambi gli imputati è rimproverata l'infrazione di cui all'art. 305^{bis} CP; a A. nella forma semplice (capo d'accusa 1.1.2) mentre a B. nella forma aggravata (capo d'accusa 1.2.1).

Nella sede dibattimentale, la Corte ha informato le parti di riservarsi di valutare il predetto rimprovero nei confronti di B., con mente alle operazioni interessanti il conto di E. presso la banca F., rubrica A., nell'ottica dell'ipotesi di carente

diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, di cui all'art. 305^{ter} CP (v. supra, consid. H).

2. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305^{bis} n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305^{bis} n. 3 CP).

2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Vista la modifica del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale qualificato giusta l'art. 305^{bis} cpv. 1^{bis} CP (RU 2015 1389; FF 2014 563). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l'immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un'assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 38 ad art. 305^{bis} CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l'estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305^{bis} CP; ACKERMANN/ZEHNDER, in Ackermann (editore), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle

Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, vol. II, 2018, n. 454 e segg. ad art. 305^{bis} CP; PIETH in: Commentario basilese, Strafrecht, 3^a ediz., 2013, n. 49 e segg. ad art. 305^{bis} CP; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3^a ediz., 2018, n. 18 ad art. 305^{bis} CP), seppur solo nella misura in cui esse sono suscettibili di vanificare la confisca all'estero (sentenza del Tribunale federale 6B_453/2017 del 16 marzo 2018 consid. 7.2.2, destinata a pubblicazione), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 424 e seg. ad art. 305^{bis} CP), l'interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305^{bis} CP; CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 305^{bis} CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 p. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305^{bis} CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt'al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523), o la chiusura di una relazione non denotante attivi (d'altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260^{bis} CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all'autore dell'antefatto dell'integrità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il *paper trail* (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero - i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro potenzialmente costitutivi del reato di riciclaggio di denaro se suscettibili di impedire la confisca all'estero - atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti di regola costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 594; ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di Ackermann/Heine, 2013, nota 57 ad § 15; GALLIANI/MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Erez e Giorgetti Nasciutti, 2010, p. 235; v. PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305^{bis} CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero - o sul conto intestato ad un terzo - dove l'avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41

ad art. 305^{bis} CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 18 ad art. 305^{bis} CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo). Mutamenti nella natura del valore patrimoniale, quali l'acquisto o la vendita di un immobile, sono potenzialmente vanificatori (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 529).

- 2.2** Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305^{bis} CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. *autorriciclaggio*; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305^{bis} CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7^a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemann, a cura di Schulz/Vormbaum, 1997, p. 432-435; d'altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 226; ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995), p. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305^{bis} CP; GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, p. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305^{bis} CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) p. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, 4^a ediz., 2011, p. 476 e ACKERMANN, *forum poenale* 2009, n. 31, p. 160 e seg.).
- 2.3** L'Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell'ottica dell'art. 305^{bis} CP, è determinante valutare se l'atto in questione è teso a - ed è suscettibile di - vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).
- 2.4** Se il reato presupposto è commesso all'estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305^{bis} n. 3 CP).

La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest'ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell'origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l'autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011 consid. 4.1.3).

In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305^{bis} n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 2.3).

2.5 Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 1), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale, non v'è ragione di porre esigenze più severe in relazione all'esistenza di un crimine a monte rispetto agli altri casi di riciclaggio. Anche con mente a reati pregressi occorsi all'estero, è sufficiente provare l'esistenza di un antefatto criminoso senza necessariamente avere precise conoscenze dello stesso e del suo autore. Non è nemmeno possibile esigere la dimostrazione di un nesso causale naturale e adeguato tra ognuno dei singoli crimini perpetrati nell'ambito dell'organizzazione e i valori patrimoniali riciclati. Il legame "volontariamente tenue" esatto dalla giurisprudenza è accertato a sufficienza con la prova che i crimini pregressi perpetrati all'estero sono stati commessi nell'ambito dell'organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest'ultima. Anche se l'origine criminosa è solo indiretta, occorre allora che sia dato un rapporto causale naturale e adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali.

2.6 Il bene giuridico protetto dalla norma sul riciclaggio di denaro è in primo luogo l'amministrazione della giustizia. Di riflesso è primordiale in tale ambito la tutela delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l'atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305^{bis} CP (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 331 e segg.). In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all'estero, l'ordinamento straniero risulta determinante per l'apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace il reato pregresso e la pretesa confiscatoria estera.

2.6.1 Con mente a questa prospettiva, il Tribunale federale ha affrontato l'interazione fra l'ordinamento straniero del reato a monte e quello svizzero dell'atto vanificatorio in DTF 126 IV 255 consid. 3, pronuncia che concerneva un narcotraffico perpetrato all'estero.

L'Alta Corte ha anzitutto rammentato la concezione dell'infrazione di riciclaggio di denaro quale atto vanificatorio della confisca. Confisca esclusa allorché il reato a monte è prescritto al momento della condotta vanificatoria.

Il Tribunale federale ha proseguito il proprio scandaglio, evidenziando come, in materia di prescrizione per crimini occorsi all'estero, il giudice svizzero del riciclaggio debba orientarsi all'ordinamento straniero poiché l'art. 305^{bis} CP tutela non solo l'amministrazione della giustizia svizzera ma anche quella straniera. Ciò anche alla luce del fatto che i valori patrimoniali sgorganti da crimini a monte pure occorsi all'estero sono direttamente connessi con questi ultimi e che l'applicazione dell'ordinamento straniero meglio risponde alle esigenze di coerenza tra prescrizione del reato a monte e diritto alla confisca. Se ciò non fosse il caso, l'autore del reato a monte potrebbe trasferire il bottino in uno Stato con un regime prescrittivo più favorevole al fine di sottrarlo ad azioni giudiziarie di spoglio da parte dello Stato d'origine.

Proseguendo nella propria modulazione argomentativa fra il reato a monte e l'azione confiscatoria, svizzera ma anche da parte della giustizia straniera, il Tribunale federale osserva che, anche qualora la prescrizione del reato a monte fosse data secondo il diritto estero - e di riflesso venisse parimenti meno la pretesa svizzera alla confisca -, una condotta vanificatoria ex art. 305^{bis} CP sarebbe nondimeno ancora possibile se secondo l'ordinamento straniero permanesse una pretesa confiscatoria dello Stato estero e se la Svizzera concedesse al riguardo assistenza giudiziaria allo Stato estero per l'attuazione della sua pretesa confiscatoria, e ciò anche qualora la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero fosse subentrata, non applicandosi al riguardo la riserva di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP. L'Alta Corte osserva che quanto precede vale sia nell'ambito della CEAG sia nel quadro di accordi bilaterali.

2.6.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero dei 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2003 (l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del

5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS, ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014). È applicabile anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03), nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo il 18 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 10 maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.7 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305^{bis} CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP).

L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e).

Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta che egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 21 ad art. 305^{bis} CP; CAPPÀ, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, p. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305^{bis} CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305^{bis} CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305^{bis} CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 672 e segg.; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). Giusta la giurisprudenza

dell'Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 136 IV 179) basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l'origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto.

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo con cui egli ha agito.

- 2.8** Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). Affinché sussista correatà non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l'espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall'inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l'intenzionalità altrui (cosiddetta correatà successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa p. 272; sentenze del

Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3).

- 2.9** Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all'art. 305^{bis} n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.
- 2.9.1** Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).
- 2.9.2** La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg.). L'elenco dell'art. 305^{bis} n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge.

Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.3).

Trattandosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 305^{bis} n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (*nulla poena sine lege certa*; v. POPP/BERKEMEIER, Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; SEELMANN/GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6^a ediz., 2016, p. 34 e segg.), questo tipo di

aggravante va ammesso in maniera molto prudente (GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, 1990, p. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3^a ediz., 2016, p. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa *modo legislatoris* come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile (v. HOFER/HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2^a ediz., 2012, p. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9^a ediz., 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell'art. 27 CP (v. TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 23 ad art. 305^{bis} CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto "delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali" che aggravano la punibilità.

La dottrina cita a mo' d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2^a ediz., 2017, n. 46 ad art. 305^{bis} CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305^{bis} n. 2 lett. a CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt'altro che apodittici ("könnte sich [...] rechtfertigen"), vi sono anche reati a monte ritenuti *particolarmente* perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 27 ad art. 305^{bis} CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.).

Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell'Alta Corte. Quest'ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF.

Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che - nel quadro dell'esercizio della professione d'avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa

autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20'000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

- 3.** La Corte si è anzitutto chinata sull'individuazione del reato a monte nell'accezione dell'art. 305^{bis} CP, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte, sul requisito della doppia punibilità astratta esatto dalla giurisprudenza, sulla natura vanificatoria e sui requisiti soggettivi con mente alle operazioni di trasporto, versamento, prelievo, consegna e cambio imputate a A. ai capi d'accusa 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20.
- 3.1** Detti rimproveri sono stati ammessi da A., da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.5); ammissioni, quelle occorse durante l'istruttoria preliminare e dinanzi a questa Corte, che il giudice del merito è nondimeno chiamato a vagliare alla luce dei presupposti di cui all'art. 160 CPP.
- 3.1.1** In presenza di un imputato reo confesso quale A., questo Collegio è in effetti chiamato ad esaminare l'attendibilità della confessione, con particolare riguardo al grado di precisione con cui vengono descritte le circostanze della fattispecie.
- 3.1.2** In sede di pubblico dibattimento (p. 129.930.5), ma ancor prima e più compiutamente in sede d'inchiesta ad opera del pubblico ministero a seguito del versamento agli atti del memoriale di A. (p. 16.1.246 e segg., p. 16.1.255 e seg., p. 13.1.423 e segg., p. 13.1.432 e seg., p. 13.1.473 e segg., p. 13.1.568 e segg.), A. ha avuto modo di circostanziare il proprio apporto alle fattispecie di cui ai punti dell'atto d'accusa poc'anzi citati, sottolineando in particolare come i valori patrimoniali gli fossero stati consegnati da esponenti di spicco della cosca dei N.
- 3.1.3** L'esame della confessione di A. induce lo scrivente Collegio a ritenere la stessa attendibile, con particolare riguardo al grado di precisione e alla costanza con cui vengono descritte le circostanze delle singole fattispecie descritte nei capi d'accusa 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20. La Corte rileva come la confessione di A. dia peraltro altresì contezza del fatto che egli abbia agito con consapevolezza e volontà, dunque in modo intenzionale.

- 3.2** Quanto precede include pure la prova quanto alla provenienza criminale, di cui A. era consapevole, degli averi patrimoniali oggetto dei rimproveri di cui ai capi d'accusa in parola. In effetti, A. ha parimenti circostanziato l'origine criminale di detti valori, sgorganti dalle molteplici attività illegali alle quali si dedicava l'organizzazione criminale dei N., spessore criminale e attività dei quali erano allora già note a A. (v. supra, consid. II.5; p. 129.939.7 e seg.). Al riguardo, si evince anche dalle restanti tavole processuali - segnatamente dalle pronunce italiane riguardanti i fratelli P., O. e J. (v. supra, consid. II.3.1) - che la consorteria dei N. coltivava attività ingeneranti rilevanti disponibilità finanziarie, vale a dire il narcotraffico e l'usura, qualificabili quali crimini ex art. 10 cpv. 2 CP. Con il che, sono pure ravvisabili il nesso di causalità fra i valori patrimoniali, oggetto dei rimproveri di cui ai capi d'accusa 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20, e i reati a monte - il narcotraffico e l'usura, vale a dire dei crimini nell'ordinamento svizzero - nonché la doppia punibilità astratta.
- 3.3** La natura stessa degli atti imputati a A. sub 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20 dà inoltre contezza del carattere vanificatorio degli stessi, ricorrendo in casu atti interruttivi della traccia documentale (v. supra, consid. III.2.1), trattandosi di trasporti transfrontalieri di contanti, versamenti e prelievi per cassa, consegna brevi manu di denaro contante e cambi di valuta.
- 4.** La Corte si è in seguito chinata sull'individuazione del reato a monte, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte nonché sul requisito della doppia punibilità astratta con mente ai valori patrimoniali interessanti gli altri rimproveri per il titolo di riciclaggio di denaro, e ciò per entrambi gli imputati. Questo Collegio si è, in altre parole, più specificatamente chinato sull'origine dei valori patrimoniali giunti sul cifrato BB.
- 4.1** Come già rilevato supra (consid. III.2.5), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale, è sufficiente la prova dell'esistenza di un antefatto criminoso senza che al riguardo vi sia la necessità di disporre di conoscenza precisa quanto allo stesso e al suo autore. Si tratta, in altri termini, di un legame che la giurisprudenza riconosce poter essere "volontariamente tenue", risultando sufficiente la prova che i crimini sono stati commessi nell'ambito dell'organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest'ultima. Alla luce dell'origine criminosa indiretta, il rapporto di causalità è tra i valori patrimoniali e i crimini considerati nella loro globalità, fermo restando l'adempimento del criterio della doppia punibilità astratta.
- 4.2** Per ciò che attiene ai valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato n. 5/BB. presso la banca FF. occorre anzitutto rilevare (p. 11.1.7 e segg. e rinvii) come detta

relazione sia stata accesa il 17 gennaio 1995 da D., di allora anni 24 (nata il 6 maggio 1970), moglie di J. indicata al momento dell'apertura quale unica titolare e avente diritto economico sul conto, con procura individuale a GG. moglie di O. Detta relazione è stata alimentata, nel periodo dal 19 gennaio all'8 agosto 1995, sia in ITL (ITL 1'664'312'750.--, di cui ITL 1'044'332'750.-- in contanti) che in franchi (fr. 4'997.-- in contanti). I titoli confluiti il 6 febbraio 1995 sul deposito titoli n. 5, per un valore di ca. ITL 140 mio., fanno stato di un'ulteriore, precedente relazione bancaria, presso banca HH., il cifrato II., accesa il 30 novembre 1994, sempre da D., e con GG. procuratrice individuale.

- 4.3** Ciò posto, occorre pertanto tornare indietro nel tempo e scandagliare l'attività del precedente consesso criminale 'ndranghetistico attivo negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta del secolo scorso - il cosiddetto gruppo JJ. -, al quale appartenevano pure i fratelli P. e O.

I giudici italiani che si sono occupati del gruppo dei N. - palesatosi dopo che P. e O. avevano terminato di scontare la loro condanna a seguito della loro appartenenza al gruppo JJ. - si sono pronunciati pure sulla natura del gruppo JJ. e del nesso di contiguità dell'organizzazione dei N. con la precedente compagine criminale, di cui - così i magistrati italiani - la cosca dei N. ha di fatto ripreso le medesime attività criminali, con l'accento sulle estorsioni, sull'usura, sul traffico di armi e sul narcotraffico (sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 2016 in re P., p. 18.1.80528). Al riguardo, va rilevato come la cosca JJ. operasse nel Milanese a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso e abbia continuato a farlo fino all'intervento degli inquirenti italiani, occorso a partire dal giugno 1995, per quanto attiene al capobanda R. (p. 18.1.4296), e all'inizio del 1996, per quanto attiene a P. e O. (p. 18.1.4299). Le attività del gruppo JJ. sono parimenti e precipuamente descritte con dovizia di particolari dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale, nella sua sentenza del 19 maggio 1998, confermata in appello (p. 18.1.4288 e segg.), pronuncia relativa alla procedura penale allora in essere nei confronti dei componenti la cosca JJ. L'associazione capeggiata da R. risultava finalizzata al traffico di stupefacenti nella zona nord di Milano, con avvio dell'attività criminale all'inizio degli anni '80, poi protrattasi sino all'intervento degli inquirenti (p. 18.1.4327 e segg., p. 18.1.4337). I giudici italiani di primo grado del processo in re R. e consorti proseguono constatando come i fratelli P. e O. abbiano preso parte all'associazione in modo continuativo, praticamente dall'origine della stessa, e abbiano assunto, nel corso degli anni, un ruolo sempre più incisivo nella stessa, affiancando il capo nei momenti più delicati (p. 18.1.4345 e segg., p. 18.1.4358). Dalla pronuncia di prima istanza in re R. si evince parimenti come il narcotraffico interessasse quantitativi molto importanti e guadagni illeciti ingentissimi, una parte rilevante dei quali ottenuti in

contanti, modalità peraltro tipica nell'ambito del narcotraffico (p. 18.1.4352 e seg., p. 18.1.4400). In un'intercettazione telefonica fatta propria dal Tribunale di Milano nella sentenza in re R., lo stesso O. si lamentava del fatto di dover pagare 5-6 affitti e di spendere in tal modo vari milioni di vecchie lire italiane al mese (p. 18.1.4389 e seg.). Al momento del suo arresto, KK., un componente la cosca, è stato trovato in possesso di ITL 50 mio. (p. 18.1.4296). E sono gli stessi giudici di primo grado del processo R. a concludere che "(...) *l'unico dato certo ed incontestabile è dato dallo svolgimento da parte degli imputati di traffici di droga di ingentissima consistenza, necessariamente correlati ad ingentissimi illeciti guadagni, parte certamente minimale è data dalle somme oggetto di sequestro che, pertanto, vengono confiscate*" (p. 18.1.4400).

4.4 Questo Collegio ha preso di riflesso atto che le attività illecite a cui si dedicavano P. e O. durante la loro appartenenza all'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico di JJ. - vale a dire negli anni Ottanta del secolo scorso e fino al loro arresto all'inizio del 1996 - era intesa, organizzata, strutturata, poliedrica e generante ingentissime disponibilità di denaro contante.

4.5 Ciò posto, la scrivente Corte si è chinata su eventuali fonti di reddito - in capo a P., O., J. e D.- di origine lecita, che potessero allora giustificare l'alimentazione, specie in denaro contante, del cifrato BB. nonché del conto precedente II.

4.5.1 In punto allo svolgimento di attività lavorative - lecite - e alla ricorrenza di un suo reddito - lecito - in capo a P. e O. all'epoca della loro appartenenza alla consorceria JJ., i giudici di prima istanza del processo in re R. e consorti rilevano come non è stata provata l'eventuale sussistenza di introiti da attività professionali lecite e la consistenza degli stessi (p. 18.1.4400). Sempre nell'alveo del procedimento R., la Corte d'appello di Milano - nella sua sentenza del 23 settembre 1999 in re P. e O. (p. 18.1.4173 e seg.) - rileva anch'essa come un'attività professionale lecita da parte dei predetti non sia stata provata.

4.5.2 Questo Collegio ha altresì scandagliato l'eventualità di un'origine lecita dei fondi confluiti su BB. anche in capo a J. e a D., non appartenenti alla cosca JJ.

Per quanto attiene alla posizione di J., al quale apparterrebbero, secondo la moglie D. (p. 13.4.84), i valori patrimoniali pervenuti su BB., giova rilevare che egli è definito quale "artigiano" negli atti pubblici del 19 marzo 1992 e del 22 luglio 1993, concernenti la società "LL.", nella cui compagine societaria v'erano, oltre a J., anche il fratello P. e la cognata GG., moglie di O. e futura procuratrice sul conto BB., così come su II. (p. 13.4.132 e segg.).

Al riguardo, va rilevato come D. - classe 1970 - abbia conosciuto in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito J. - classe 1966 -, col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). D. è titolare di un diploma in ragioneria e dispone di conoscenze scolastiche della lingua inglese (p. 13.4.14). Al momento dell'apertura di BB. nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 25 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel citato autolavaggio, e la moglie che disconosce la riconduzione economica alla sua persona dei valori pervenuti in quel periodo su BB. D., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto BB. dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all'apertura del cfrato BB., con D. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.).

Alla Corte non è neppure sfuggito il fatto che, mentre J., sempre indicato da D. quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su BB., ne ha invece GG., socia, unitamente a P., di J. nell'autolavaggio, la cui vendita è temporalmente situata dalla stessa D. verso il 1997, due anni dopo l'apertura e l'alimentazione di BB. (p. 13.4.14).

L'alimentazione di BB., del resto, mal si concilia con il versamento dei risparmi asseritamente provento dell'attività di J., allora giovane contitolare di un autolavaggio. In effetti, vi sono, nel periodo gennaio-agosto 1995 - vale a dire prima dell'arresto di P. e O. nel 1996 -, versamenti per cassa per oltre 1 mia. ITL, modalità incompatibili con un'attività lecita, e finanche con un nero fiscale, liquidità che, del resto, la sola attività dell'autolavaggio ben difficilmente avrebbe potuto generare. Questa Corte non ha mancato inoltre di rilevare come il fratello P., esponente di spicco della malavita di stampo 'ndranghetistico senza provata attività lecita, fosse associato alla società gerente l'autolavaggio e come la stessa gravitasse di riflesso attorno all'organizzazione criminale allora capeggiata da R., le cui attività producevano nel periodo antecedente e concomitante all'alimentazione di BB. cospicue liquidità a seguito del narcotraffico.

Questa Corte rileva al riguardo come fosse per l'appunto l'attività principale del gruppo JJ. - il narcotraffico, e in particolare lo spaccio - a generare, per sua natura, grande disponibilità di contante, elemento compatibile, a livello di rapporto causale, inteso nella sua globalità, con l'alimentazione in contanti di BB. nella prima metà del 1995, relazione rimasta anche in seguito nella disponibilità e sotto il controllo dei fratelli N. Relazione bancaria formalmente intestata, come già detto, a D., moglie di J., e con procura a GG., moglie di O.

4.6 Lo scrivente Collegio ritiene pertanto che i crimini a monte - di cui al narcotraffico - sono da considerare crimini alla luce dell'ordinamento elvetico e sono stati

commessi nell'ambito dell'organizzazione JJ. e tale narcotraffico abbia generato quell'ingentissima liquidità alla base dell'intera alimentazione in valori patrimoniali pervenuti su BB.

Alla luce dei riscontri giudiziari italiani riguardanti il procedimento per il gruppo JJ., questa Corte ha maturato il convincimento che le disponibilità finanziarie in capo a P. e O. nel corso degli anni '80 e nella prima metà degli anni '90 derivavano dagli ingenti guadagni del narcotraffico in seno al consesso criminale capeggiato da R. Questo Collegio ha anche preso atto del fatto che attività professionali lecite dei fratelli N. sono state escluse dai giudici italiani. Pure O. non esercitava all'epoca un'attività lecita in grado di generare, e in così poco tempo, simili disponibilità in contanti. I giudici italiani di primo grado hanno altresì rilevato come solo una minima parte dei guadagni illeciti conseguiti col narcotraffico potesse allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria (p. 18.1.4400). Infine, anche una riconduzione economica a J. deve essere esclusa (v. supra, consid. III.4.5.2).

- 4.7** Anche se l'origine criminosa è indiretta, il Collegio considera dato un rapporto causale naturale e adeguato tra l'attività professionale esclusivamente illecita della cosca 'ndranghetistica JJ. - in cui i fratelli P. e O. rivestivano ruoli apicali - considerata nella sua globalità - e includente pure l'autolavaggio formalmente gestito da J. - e i valori patrimoniali alla base dell'alimentazione di BB.
- 4.8** Alla luce delle legislazione svizzera in materia di traffico di stupefacenti, è parimenti dato il requisito della doppia punibilità astratta.
- 5.** Lo scrivente Collegio si è in seguito chinato sulla questione della prescrizione o meno delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che, come rilevato supra (consid. III.2.6), non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l'atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305^{bis} CP. In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all'estero, l'ordinamento straniero risulta determinante per l'apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace la pretesa confiscatoria estera.
- 5.1** Con mente ai requisiti giurisprudenziali sviluppati dall'Alta Corte (v. supra, consid. III.2.6.1), questo Collegio si è chiesto se, al momento degli atti vanificatori rimproverati dal magistrato requirente, lo Stato italiano potesse vantare pretese confiscatorie, sgorganti dall'ordinamento italiano, sui valori patrimoniali generati dai crimini a monte, con particolare attenzione a quelli generati dalle attività criminali in seno alla cosca JJ. (v. supra, consid. III.4).

5.2 La scrivente Corte ha vagliato l'assetto confiscatorio sviluppato dall'ordinamento italiano, con particolare riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 CPI, alla confisca prescritta dall'art. 416 *bis* CPI, alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (per brevità: codice antimafia) di cui al Decreto legislativo italiano (per brevità: d.l.) del 6 settembre 2011, n. 159 (in seguito: d.l. 159/2011), nonché all'assetto confiscatorio instaurato dall'art. 12 *sexies* del d.l. n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito nella l. n. 356 dell'8 luglio 1992 (in seguito: d.l. 306/1992).

5.2.1 Con mente all'assetto confiscatorio previsto nel corpo stesso del Codice penale italiano, e di cui agli art. 240 e 416 *bis* CPI, è d'uopo dapprima rammentare l'assetto normativo medesimo.

L'art. 240 CPI, il cui margine riporta "Confisca", recita quanto segue:

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 *sexies*, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1 bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

L'art. 416 *bis* CPI, il cui margine riporta "associazione di tipo mafioso anche straniera", recita quanto segue:

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'art. 240 CPI rappresenta il modello classico di confisca, trattandosi della figura generale di misura di sicurezza patrimoniale, applicabile nel processo penale, ed avente carattere facoltativo (quando si tratta del prodotto, del profitto o degli strumenti del reato), ovvero obbligatorio (quando si tratta del prezzo del reato o di cose intrinsecamente criminose). In questo secondo caso, la confisca può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione. La limitata efficacia ablativa di questo modello tradizionale di confisca discende dal nesso di pertinenzialità della cosa rispetto ad una determinata fattispecie delittuosa (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, 2010, p. 11 e segg.).

L'ipotesi speciale di confisca obbligatoria disciplinata dal settimo comma dell'art. 416 *bis* CPI rappresenta la misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria in tema di delitto associativo di stampo mafioso. Dette disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre al soggetto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, *Commentario breve al Codice penale*, 2016, p. 1931, nota IX.2 ad art. 416 *bis*). Detta misura ablativa si applica pure ai beni di cui il soggetto condannato abbia il controllo

diretto o indiretto (anche se intestati fittiziamente a terzi estranei), ove si intende con ciò tutti i beni in cui si concretizzano le utilità indebite realizzate dall'associazione attraverso l'attuazione del suo ampio programma criminoso, comprensivo di una pluralità di reati-fine direttamente produttivi di arricchimento illecito; la confisca si estende a qualsiasi reinvestimento successivo dei profitti delittuosi (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 17 e seg.).

- 5.2.2** Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice antimafia di cui al d.l. 159/2011, giova anzitutto rilevare come in detto Codice confluiscono, tra l'altro, precedenti sforzi legislativi risalenti al 1956 (legge n. 1423 del 27 dicembre 1956) e al 1965 (legge n. 575 del 31 maggio 1965) (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1216, ad post. art. 240).

L'art. 24 comma 1 del Codice antimafia, il cui marginale riporta "Confisca" recita quanto segue:

Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

Le disposizioni sulla confisca dei beni sono raccolte nell'art. 24 del Codice antimafia, il quale conferma i presupposti richiesti dalla previgente normativa (di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965) per addivenirsi allo spossessamento nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione; vale a dire i soggetti destinatari delle misure personali applicate dall'autorità giudiziaria, in particolar modo coloro i quali sono indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 *bis* CPI (MALAGNINO, Il Codice antimafia, 2011, p. 72, 51, 12). La confisca ai sensi del Codice antimafia è possibile sia di beni che, all'esito del procedimento di prevenzione, risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, sia dei beni che appaiono sproporzionati al reddito del soggetto, purché in tal ultimo caso egli non ne riesca a provare la legittima provenienza (MALAGNINO, op. cit., p. 72). In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal soggetto interessato, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di

reato. Le disposizioni sulla confisca mirano dunque a sottrarre alla disponibilità del soggetto anche tutti i beni che siano - con mente alla pertinenzialità - frutto di attività illecita o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno del tipo mafioso. Al riguardo, è dunque sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, senza che con ciò si debba provare il nesso casuale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1292, nota V.1 ad post. art. 240). Di interesse per l'applicazione del provvedimento ablativo è ogni tipo di bene, anche di quelli conseguiti in periodo antecedente all'inizio dell'appartenenza dell'interessato al sodalizio mafioso, purché i medesimi costituiscano presumibile frutto d'attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero ricorra la variante della sproporzione con redditi d'attività lecite. Sempre in tema di appartenenti ad associazione di stampo mafioso, i beni acquisiti dal sottoposto alla misura prima della richiesta della sua applicazione possono essere oggetto di confisca (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1291, nota IV.1, p. 1295, nota VII.1 e 3 ad post. art. 240). L'intervento ablativo è legittimo anche laddove l'intestazione formale a terzi soggetti risulti smentita da elementi contrari atti ad ascrivere la disponibilità sostanziale in capo al sottoposto alla misura (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1296, nota VIII.1 ad post. art. 240).

5.2.3 L'assetto confiscatorio codificato nell'ordinamento italiano contempla inoltre l'istituto della cosiddetta "confisca estesa" prevista dall'art. 12 *sexies* del d.l. 306/1992, col marginale "Ipotesi particolari di confisca", i cui comma da 1 a 2 *quater* vengono riportati qui di seguito:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il

condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Lo scopo precipuo di tale ipotesi ablatoria è da ricercare nella volontà del legislatore italiano di attuare una strategia di lotta alla criminalità organizzata e contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell'economia, prevedendo segnatamente una misura di sicurezza patrimoniale, ancorandola alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. L'affinità tra la confisca speciale in esame e la confisca quale misura di prevenzione antimafia è assai palese, ritenuto come il provvedimento ablatorio oggetto dello scandaglio si colloca su una linea di confine, con la confisca in funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale.

Tale aspetto si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore italiano ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici di contiguità "mafiosa" (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385). Questa ipotesi di confisca obbligatoria ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, e presuppone la condanna del soggetto per taluno dei reati-presupposto tassativamente indicati dalla norma, tra cui rientrano anche l'associazione di tipo mafioso e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* CPI. Sul piano della relazione tra il soggetto e il bene, la norma attribuisce rilievo non solo al concetto di titolarità, ma anche di "disponibilità a qualsiasi titolo", ovvero anche per il tramite di una "interposta persona fisica e giuridica" (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 19 e seg.). L'area di applicazione della confisca in parola è descritta facendo riferimento ai beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza ed abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito ed alla propria attività economica. Risulta quindi irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato che ha formato oggetto del processo di cognizione (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 20). La Suprema Corte italiana ha statuito che, in materia di criminalità organizzata, la confisca ex art. 12 *sexies* d.l. 306/1992 può essere disposta non solo dal giudice della cognizione ma anche, successivamente, dal giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385).

- 5.3** Nel caso in esame, e con mente ai valori patrimoniali confluiti sul cifrato BB., giova anzitutto ricordare (v. *supra*, consid. III.4.3) come le attività del gruppo JJ. siano state oggetto di una pronuncia passata in giudicato. In effetti, la sentenza del 19 maggio 1998 del Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale (p. 18.1.4288 e segg.), è stata confermata in appello. Le condanne irrogate nei confronti dei componenti il gruppo 'ndranghetistico facente capo a R. sono di riflesso divenute irrevocabili, circostanza che concerne peraltro anche le posizioni di P. e O. Parimenti assodate sono le considerazioni dei giudici della cognizione italiani quanto alla portata e alla natura delle attività illecite del gruppo criminale, comportanti un esteso ed estremamente lucrativo traffico di stupefacente, generante cospicue disponibilità in denaro, delle quali - come i giudici stessi, pienamente consapevoli di ciò, sottolineano (p. 18.1.4400) - solo una minima parte poteva allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria di merito.
- 5.4** Ne segue che è in ciò evincibile quel nesso di pertinenzialità fra il traffico di stupefacenti e l'illecito guadagno da questi prodotto e i valori patrimoniali

pervenuti su BB. e anch'essi sgorganti da dette attività illecite a cui si dedicava allora il gruppo JJ. ed i suoi componenti. Quel nesso di pertinenzialità che induce la scrivente Corte a ritenere che le autorità italiane potrebbero senz'altro far capo a tutti gli istituti ablativi illustrati nei precedenti considerandi, primi fra tutti quelli ancorati negli art. 240 o 416 *bis* CPI, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel codice antimafia di cui al d.l. 159/2011.

- 5.5** Questo Collegio considera che pure l'istituto ablativo di cui all'art. 12 *sexies* del d.l. 306/1992, la cui procedura può essere instaurata anche dopo il giudizio di cognizione, davanti al giudice dell'esecuzione, potrebbe entrare in linea di conto ancorché il nesso di pertinenzialità dei valori oggetto di un provvedimento ablatorio con un ben individualizzato crimine non sia richiesto. Ciò non toglie l'interesse, in casu, di detto istituto confiscatorio ritenuto come la misura di sicurezza patrimoniale in parola è ancorata alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. Ciò è in effetti il caso nella presente fattispecie, che vede P. e O. condannati per tali reati d'allarme sociale a seguito della loro affiliazione all'associazione 'ndranghetistica portante il loro nome (v. supra, consid. II.3.1).
- 5.6** La scrivente Corte ne conclude che, secondo l'ordinamento italiano, permane una pretesa confiscatoria della Repubblica Italiana, pretesa per l'attuazione della quale la Svizzera concederebbe a tutt'oggi assistenza giudiziaria a detto Stato estero.
- 5.6.1** La recente giurisprudenza in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale conforta questo Collegio in tale conclusione. In effetti, il Tribunale federale ha statuito, nella sua sentenza 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 5, che l'assistenza giudiziaria andava concessa all'Italia in presenza di valori patrimoniali denotanti un nesso di pertinenzialità con fattispecie associative occorse all'estero, per cui il diritto alla confisca sarebbe sussistito, fatta la dovuta trasposizione, anche secondo il diritto svizzero in forza dei combinati art. 260^{ter} e 72 CP (v. pure la sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.302 del 2 giugno 2016). Diversamente dal soggetto interessato dalla procedura d'assistenza di cui alla pronuncia testé citata dell'Alta Corte, nel caso che qui ci occupa, tutti i fratelli N. - P., O. e J. - sono stati condannati in Italia per associazione di tipo mafioso, trasponibile, nel nostro Paese, in un'ottica di doppia punibilità astratta, all'art. 260^{ter} CP, con la conseguenza di render applicabile l'art. 72 CP. Al riguardo, la scrivente Corte sottolinea che si tratta in effetti in casu pur sempre di valori patrimoniali che sono provento di reato a seguito dell'attività del consesso JJ. e che sottostanno al controllo dell'organizzazione dei N., entrambe

riconducibili, allora come oggi, alla stessa e medesima cosca di riferimento calabro.

- 5.7** In conclusione, le condotte riconosciute infra (consid. III.6 e segg.) erano pertanto vanificatorie ex art. 305^{bis} CP poiché secondo l'ordinamento straniero permaneva e permane tuttora una pretesa confiscatoria di quest'ultimo Stato - in casu della Repubblica italiana - e la Svizzera concederebbe al riguardo assistenza giudiziaria all'Italia per l'attuazione della sua pretesa confiscatoria, come già rilevato (v. consid. III.5.6.1).

Tale conclusione a cui giunge lo scrivente Collegio è del resto in consonanza con le strategie ablatorie poste in essere nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata - quali la 'ndrangheta -, e che sono finalizzate a contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell'economia, tendenti in particolare ad evitare che, col trascorrere degli anni, simili organizzazioni criminali possano tesaurizzare i proventi illeciti e divenire viepiù perniciose.

- 6.** Questo Collegio ha in seguito esaminato, in capo a A., il requisito della consapevolezza esatto dalla giurisprudenza, di cui supra, consid. III.2.7, con mente ai capi d'accusa concernenti i valori patrimoniali pervenuti in origine sulla relazione cifrata BB., di cui ai rimproveri 1.1.2.1-6, 17 e 21.
- 6.1** Detti rimproveri sono stati ammessi da A., da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.5); ammissioni, quelle occorse durante l'istruttoria preliminare e dinanzi a questa Corte, che il giudice del merito è nondimeno chiamato a vagliare alla luce dei presupposti di cui all'art. 160 CPP.
- 6.1.1** In presenza di un imputato reo confesso quale A., questo Collegio è in effetti chiamato ad esaminare l'attendibilità della confessione, con particolare riguardo al grado di precisione con cui vengono descritte le circostanze della fattispecie.
- 6.1.2** In sede di pubblico dibattimento (p. 129.930.5), ma ancor prima e più compiutamente in sede d'inchiesta ad opera del pubblico ministero a seguito del versamento agli atti del memoriale di A. (p. 16.1.246 e segg., p. 16.1.255 e seg., p. 13.1.423 e segg., p. 13.1.432 e seg., p. 13.1.505), A. ha avuto modo di circostanziare il proprio apporto alle fattispecie di cui ai punti dell'atto d'accusa poc'anzi citati, sottolineando in particolare come i valori patrimoniali gli fossero stati consegnati da quelli che egli già sapeva essere esponenti di spicco della cosca dei N.
- 6.1.3** L'esame della confessione di A. induce lo scrivente Collegio a ritenere la stessa attendibile, con particolare riguardo al grado di precisione e alla costanza con cui

vengono descritte le circostanze delle singole fattispecie descritte nei capi d'accusa 1.1.2.1-6, 17 e 21, operazioni che A. ammette essere a lui riconducibili. La Corte rileva come la confessione di A. dia peraltro altresì contezza del fatto che egli abbia agito con consapevolezza e volontà, dunque in modo intenzionale.

- 6.2** Quanto precede include pure la prova quanto alla provenienza criminale, di cui A. era consapevole, degli averi patrimoniali oggetto dei rimproveri di cui ai capi d'accusa in parola. In effetti, A. disponeva allora di tutti gli elementi - primo fra tutti la consapevolezza quanto alla caratura mafiosa dei N. - per correttamente valutare l'origine criminale di detti valori, controllati da detta cosca e, a non poterne avere dubbi, sgorganti dalle molteplici attività illegali alle quali si dedicava l'organizzazione criminale dei N., spessore criminale e attività dei quali erano allora già note a A. (v. supra, consid. II.5; p. 129.939.7 e seg.). Al riguardo, si evince anche dalle restanti tavole processuali - segnatamente dalle pronunce italiane riguardanti i fratelli P., O. e J. (v. supra, consid. II.3.1) - che la consorteria dei N. coltivava attività ingeneranti rilevanti disponibilità finanziarie, vale a dire il narcotraffico e l'usura, qualificabili quali crimini ex art. 10 cpv. 2 CP.

Ne segue che A. sapeva, o doveva perlomeno ben presumere, che i valori patrimoniali in pancia a BB., così come quelli di cui alle polizze assicurative di P. e O., erano di pertinenza di una cosca 'ndranghetistica, ovverossia di origine criminale.

- 6.3** La natura stessa degli atti imputati a A. sub 1.1.2.1-6, 17 e 21 dà inoltre contezza del carattere vanificatorio degli stessi, ricorrendo in casu atti interruttivi della traccia documentale o comunque suscettibili di frustrare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (v. supra, consid. III.2.1).
- 6.3.1** Per ciò che attiene alla fattispecie di cui al capo d'accusa 1.1.2.1, trattasi di un'operazione contraddistinta dalla dazione brevi manu di denaro contante, operazione che, per sua natura, interrompe la traccia documentale.
- 6.3.2** Per ciò che concerne il punto 1.1.2.2, trattasi di un bonifico in entrata sul conto intestato a A. presso la banca G., in provenienza dal conto intestato alla società di servizi E. della banca F., vale a dire a un intestatario diverso da quello del conto del destinatario e dunque potenzialmente idoneo a vanificare il ritrovamento e la confisca degli averi patrimoniali in parola.
- 6.3.3** Con mente al complesso fattuale 1.1.2.3, trattasi parimenti di un bonifico occorso dal conto di un intestatario, A., a quello di un altro, vale a dire il notaio incaricato

della rogazione dell'atto di compravendita sull'immobile di Via V. a Chiasso, operazione che non è giunta in porto.

- 6.3.4** In punto al capo d'accusa 1.1.2.4, l'idoneità vanificatoria dell'operazione in parola è insita nel cambiamento di titolarità formale sui conti di provenienza e di arrivo così come nel mutamento di avente diritto economico, in partenza A. e, sul conto di arrivo, la società di servizi MM. SA, riconducibile a B.
- 6.3.5** Il capo d'accusa 1.1.2.5 è relativo a un bonifico occorso a debito della società di servizi MM. SA sul conto di una società terza in Italia, la DD. S.r.l, con relazione in essere presso la banca NN. Il flusso di valori patrimoniali è transfrontaliero ed è idoneo a vanificare la ricerca e la confisca dei valori patrimoniali alla luce della mancata identità a livello di titolarità formale sui conti e di proprietà economica sui valori trasferiti.
- 6.3.6** Con mente ai complessi fattuali di cui ai capi d'accusa 1.1.2.6 e 1.1.2.17, trattasi anche in caso di un bonifico che vede, con riferimento alle relazioni di provenienza e di destinazione, un mutamento di titolarità così come di avente diritto economico.
- 6.3.7** La fattispecie di cui al rimprovero 1.1.2.21 interessa invece un mutamento nella natura del valore patrimoniale in parola, con la vendita di un immobile e la creazione di un surrogato nel prezzo di compravendita.
- 6.3.8** Ne segue che le operazioni rimproverate a A. rivestono carattere potenzialmente vanificatorio.
- 6.4** Nel caso di A., la Corte ha pure ravvisato la ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro, perpetrato in forma ripetuta, così come alla confessione di A., ritenuta costante e credibile.

La variante del caso grave non è stata dedotta in accusa e non ricorre neppure nell'atto d'accusa una descrizione dei fatti che avrebbero potuto indurre questo Collegio ad ipotizzare una riserva in tal senso ex art. 344 CPP.

- 6.5** A. è dunque autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP.
- 7.** La Corte ha di seguito scandagliato la posizione di B. in punto alla presenza di dolo nell'accezione esatta dalla giurisprudenza dell'Alta Corte (v. supra, consid. III.2.7).

7.1 Al riguardo, giova rammentare che, come sviluppato nella giurisprudenza illustrata sub consid. III.2.7, è sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l'origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito.

7.2 Nel caso che ci occupa, B. inizia ad occuparsi del conto BB. allorché la titolare del conto, accompagnata da terze persone - J. e P. rispettivamente A. -, si rivolge a lui per trovare la relazione di cui nei decenni aveva perso le tracce (p. 13.02.10 e segg.). Si trattava di una circostanza inusuale, anche se di per sé non anomala, alla luce del fatto che la titolare stessa, e non un familiare o un erede, era alla ricerca della propria relazione bancaria, oltretutto accompagnata da terze persone, famigliari e non.

Questo Collegio non ha però ritenuto che tale fattispecie fosse, già di per sé, un elemento esterno rivelatore - una "red flag" - nel senso della giurisprudenza già evocata (v. supra, consid. III.2.7).

Ne è seguito il ritrovamento di BB. dopo il reperimento delle modalità di finanziamento delle polizze assicurative di P. e O. da parte del conto BB., formalmente di D., moglie di J., circostanza che crea giocoforza un nesso fra BB. e le polizze nonché fra D. e P. e O.

Un indizio esteriore avrebbe invero già dovuto indurre B. - fiduciario finanziario e commercialista, iscritto agli appositi albi (p. 129.930.40) - a riflettere maggiormente circa gli intrecci d'interessi e di titolarità economica in punto ai valori patrimoniali di BB. e al finanziamento delle polizze assicurative da parte del conto bancario (p. 13.2.29). Tale "red flag" è rappresentata dalla procura conferita alla OO. SA a firma P., datata 4 maggio 2012 (reperibile nella documentazione sequestrata presso l'assicurazione CC., v. p. 7.4.1.2.8) nonché dal desiderio di D., ma anche di P. e O., di liquidare il conto BB. - appena ritrovato - rispettivamente le polizze dell'assicurazione CC. per convogliare altrove gli attivi (v. p. 13.2.34). Il carattere inusuale di tali desiderata risiedeva, da un lato, nel fatto che un periodo di accelerazione su più fronti faceva seguito a oltre 15 anni

di inattività di BB. e, dall'altro, che le polizze assicurative venivano riscattate, per poi far confluire tutti gli attivi su di una società di servizi - PP. Ltd. (v. lo schema riassuntivo a p. 11.1.287) - a Dubai.

- 7.3** B., dal canto suo, ha sempre sostenuto che tale dinamica, che si inseriva peraltro in un determinato contesto storico, non era atta a suscitare in lui dubbi di sorta, trattandosi di valori patrimoniali di D., il cui conto BB. aveva finanziato i premi assicurativi (p. 129.930.45 e seg.). Riconduzione economica, quella a D., che, secondo B., spiegava le ragioni di una concentrazione su PP. Ltd. dei valori patrimoniali complessivi (p. 129.930.46). La struttura che segue la liquidazione di BB., delle polizze di CC., e che vede il coinvolgimento di PP. Ltd. e, poi, di QQ. e di E., era stata sviluppata da B. stesso, come egli ha avuto modo di confermare, da ultimo in sede di audizione dibattimentale (p. 129.930.48).
- 7.4** L'uscita dall'assicurazione CC. dei valori di riscatto verso PP. Ltd., di cui all'ordine di bonifico su PP. Ltd. a firma P., menziona gli estremi della società di Dubai e indica, quale causale, "debito verso ditta/società" (p. 7.4.1.3.16). Stessa causale "a copertura prestito presso la società" assiste l'ordine di bonifico su PP. Ltd. a firma di O., datato 21 giugno 2012 (p. 7.4.2.3.16).
- 7.5** In occasione di tali bonifici su PP. Ltd., in una email del 6 giugno 2012 B. indica all'assicurazione CC., come egli afferma "nel merito della pratica di compliance", la causale da impiegare per P., risiedente nell'indicazione "*rimborso di un prestito che il suo cliente ha contratto con PP. Ltd, società che in passato so aver finanziato la famiglia N.*" (p. 12.1.95). In quel frangente, B. sa perfettamente di essere interpellato dalla compagnia assicurativa CC. nel quadro della pratica compliance, il cui espletamento riveste, a mente di questa Corte, carattere eminentemente sostanziale che non può ridursi ad un mero esercizio di stile per rasserenare il servizio compliance di un intermediario finanziario svizzero. Nel corso della sua audizione dibattimentale, B. ha confermato che non si trattava per nulla della causale effettiva (p. 129.930.129 e seg.).

Questo Collegio ritiene che in ciò sia ravvisabile una violazione, da parte di B., fiduciario finanziario e commercialista, dei doveri di diligenza in ambito di legislazione antiriciclaggio che gli incombevano quale intermediario finanziario ex art. 2 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) e responsabile, all'epoca, della concezione e dell'implementazione dell'architettura dei flussi finanziari verso PP. Ltd. In effetti, lo scrivente Collegio ritiene che il retroscena economico deve essere veritiero, non solo quello accertato dall'intermediario finanziario, ma pure quello che egli

sostiene di fronte ai servizi di un istituto, di credito o assicurativo ex art. 2 LRD, preposti alla vigilanza in ambito di obblighi antiriciclaggio.

La Corte ha nondimeno ritenuto che tale violazione, comunque presente, non potesse ancora - da sola - rivestire quel carattere di "gravità" richiesta dalla giurisprudenza dell'Alta Corte (di cui supra, consid. III.2.7), tale da poter ingenerare *la* prova dell'insorgenza quanto alla consapevolezza dell'origine criminale dei valori patrimoniali, e ciò alla luce del fatto che pure un altro intermediario finanziario - la compagnia d'assicurazione - permaneva anch'esso garante dell'accurato accertamento del retroscena economico. Tant'è che, nella sua poc'anzi citata email del 6 giugno 2012, B. aggiunge, rivolgendosi al consulente assicurativo CC., che *"gli elementi di tale finanziamento non sono a me noti"* e *"non ho ulteriori elementi da fornirle nel merito di questa operazione essendo che questa non fa capo né a me né alla mia struttura"*. Cionondimeno, questo importante episodio va ad aggiungersi agli altri elementi esteriori già menzionati.

7.6 Il bonifico da PP. Ltd. - formalmente riconducibile a D. - su QQ. - pure formalmente riconducibile alla stessa - si inserisce nel solco della disposizione di averi patrimoniali formalmente di pertinenza di D. (p. 16.2.1045; v. lo schema riassuntivo a p. 11.1.287). Questo Collegio non ha ritenuto tale operazione alla stregua di un elemento esteriore ai sensi della citata giurisprudenza.

7.7 A mente di questa Corte, la soglia critica - vale a dire la concentrazione di singoli elementi esteriori che, valutati nel loro insieme e in base alle regole d'esperienza, permettono a questo Collegio di inferire che B. ha sì accettato l'evento illecito nel caso che si produca - è infine raggiunta negli ultimi giorni del mese di luglio 2012 in occasione del bonifico sulla rubrica A. presso la banca F. a partire da conto di PP. Ltd presso la banca RR. È a questo punto che la Corte intravede la goccia che fa traboccare il vaso e palesa il dolo eventuale.

L'operazione in parola si configura quale un accredito sulla rubrica A. del conto intestato a E. presso la banca F. a Lugano (p. 7.6.3.10.1), conto sul quale B. poteva disporre con diritto di firma individuale, la società E. essendo una persona giuridica facente comunque capo, dal punto di vista operativo alla sua struttura professionale (p. 7.6.3.3.1 e segg., p. 13.2.141, p. 129.930.057, p. 13.2.308 e segg.; v. altresì infra, consid. IV.3, per ciò che attiene alla fatturazione a detta società ad opera di L. SA).

La Corte ha dapprima rilevato come tale operazione non fosse in consonanza con le dichiarate finalità di trasferire i fondi alle Bahamas, la destinazione in casu essendo, dopo Dubai, non le Bahamas, ma nuovamente la Svizzera nell'arco di

poco tempo (p. 129.930.45 e seg.). Paese, il nostro, in cui l'importo di oltre mezzo milione di franchi giunge nuovamente dopo averlo lasciato una ventina di giorni prima (v. lo schema riassuntivo a p. 11.1.287).

La Corte ha altresì rilevato che, improvvisamente, la titolarità economica fino a quel frangente costantemente asserita da B. - vale a dire "D." - muta in "A.", il quale viene da B. indicato alla banca F. quale avente diritto economico della creanda rubrica "A." della relazione di E. presso tale istituto di credito. In effetti, il formulario A del 27 luglio 2012 è firmato da B. e non da terze persone, come B. stesso ammette nella sede dibattimentale (p. 7.6.3.3.51, p. 129.930.50). E le informazioni fornite alla banca F. nel quadro della plausibilizzazione dell'operazione, e di cui alla nota interna della banca F. del 31 luglio 2012 (p. 7.6.3.6.4) originano da B., come questi ha confermato, da ultimo in sede di audizione dibattimentale (p. 129.930.50). Le informazioni fornite al compliance dell'istituto bancario elvetico F. circa il retroscena economico sono le seguenti: *"La rubrica sarà utilizzata per l'accredito di fr. 500'000.-- circa derivanti dalla restituzione di un prestito erogato dal BO [beneficial owner]"* (p. 7.6.3.6.4). B. ha dichiarato di non avere esperito scandagli quanto alla reale esistenza e consistenza di tale credito, a suo dire vantato da A. nei confronti di SS. (p. 129.930.49). Il retroscena economico non è stato, in altre parole, minimamente acclarato ad opera di B., cui incombeva lo scandaglio LRD sulla rubrica A. del conto E. presso la banca F. Con mente agli art. 2 e 4 LRD, trattasi di una violazione decisamente grave dei suoi doveri di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, non da ultimo anche alla luce degli indizi di riciclaggio di denaro elencati in calce all'ORD-FINMA dell'8 dicembre 2010, vigente al momento delle operazioni in parola.

Dette indicazioni scorrette quanto all'origine del denaro pervenuto sulla rubrica A. del conto E. presso la banca F., sommata ai precedenti elementi esteriori e sulla scorta delle regole di esperienza, inducono questa Corte a ritenere che è a quel momento - negli ultimi giorni del mese di luglio 2012 - che il fascio di elementi esteriori si soda a tal punto che è dato riconoscere in B. la consapevolezza quanto all'origine criminale dei fondi già su BB. rispettivamente sulle polizze dell'assicurazione CC.

7.8 Questo Collegio è giunto alla conclusione che il dolo eventuale sia ravvisabile in capo a B. a partire dagli ultimi giorni di luglio 2012, dunque a decorrere dalla condotta di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.6 (compresa), dolo eventuale che permane temporalmente sino alla condotta 1.2.1.2.27 (compresa).

8. La Corte ha poi proseguito il proprio scandaglio chinandosi sul capo d'accusa 1.2.1.1, il cui complesso fattuale porta su di un preteso riciclaggio di denaro ex art. 305^{bis} CP in cui sarebbe incorso per omissione B. in forza della sua posizione di garante, e ciò dal 12 luglio 2012 al 1° aprile 2014. Al punto 1.2.1.1 non seguono capi d'accusa che potrebbero meglio illustrare e circostanziare, conformemente al principio accusatorio, i complessi fattuali in cui vi sarebbe stata commissione per omissione. Il rimprovero speculare alla commissione per omissione si riscontra nel capo d'accusa successivo (1.2.1.2) che, invece, si sviluppa nei rimproveri di cui ai punti 1.2.1.2.1-27 dell'atto d'accusa, vale a dire per il medesimo lasso di tempo durante il quale B. avrebbe anche - secondo l'accusa - agito per commissione.

8.1 Al riguardo, questo Collegio ha anzitutto rilevato come la descrizione del complesso fattuale dedotto in accusa sub 1.2.1.1 rivesta carattere generico e globale, ingenerando una certa qual tensione con mente ai requisiti posti dalla massima accusatoria.

La Corte ha in seguito constatato come la consapevolezza sia da riscontrare, in capo a B., solo a partire dagli ultimi giorni di luglio 2012 (v. supra, consid. III.7), circostanza che esclude la commissione per omissione dal 12 luglio 2012 agli ultimi giorni di detto mese. Successivamente ricorrono, senza interruzione di continuità temporale, le condotte attive che sono scandagliate infra, al consid. III.9. In altre parole, le condotte attive in questione vanno a sostituirsi alle non meglio descritte commissioni per omissione, ove per le condotte attive ritenute infra, consid. III.9, l'omissione di verificare l'origine dei valori patrimoniali e il relativo retroscena economico muta in consapevolezza quanto all'origine criminale (v. supra, consid. III.7).

8.2 Alla luce di quanto precede, e con mente alla DTF 142 IV 378 consid. 1.3, le condotte attive saranno oggetto di scandaglio infra, al consid. III.9, mentre per il capo d'accusa 1.2.1.1 occorre pronunciare il proscioglimento per violazione del principio accusatorio, per non ricorrenza del presupposto soggettivo - dal 12 agli ultimi giorni di luglio 2012 - e, per il periodo successivo, per la presenza di condotte attive ai sensi del consid. III.9, infra.

9. La Corte ha di seguito scandagliato le fattispecie di cui ai capi d'accusa 1.2.1.2.6-27 e ne ha apprezzato la valenza vanificatoria (v. supra, consid. III.2.1) e la loro riconduzione a B.

9.1 Per ciò che attiene alla fattispecie di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.6, trattasi di un'operazione transfrontaliera implicante il cambiamento di titolarità formale e di riconduzione economica. In effetti, dal conto di PP.Ltd. a Dubai, riconducibile in

quella sede a D., vi è un bonifico internazionale su di una rubrica che viene dichiarata di spettanza economica di A. su di un conto intestato a E. presso la banca F. Tale operazione vanificatoria è riconducibile a B.

- 9.2** Con mente alle operazioni interessanti la rubrica A. di E., i prelievi in contanti per cassa interrompono la traccia documentale e denotano pertanto valenza vanificatoria (capi d'accusa 1.2.1.2.7-8, 10-12). Trattasi di prelievi che B. riconosce aver disposto (p. 129.930.50 e seg., v. pure p. 13.2.197 e segg.).
- 9.3** Pure vanificatoria è la condotta di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.9, vale a dire la consegna brevi manu di fr. 20'000.-- a A., di cui al prelievo descritto al capo d'accusa 1.2.1.2.7. Anche l'operazione in parola è riconducibile a B., il quale ribadisce che i prelievi dalla rubrica A. presso E. precedevano dazioni in contanti a A. (p. 129.930.50 e seg.).
- 9.4** Il bonifico di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.13 occorre a debito di un conto, quello di E. presso la banca F. utilizzato quale schermo per la rubrica aperta a nome di A. per ospitare i denari in provenienza dal conto intestato a PP. Ltd. Destinatario del bonifico presso la banca G. è il conto personale di A., il quale vi figura quale titolare e avente diritto economico. B. ha fatto capo alla società di servizi E. a cui aveva accesso per potervi interporre un intermediario non riconducibile a A. In effetti, A. non figura quale titolare o avente diritto economico sul conto di E. presso la banca F. Nell'interposizione di E. questo Collegio vi ha intravisto idoneità vanificatoria (v. supra, consid. III.2.1).
- 9.5** Il medesimo discorso vale per il rimprovero di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.24 che concerne il bonifico, disposto da B., del saldo della rubrica A. sul conto di questi presso la banca G. (p. 7.6.3.7.3.)
- 9.6** Stesso discorso, per quanto attiene all'idoneità vanificatoria, per ciò che attiene al trasferimento a favore del conto del notaio, a debito del conto della banca G. di A., con riferimento all'immobile di Via V. (capo d'accusa 1.2.1.2.14). Il coinvolgimento operativo di B. nell'operazione immobiliare di Via V., non andata in porto, risulta confermata da una sua email al notaio, il giorno successivo al trasferimento dei fondi sul conto notarile, con cui egli invitava il pubblico ufficiale a ritornare i fondi (p. 13.2.62). Dall'email in questione, così come dalle dichiarazioni di B. medesimo (p. 13.2.211 e segg.), è pure ravvisabile il grado di compartecipazione di B. all'insieme dell'operatività riguardante l'operazione immobiliare di Via V., tale da farlo apparire, agli occhi dello scrivente Collegio, alla stregua di un correo (v. supra, consid. III.2.8). Nella sede dibattimentale, è B. stesso a sottolineare il suo concorso all'operazione di Via V. parimenti all'operatività - finanziaria, ipotecaria, sopralluoghi - ad essa connessa

(p. 129.930.53 e seg.). Va osservato che B. ha confermato di aver avuto accesso all'e-banking del conto di A. presso la banca G. (p. 13.2.203) e che era prevista una sua partecipazione nell'operazione dell'ordine del 10% (p. 13.2.211 e seg.).

9.7 Medesimo discorso, in punto all'idoneità vanificatoria nonché alla riconduzione a B., per l'operazione con la società di servizi MM. SA, operazione gestita da B., e di cui ai capi d'accusa 1.2.1.2.15 e 16. MM. SA risulta essere una società di servizi - e dunque uno schermo - riconducibile a B. (p. 129.930.53, p. 13.2.134) che ha disposto un bonifico transfrontaliero a favore di un conto riconducibile a una terza entità, diversa sia in punto a titolarità che a riconduzione economica. B. era a conoscenza della provenienza - il conto di A. presso la banca G. - degli averi patrimoniali che, una volta giunti sul conto di MM. SA presso la banca M., sarebbero stati convogliati su conto finale italiano. L'ordine di trasferimento via fax del 21 febbraio 2013 (p. 7.8.1.16.54), a firma A., e che concerne l'addebito del conto di questi presso la banca G., riporta TT. SA quale estensione fax, così come l'annotazione della banca dell'avvenuta presa di contatto con AAA. c/o TT. SA. Questo Collegio ne conclude che il coinvolgimento di B. in questo complesso fattuale è tale da farlo apparire come uno dei protagonisti, vale a dire come un compartecipe alla pianificazione e all'esecuzione. Egli è al riguardo da ritenersi reo al pari di A.

9.8 Per ciò che attiene ai bonifici in entrata sul conto di J. presso la banca M. (capi d'accusa 1.2.1.2.18, 19, 22 e 25), B. ha assistito D. nel trasferimento dei valori patrimoniali, preannunciando l'operazione alla banca M., nei confronti della quale disponeva di una delega per l'identificazione dei clienti ex LRD. Gli ordini in questione sono agli atti sub p. 7.16.10.1-5. Dal canto suo, B. aveva strutturato l'operazione, così come egli ha avuto modo di riferire, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.51 e seg.). Il conto intestato a J. designava questi quale avente diritto economico (p. 7.5.2.3.12), TT. SA quale titolare di procura amministrativa (p. 7.5.2.3.13) e B. quale procuratore individuale per quest'ultima società (p. 7.5.2.3.14), documentazione d'apertura peraltro firmata presso la società TT. SA, con B. che aveva formalmente identificato J. (p. 7.5.2.6.2), e ciò in forza della delega d'identificazione di cui beneficiava presso la banca M. (v. p. 7.5.2.6.5). Lo stesso formulario A è a firma di B., incaricato all'identificazione (p. 7.5.2.6.10). Il rapporto d'identificazione del cliente indica come J. desiderasse una relazione bancaria sulla quale far affluire averi personali e derivanti dalla sua attività professionale e come egli disponesse di un patrimonio globale dell'ordine di fr. 6 mio. e di un reddito annuo pari a fr. 120'000.-- (p. 7.5.2.6.11). Quanto precede ben illustra il controllo operativo che B. aveva sul conto di J., controllo che si coniugava dal punto di vista operativo con quello sul conto QQ. riconducibile a D.

B. si è espresso al riguardo nel corso della sua audizione dibattimentale (p. 129.930.51 e seg.), facendo tra l'altro presente come tale operazione fosse stata articolata con la sua assistenza.

Fatto sta che trattasi di operazioni che sono transfrontaliere e occorrono fra titolari e aventi diritto economico diversi fra loro. Questo Collegio vi ha intravisto idoneità vanificatoria. Ha parimenti ritenuto l'apporto di B. alla stregua di un correo, avendo egli operato come un compartecipe in modo determinante alla pianificazione e all'esecuzione delle transazioni di cui ai capi d'accusa 1.2.1.2.18, 19, 22 e 25.

- 9.9** Per ciò che concerne il complesso fattuale di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.20, esso tratta del bonifico a debito del conto di J., e a favore del conto del notaio rogante la compravendita dell'immobile di Via Y. a Chiasso. La plausibilità dell'operazione è stata oggetto di controllo da parte di gestore patrimoniale esterno TT. SA che gestiva la relazione, come risulta dalle verifiche supplementari intraprese dalla banca M. il 22 maggio 2013 (v. p. 7.5.2.6.8). L'ordine di bonifico porta la firma di J. (p. 7.5.2.10.5). Il numero fax sul documento in questione è però quello della struttura professionale di B. (v. anche p. 7.6.3.7.3).

Dal canto suo, B. conferma che la totalità del conto di J. è confluita nell'operazione di Via Y. che egli gestiva in prima persona (p. 129.930.53).

L'operazione in questione occorre fra titolari e aventi diritto economico diversi fra loro. Questo Collegio vi ha intravisto idoneità vanificatoria. La Corte ha parimenti ritenuto l'apporto di B. alla stregua di un correo, avendo egli operato come un compartecipe in modo determinante alla pianificazione e all'esecuzione delle transazioni di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.20. L'importo deve nondimeno essere limitato a fr. 1'080'000.--, come all'atto d'accusa, i restanti fr. 11'000.-- non potendo essere fatti ricondurre all'alimentazione in provenienza dagli averi patrimoniali già in BB. e sulle polizze dell'assicurazione CC.

- 9.10** Per ciò che attiene alla fattispecie di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.27, essa verte sull'acquisto, ad opera di B., di una quota del 10%, sull'immobile di Via Y., negozio che vedeva A. quale venditore. B. conferma di aver acquistato da A. una quota del 10% che il magistrato requirente cifra in fr. 153'600.-- ancorché il prezzo della compravendita fosse di fr. 330'000.-- (p. 13.2.369, p. 8.1.987 e segg.).

A quel momento, B. era già da tempo consapevole dell'origine criminale dei fondi di provenienza BB. e poi largamente confluiti nell'immobile di Via Y. Il fatto di aver

acquistato una quota di comproprietà su di un immobile costituisce un ulteriore mutamento della natura nei valori patrimoniali di provenienza criminale che, nel caso di specie, vengono trasformati da un diritto reale in un credito obbligatorio (cfr. la soluzione del prezzo prevista nel rogito, p. 8.1.990 e seg.). Trattasi di un'operazione vanificatoria che è riconducibile anche a B.

9.11 Per i capi d'accusa 1.2.1.2.17, 21, 23 e 26, la Corte non ha invece raggiunto il convincimento che essi possano essere imputabili a B.

9.11.1 Per ciò che attiene il capo d'accusa 1.2.1.2.17, trattasi di un bonifico di fr. 100'000.-- a debito del conto di A. presso banca G., valuta 28 febbraio 2013 (p. 7.8.1.10.144). L'operazione è occorsa via e-banking (p. 7.8.1.11.44). Scopo dell'operazione era quella di versare un anticipo per l'operazione di Via Y. a Chiasso (p. 7.8.1.9.35, p. 13.3.33). Per quanto attiene alla disponibilità sull'e-banking, B. conferma che la struttura facente capo a lui aveva accesso ai codici, nel senso che una sua collaboratrice eseguiva allora le istruzioni di movimentazione via e-banking impartite da A. (p. 13.2.203; cfr. pure le dichiarazioni di A., p. 13.1.181, p. 13.1.531).

B. ribadisce di aver saputo del bonifico solo successivamente (p. 13.2.361 e seg.).

Alla luce dell'assetto probatorio, che non esclude l'utilizzo dei codici e-banking all'insaputa di B., a questo Collegio permangono dubbi quanto alla riconduzione dell'operazione a B., dubbi che devono beneficiare a quest'ultimo.

9.11.2 Il rimprovero di cui al capo d'accusa 1.2.1.2.21 verte su di un ordine di bonifico a debito del conto di A. presso la banca G., pari a fr. 280'000.--, valuta 10 maggio 2013, e che porta in calce la firma di A. (p. 7.8.1.10.170). Benché il numero di fax che appare nell'ordine di bonifico sia quello della sua struttura professionale, B. fa rilevare come A. fosse presente in quei locali, dove operava pure L. SA (p. 13.2.360). Non sono neppure riscontrabili prese di contatto ai fini di controllo da parte della banca ricevente l'ordine.

B. contesta di aver impartito o veicolato l'ordine firmato da A. (p. 13.2.364), mentre A. contesta di aver disposto l'operazione (p. 13.1.567).

Alla luce dell'assetto probatorio, a questo Collegio permangono dubbi quanto alla riconduzione dell'operazione a B., dubbi che devono beneficiare a quest'ultimo.

9.11.3 Con mente al capo d'accusa 1.2.1.2.23, trattasi di un bonifico di fr. 105'000.--, valuta 13 maggio 2013, a debito del conto di J. presso la banca M. e a favore della relazione bancaria del notaio rogante la compravendita dell'immobile di Via

Y. (p. 7.5.2.10.8). Benché il numero di fax riportato dall'ordine di bonifico sia quello della struttura facente capo a B., l'ordine è sottoscritto da J., il quale operava anch'egli per conto di L. SA, con sede presso le struttura di B. (p. 129.930.18). L'operazione non è stata oggetto di alcuna verifica supplementare ad opera dell'istituto di credito (rubrica 7.5.2.6).

Alla luce dell'assetto probatorio, a questo Collegio permangono dubbi quanto alla riconduzione dell'operazione a B., dubbi che devono beneficiare a quest'ultimo.

- 9.11.4** Con riferimento al capo d'accusa 1.2.1.2.26, trattasi di fatti rimproverati che meritano una lettura complessiva unitamente al capo d'accusa precedente, 1.2.1.2.25. In effetti, l'ordine impartito (p. 7.16.1.10.4) verte sulla chiusura del cifrato QQ., operazione che presuppone il bonifico del saldo attivo e la conseguente chiusura della relazione bancaria nel mentre svuotata. Lo spostamento dei valori patrimoniali ha già trovato disamina in precedenza, con mente al capo d'accusa 1.2.1.2.25. La chiusura di un conto privo di valori patrimoniali, e che non può interessarne più alcuno, deve essere inteso quale atto denotante mero carattere amministrativo, e non ingenerante una valenza vanificatoria ex art. 305^{bis} CP (v. supra, consid. III.2.1). La chiusura di un conto può del resto occorrere per ragioni che nulla hanno a che vedere con finalità vanificatorie, quale il desiderio di evitare i costi di gestione che una relazione, seppur vuota, può ingenerare. In casu, le ragioni ingeneranti la chiusura non sono state oggetto di scandaglio.

A mente di questo Collegio, l'operazione di chiusura del conto in parola difetta di idoneità vanificatoria.

- 10.** Come già evidenziato supra (consid. III.2.9), il Tribunale federale ha ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP. La causa riguardava un legale che - nel quadro dell'esercizio della professione d'avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, l'allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20'000.--. In altre parole,

egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

- 10.1** Nel caso che qui ci occupa, la Corte ha dapprima constatato come B. fosse attivo professionalmente come fiduciario finanziario e commerciale iscritto agli appositi albi, per cui aveva ottenuto delle autorizzazioni di polizia (p. 129.930.40). Egli operava nella struttura professionale a lui allora facente a capo a Chiasso, la OO. SA e la BBB. SA (p. 129.930.38). Questo Collegio ha di seguito rilevato come B. non esercitasse professionalmente il riciclaggio di denaro, ma come l'abbia nondimeno ripetutamente praticato durante un lasso di tempo abbastanza lungo - oltre un anno e mezzo, per complessive diciotto fattispecie ritenute - operando tutta una serie di operazioni e di servizi nel quadro dell'espletamento della sua attività di fiduciario, quali: colloqui con clienti, apertura di relazioni bancarie, l'allestimento dei relativi formulari di rito, gestione patrimoniale delle stesse - qual era per esempio il caso per il conto di J. presso la banca M. -, contatti con professionisti nel quadro delle operazioni immobiliari portanti sugli immobili siti a Chiasso, creazione di società di diritto svizzero, contatti con corrispondenti - per esempio nel quadro dello spostamento su PP. Ltd. dei valori patrimoniali di BB. e presso l'assicurazione CC. -, concezione dei flussi di denaro verso e dall'estero, trasferimenti di valori patrimoniali verso e dall'estero - quali quelli verso PP Ltd., QQ., E., il conto di J. presso la banca M. -, prelievi in contanti.

Del resto, i mandati agli atti danno contezza dell'attività svolta da B., a titolo oneroso, quale fiduciario, nell'ambito della sua attività professionale ordinaria. Si veda al riguardo i mandati di cui alla rubrica 15.1.314, al mandato di gestione patrimoniale a titolo oneroso (p. 8.8.49), con procura amministrativa, per J. sul conto presso la banca M. (p. 8.8.31 e segg., p. 8.8.46 e segg., p. 7.5.2.3.13) e le relative fatturazioni (p. 7.5.2.10.12, 31, 32, 40 e 41), al mandato di gestione patrimoniale per conto di A. presso la banca G. (p. 8.8.2061 e segg.), con remunerazione diretta e indiretta (p. 8.8.2063 e seg.), ai mandati e contratti prodotti da B. stesso ad opera del suo difensore con scritto del 17 aprile 2015 (p. 15.1.293-557), al contratto di locazione fra L. SA a OO. SA (p. 8.2.1050), alle fatture a L. SA da parte di BBB. SA e OO. SA (p. 8.2.903-7).

- 10.2** Alla luce di quanto precede, la Corte è giunta alla conclusione che l'agire di B. configuri l'aggravante generica. Questo Collegio vi ha effetti in ravvisato serrate similitudini con il caso dell'avvocato di cui alla pronuncia dell'Alta Corte, sia per la natura delle operazioni che per intensità dell'agire, per la veste - quella di fiduciario autorizzato - e per la natura onerosa delle prestazioni profuse.
- 10.3** B. si è pertanto reso autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

- 10.4** In conclusione, B. deve essere riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro grave. Egli va per contro prosciolto dai capi d'accusa 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-5, 17, 21, 23 e 26.

IV. Sulla falsità in documenti

- 1.** B. è accusato di falsità in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP e di istigazione alla falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP (capo d'accusa 1.2.2).

La Corte, nella sede dibattimentale, ha informato le parti di riservarsi di valutare il predetto rimprovero, con mente alle operazioni interessanti il conto presso la banca F. di E., rubrica A., nell'ottica dell'ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, di cui all'art. 305^{ter} CP (v. supra, consid. H).

- 2.** In base all'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

- 2.1** L'art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto ("unechte Urkunde"; ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di "documento menzognero" ("unwahre Urkunde"; v. BOOG in: Commentario basilese, op. cit., n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di Ackermann e Wohlers, 2011, p. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di

un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Non è necessario che il fine dell'autore venga realizzato (DTF 114 IV 126 consid. 2; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 50 ad art. 251 CP). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP)

2.2 La Legge sul riciclaggio di denaro impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l'avente diritto economico o in cui conferma di essere l'avente diritto economico (FF 1996 III 1017; SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro, 2011, p. 28), in modo tale che l'intermediario possa farsi una corretta idea sull'avente diritto economico (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011 dell'8 giugno 2012 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP (sentenze del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I p. 309 e 6S.346/1999 del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I p. 234; critica invece una parte della dottrina: v. ARZT, Bankkunden, Bankformular, Falschbeurkundung, in recht 28/2010, p. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero avente diritto economico dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine).

2.3 Secondo costante giurisprudenza dell'Alta Corte, la contabilità commerciale e i suoi elementi (pezze giustificative, libri contabili, estratti conto, bilanci e conti economici) sono documenti dotati di un valore probatorio accresciuto nella

misura in cui sono, in virtù dell'art. 957 CO, destinati e atti a provare dei fatti di portata giuridica e, meglio, la situazione e le operazioni che presentano. Essi devono, infatti, dare un quadro preciso e completo dell'effettiva situazione economica dell'impresa per permettere alle persone che entrato in contatto con essa di farsi un'idea corretta del suo stato patrimoniale (sentenze del Tribunale federale 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.2.1; 6B_421/2008 del 21 agosto 2009 consid. 5.3.1; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2; 6S.156/2006 del 24 novembre 2006 consid. 4.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.2; 125 IV 17 consid. 2a/aa; 122 IV 25 consid. 2b; 116 IV 52 consid. 2a; 115 IV 225 consid. 2c; 114 IV 31 consid. 2; 111 IV 119 consid. 2; 108 IV 25 consid. 1c). Una contabilità è commerciale quando è tenuta ai fini stabiliti dall'art. 957 CO e contiene come tale i documenti e i libri completi da cui si possono rilevare lo stato patrimoniale dell'azienda, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali; ciò vale indipendentemente dall'obbligo per l'azienda di tenere una contabilità (DTF 125 IV 17). La contabilità commerciale assume dunque carattere di documento anche in assenza di un obbligo legale di tenere la contabilità (DTF 129 IV 130 consid. 2.2). Chi redige in modo inesatto il bilancio di una società anonima accetta di regola il suo impiego non solo nei rapporti con le autorità fiscali, ma pure in ambito non fiscale. Un'effettiva trasmissione dei documenti a terzi non è necessaria (DTF 133 IV 303 consid. 4.6).

- 2.4** Pure le fatture sono dei documenti ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP se sono prima di tutto destinate, oggettivamente e soggettivamente, a servire da documento giustificativo per la contabilità, che con ciò viene quindi falsata (DTF 138 IV 130 2.4.3 e 3.1). Ciò è in particolare il caso quando vengono contabilizzate delle entrate di pagamenti per prestazioni fatturate ma che in realtà non sono state fornite (sentenza del Tribunale federale 6B_812/2010 consid. 5.2 e 5.3). Sotto il profilo soggettivo, l'estensore della fattura modificata deve perlomeno ritenere possibile e accettare l'eventualità che questa funga da documento giustificativo per la contabilità del destinatario e che quest'ultima ne risulti falsata (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1-3.2.3).
- 2.5** Commette una falsità ideologica anche chi conteggia salari in un conto spese inappropriato (DTF 122 IV 25 consid. 2).
- 2.6** L'istigazione consiste nel determinare altri a commettere un crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1 CP). Essa presuppone un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigato di commettere il reato. L'istigatore deve esercitare un'influenza psichica diretta sulla formazione

dell'altrui volontà. Non occorre che egli abbia dovuto vincere la resistenza dell'istigato, la volontà di commettere un reato può essere indotta anche nella persona disposta ad agire o che si offre di compiere l'atto punito penalmente e ciò fintantoché l'autore non si sia ancora risolto a passare concretamente all'azione. L'istigazione non è invece più possibile se l'autore del reato era già determinato a perpetrarlo. Chi si limita a creare una situazione in cui un'altra persona potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è istigatore. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Essa può essere commessa mediante ogni comportamento idoneo a suscitare in una persona la decisione di agire, anche con una semplice domanda, una suggestione o un invito concludente. L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione all'infrazione commessa da altri. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato commesso dall'istigato (DTF 128 IV 11 consid. 2a con rinvii). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all'atto e, dall'altro, all'esecuzione dell'atto da parte dell'istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a persuadere l'istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Perché l'istigazione possa ritenersi realizzata, l'istigato dev'essere passato all'atto, ovvero deve aver commesso o almeno tentato di commettere l'infrazione. Sussiste invece solo un tentativo di istigazione nel caso in cui, per un motivo o per un altro, l'istigato non ha agito (DTF 128 IV 11 consid. 2a p. 15). Benché di regola la partecipazione a un'infrazione sia punibile solo ove questa sia stata commessa o almeno tentata, l'art. 24 cpv. 2 CP erige ad atto penalmente punibile l'istigazione a un crimine, quand'anche non sia stato perpetrato né tentato (sentenza Str.84/1983 del 7 settembre 1983 consid. 2a, in SJ 1984 p. 160). Una persona può determinare altri a far commettere un reato da un terzo. Si è allora in presenza di un'istigazione indiretta o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l'istigatore indiretto è punibile sulla base dell'art. 24 CP, la sua partecipazione non risultando meno colpevole perché l'istigato si serve di una terza persona invece di agire personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a p. 218, recentemente ribadita nella sentenza del Tribunale federale 6B_592/2013 del 22 ottobre 2014 consid. 2.2.2).

3. In particolare, a B. viene rimproverato di avere, in qualità di amministratore unico della società L. SA, intenzionalmente fatto registrare nella contabilità della predetta società diverse fatture, e meglio:

- fattura da emettere per consulenza alla società CCC. SA relativa all'anno 2012 per un importo di fr. 47'500.-- (capo d'accusa 1.2.2.1);
- fattura dell'8 novembre 2013 (n. 006/2013) per consulenza alla società CCC. SA relativa al periodo gennaio-ottobre 2013, per un importo di fr. 60'000.-- (capo d'accusa 1.2.2.2);
- fattura del 2 dicembre 2013 (n. 007/2013) per consulenza alla società E. relativa al periodo aprile-novembre 2013, per un importo di fr. 30'000.-- (capo d'accusa 1.2.2.3);

importi di cui la L. SA non era beneficiaria in quanto non aveva fornito nessuna prestazione di consulenza alla società CCC. SA, rispettivamente alla società E., trattandosi di prestazioni di consulenza fornite da B. stesso. In tal modo B. avrebbe falsificato la contabilità dell'anno 2012, rispettivamente 2013, della società L. SA.

3.1 B. ha respinto questi addebiti, da ultimo nella sede di interrogatorio dinanzi alla Corte. Egli ha nel contempo ammesso di avere emesso delle fatture a scopi fiscali e di avere pertanto compiuto degli atti fiscalmente non adeguati (p. 129.930.39 e seg.). Nello specifico, egli ha segnatamente dichiarato quanto segue: *“Tecnicamente abbiamo la L. SA, che è una società che ha perdite riportate negli anni, rispettivamente abbiamo CCC. SA e E. che devono pagare a me dei compensi. Al posto di fatturare a CCC. SA e E. come B. o ricevere un salario come B., L. SA - e lì l'ho fatto senza A., lo specifico - ha fatturato a E. e a CCC. SA le mie personali prestazioni. Questi fondi poi nel tempo io li ho dati e prestati a A. [...]”* (p. 129.930.56). B. ha spiegato che si trattava di un suo schema personale per ridurre il suo carico d'imposta, ma di essersi già assunto le proprie responsabilità autodenunciandosi alle autorità, quando ancora era persona informata sui fatti nel presente procedimento. Egli ha inoltre affermato di non avere causato danni a terzi, ma di averne anzi personalmente tratto un danno economico per avere prestato dei fondi che non gli saranno mai restituiti, rispettivamente un danno reputazionale nei confronti dell'autorità fiscale (p. 129.930.56 e seg.).

3.2 La Corte ha ritenuto provato - come peraltro ammesso dall'imputato stesso - che B., amministratore unico della società L. SA, ha redatto le fatture di cui al capo d'accusa 1.2.2.1 (p. 8.2.2275), 1.2.2.2 (p. 8.2.2269) e 1.2.2.3 (p. 8.2.2268).

La bontà delle prestazioni di consulenza fornite alle società CCC. SA e E. non è in alcun modo contestata; trattasi però di prestazioni che non sono state fornite dalla L. SA, bensì da B. stesso - per sua stessa ammissione - di modo che la L. SA non avrebbe maturato alcun credito nei confronti della CCC. SA,

rispettivamente della E. Il contenuto delle fatture in esame è dunque sostanzialmente inveritiero.

Le fatture in questione sono dei documenti ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, essendo segnatamente state considerate per l'allestimento dei bilanci degli anni 2012 (p. 8.2.109 e segg.), rispettivamente 2013 (p. 8.2.109 e segg.), della società L. SA.

La Corte ritiene inoltre provato che B. ha agito a scopo d'inganno ed era intenzionato a ottenere un indebito profitto, nello specifico a ridurre il suo carico d'imposta - come da sua stessa ammissione - ottenendo conseguentemente uno sgravio fiscale.

Contrariamente a quanto sostenuto da B., il fatto che egli *ex post* si sia messo in regola con l'autorità fiscale non impedisce la realizzazione del reato di cui all'art. 251 CP; difatti, poco importa che l'indebito profitto sia stato effettivamente realizzato, siccome l'intenzione di ottenerlo è già sufficiente per la realizzazione dell'art. 251 CP.

3.3 Visto quanto precede, la condotta di B. consistente nell'includere nella contabilità della L. SA le fatture di cui ai capi d'accusa 1.2.2.1, 1.2.2.2 e 1.2.2.3 realizza le condizioni oggettive e soggettive della falsità ideologica di cui all'art. 251 CP.

4. A B. viene pure rimproverato di avere, sempre in qualità di amministratore unico della società L. SA, intenzionalmente fatto registrare nella contabilità della predetta società, alla voce "costo del personale":

- nel conto economico 2013, l'importo di fr. 161'166.--, di cui fr. 39'550.-- (salario dichiarato all'AVS, oltre ai relativi oneri sociali e assicurativi) relativi agli stipendi fittiziamente versati a J. (capo d'accusa 1.2.2.4);
- nel conto economico 2014, l'importo di fr. 185'254.--, di cui fr. 7'000.-- (oltre ai relativi oneri sociali e assicurativi) relativi agli stipendi fittiziamente versati a J. (capo d'accusa 1.2.2.5);

falsificando in tal modo la contabilità dell'anno 2013, rispettivamente dell'anno 2014, della società L. SA.

4.1 B. ha respinto questo addebito, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.40).

4.2 Con mente ai due capi d'accusa in esame, questo Collegio è giunto alla conclusione che un importo di denaro non riveste carattere di documento ex

art. 110 n. 5 CP. Ad ogni buon conto, i capi d'accusa in questione non individualizzano i singoli falsi documentali, circostanza che milita per la violazione del principio accusatorio.

- 4.3** Alla luce di quanto precede, B. deve essere prosciolto dai capi d'accusa 1.2.2.4 e 1.2.2.5.
- 5.** Al capo d'accusa 1.2.2.6 a B. viene inoltre rimproverato di avere, il 26 giugno 2012 a Chiasso, istigato D. a dichiararsi avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sul conto n. 6 - presso la banca DDD. Bahamas, a lei fittiziamente intestato, determinandola intenzionalmente a indicare se stessa, contrariamente alla verità, come proprietaria dei suddetti valori patrimoniali, facendole sottoscrivere il relativo formulario A.
- 5.1** B. ha respinto il rimprovero mosso gli dal magistrato requirente, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.40). Egli ha però ammesso che la documentazione in questione è stata firmata in data 26 giugno 2012 presso il suo ufficio di Chiasso da D., con la quale lui quel giorno ha avuto un appuntamento (p. 129.930.48).
- 5.2** D., firmataria del formulario A del cfrato n. 6 (p. 7.16.1.3.5), ha riconosciuto la sua firma sul documento in questione e ha riferito che suo marito le avrebbe detto di firmarlo (p. 13.4.10 e seg.).
- 5.3** Dal fatto che il formulario A in esame possa essere stato firmato nell'ufficio di B. in sua presenza non è però ancora lecito desumere che, a fronte della presunta falsità in documenti commessa da D., vi fosse o vi dovesse essere senz'altro l'istigazione di B. nei suoi confronti. L'istigazione presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigata di commettere il reato, relazione che non è evincibile dal fascicolo penale, dal quale si desume peraltro che non sarebbe stato B., ma J., a dire a D. di firmare il formulario A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento di B. e la decisione di D. di sottoscrivere il formulario A indicando se stessa quale avente diritto economico. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di D. che avrebbe esercitato B. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà.
- 5.4** Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto fondato il rimprovero mosso a B. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d'accusa 1.2.2.6.

6. Al capo d'accusa 1.2.2.7 a B. viene pure rimproverato di avere, il 27 luglio 2012 a Chiasso, intenzionalmente indicato, contrariamente alla verità, che A. era l'avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 7 intestata alla società E., conto rubrica A., presso la banca F., Lugano, sottoscrivendo il relativo formulario A.

6.1 B. ha respinto il predetto rimprovero, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.40). Quando gli è stato sottoposto il formulario A in questione (p. 7.6.3.3.51), egli ha ammesso di averlo firmato e di avere fornito alla compliance della banca F. le informazioni di cui alla nota interna della banca del 31 luglio 2012 (p. 7.6.3.6.4).

A. nel 2010 gli avrebbe detto di vantare una serie i crediti, e in particolare un credito nei confronti di SS. - fratello di P., O, e J. - risalente all'attività svolta in Francia e all'hotel AA. A. avrebbe incassato il predetto credito, pari a fr. 520'000.– per conto di J., che a sua volta riceveva il denaro da D., quindi direttamente dalla PP. Ltd.

Interrogato in merito agli scandagli da lui effettuati sul retroscena economico del credito, B. ha dichiarato di avere incontrato SS. nel suo ufficio nel 2011, e che egli gli avrebbe raccontato della sua precedente attività professionale con A. e dell'hotel AA. Inoltre A. gli avrebbe parlato di questo credito in presenza di EEE., il suo commercialista italiano, e il bonifico sarebbe stato ordinato da D. a favore di A., motivo per cui egli non avrebbe avuto dubbi quanto alla sussistenza del credito in questione. Egli ha peraltro ammesso di non avere né chiesto né ottenuto documentazione - contrattualistica, copie di eventuali atti pubblici o altro - che potesse confermare o inficiare l'esistenza di un credito vantato da A. nei confronti di SS. (p. 129.930.49 e seg.).

6.2 La Corte ha ritenuto provato che il formulario A in questione è stato firmato da B., come peraltro ammesso dall'imputato stesso (p. 129.930.50).

Per quel che attiene alla consapevolezza di B. quanto all'origine dei valori patrimoniali in questione, che è intervenuta verso la fine di luglio 2012, in concomitanza con l'operazione PP. Ltd-E., valgono le considerazioni già espresse al consid. III.7.

Come già esposto supra al considerando in parola, in occasione del predetto bonifico i valori patrimoniali sono passati dall'avente diritto economico D. all'avente diritto economico A., e ciò senza che sia stato effettuato alcuno scandaglio quanto al retroscena economico della movimentazione.

- 6.3** Visto quanto precede, la condotta di B., consistente nell'indicare nel formulario A in esame A. quale avente diritto economico dei valori patrimoniali, realizza le condizioni oggettive e soggettive della falsità ideologica di cui all'art. 251 CP.

V. Sull'infrazione alla Legge federale sugli stranieri

- 1.** Ad A. (capo d'accusa 1.1.3) e a B. (capo d'accusa 1.2.3) viene rimproverato di avere commesso il reato di cui all'art. 118 cpv. 1 LStr.
- 2.** Giusta l'art. 118 cpv. 1 LStr, chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della LStr fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 - 2.1** Giusta l'art. 90 LStr, le persone implicate nella procedura di rilascio di un permesso sono tenute a collaborare con l'autorità, segnatamente fornendo indicazioni veritiere. Il diritto in materia di stranieri accorda un'importanza capitale a quest'obbligo di collaborare, in quanto le autorità dipendono dalle indicazioni veritiere fornite dal richiedente (FF 2002 p. 3379 e p. 3448 e seg.; SAUTHIER in Nguyen/Amarelle (editori), *Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr)*, 2017, n. 6 ad art. 118 LStr). Ciò vale anzitutto per i fatti che l'interessato conosce meglio e che non possono essere stabiliti senza la sua cooperazione o senza un considerevole dispendio di energie (FF 2002 3449; DTF 124 II 361 consid. 2b).
 - 2.2** Per la realizzazione del reato di cui all'art. 118 cpv. 1 LStr, l'autore deve ingannare l'autorità inducendola in errore e ottenendo in tal modo il rilascio di un permesso o il suo rinnovo. L'inganno - che non deve necessariamente essere commesso con astuzia - può essere perpetrato a parole, per iscritto, per atti concludenti oppure per silenzio qualificato (SAUTHIER, op. cit. n. 7 ad art. 118 LStr e riferimenti citati).
 - 2.3** Bisogna inoltre che esista un nesso causale adeguato tra l'inganno e il rilascio del permesso; l'inganno deve pertanto essere stato determinante per la regolamentazione del soggiorno. In altre parole, se l'autorità fosse stata a conoscenza delle vere circostanze non avrebbe rilasciato il permesso (FF 2002 p. 3449 e seg.; SAUTHIER, op. cit. n. 9 ad art. 118 LStr). Perché l'atto sia sanzionabile l'autorità competente in materia di stranieri deve dichiarare chiaramente che, se fosse stata a conoscenza dello stato delle cose veritiero, non avrebbe concesso il permesso in questione. A questo proposito, è sufficiente

che, secondo la procedura appropriata, la prassi costante conduca di norma al rifiuto, rispettivamente al ritiro del permesso (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Caroni/Gächter/Thurnherr (editori), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 8 ad art. 118 LStr).

- 2.4** Indicazioni inveritiere quanto al reddito possono adempiere la fattispecie penale, nel caso in cui il rilascio del permesso dipenda da esse; le indicazioni devono perciò essere oggettivamente rilevanti (sentenza del Tribunale federale 6B_72/2015 del 27 maggio 2015 consid. 2.2). È punibile anche chi esegue atti ingannevoli ("Täuschungshandlungen") a favore di un terzo (ZÜND in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht, 4^a ed. 2015, n. 2 ad art. 118 LStr).
- 2.5** L'infrazione di cui all'art. 118 cpv. 1 LStr è un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n. 9 ad art. 118 LStr).
- 3.** Al capo d'accusa 1.1.3.1, a A. viene rimproverato di avere, il 15 febbraio 2011, a Chiasso e a Bellinzona, ingannato l'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino, fornendo dati falsi nella domanda di rilascio di un permesso di dimora B da lui sottoscritta unitamente a B., in particolare indicando falsamente di risiedere a U. presso FFF. e GGG. e allegando alla domanda il relativo contratto di locazione firmato e dal contenuto inveritiero, e ottenendo in tal modo, il 21 febbraio 2011, il rilascio del permesso di dimora B.

Ad A. viene contestato di avere agito in correttezza con B., al quale viene mosso il rimprovero corrispondente (capo d'accusa 1.2.3.1).

In virtù dell'economia processuale, la Corte tratta entrambi i rimproveri congiuntamente.

- 3.1** La Corte ha anzitutto preso atto che A., il 15 febbraio 2011, ha presentato all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino una domanda di rilascio di permesso B (p. 18.11.199 e segg.). Nella stessa egli ha dichiarato di essere divorziato, di dimorare a U. e di essere entrato in Svizzera il 15 febbraio 2011. Quanto alla sua situazione professionale, A. ha dichiarato di essere un consulente, di avere iniziato a svolgere l'attività lucrativa in data 15 febbraio 2011 e di percepire mensilmente fr. 5'000.-- - per dodici mensilità - quale stipendio dal suo datore di lavoro, la L. SA, società adita al commercio di macchinari tecnici con domicilio e sede operativa a Chiasso, in ZZ., n. telefonico 8.

Alla domanda in questione erano allegate segnatamente una copia del contratto di lavoro sottoscritto da A. e da B. in qualità di rappresentante della L. SA

(p. 18.11.201 e seg.); una copia del contratto di locazione, sottoscritta da FFF. (locatore), A. (conduttore) e HHH. (proprietario), attestante la locazione, con pigione annua di fr. 6'000.-- pagabile in rate mensili di fr. 500.-- l'una, dal 15 febbraio 2011, di una stanza con bagno e diritto d'uso soggiorno a U. (p. 18.11.203); nonché una dichiarazione sottoscritta da A. attestante che la durata del soggiorno sarebbe stata superiore a sei mesi nel corso di un anno (p. 18.11.204). Tutti i documenti di cui sopra portano come data il 15 febbraio 2011, e sono stati consegnati all'Ufficio della migrazione di Chiasso il medesimo giorno; il 15 febbraio 2011 è persino indicato come data d'entrata in Svizzera.

Il 21 febbraio 2011, l'autorità preposta ha accolto la domanda di A., che ha pertanto ottenuto il rilascio del permesso di dimora B (p. 18.11.193 e segg.).

3.2 A., nella sede dibattimentale, ha dichiarato di essere venuto in Svizzera per svolgere la sua attività di tutta una vita, vale a dire acquisire immobili e ristrutturarli, iniziando con qualcosa di piccolo, siccome in Italia non era più possibile farlo (p. 129.930.11). Quanto alla dicitura "commercio macchinari tecnici" sulla domanda di rilascio del permesso, egli ha dichiarato che l'attività in questione era riferita alla L. SA, che commerciava anche macchinari; non si trattava però della sua attività principale (p. 129.930.16). A. ha riconosciuto la firma di B. unitamente alla sua sulla domanda di richiesta di soggiorno (p. 129.930.16). Egli ha dichiarato di non avere percepito lo stipendio di fr. 5'000.-- indicato nella domanda e nel contratto di lavoro, aggiungendo di avere dichiarato tale retribuzione per "*fare il permesso di soggiorno*" (p. 129.930.16 e seg.). Riguardo al contratto di locazione, A. ha dichiarato di averlo firmato in ufficio da B. Per la residenza a U. si sarebbe interessato B., in quanto A. non conosceva la famiglia FFF. A. non ha mai visto l'appartamento di cui al contratto di locazione e non vi ha mai pernottato, e quando ha firmato il contratto di locazione già sapeva che non avrebbe preso possesso dell'ente locato (p. 129.930.17). Egli ha pure riferito di avere pagato l'affitto della camera in questione, come risulterebbe da alcuni estratti conto (p. 129.930.27). Egli difatti nel 2011 non abitava stabilmente in Svizzera, ma faceva la spola fra Roma e Chiasso, dove dormiva in albergo (p. 129.930.36).

3.3 B., dinanzi alla Corte, ha confermato di avere sottoscritto il contratto di lavoro di A. e il formulario di richiesta del permesso B, in qualità di amministratore unico della L. SA, e di avere assistito A. a trovare il locale in cui soggiornare. Il signor FFF., firmatario del contratto di locazione, è il marito della sorella della moglie di B., vale a dire suo cognato. Il locale a disposizione di A. si trovava nell'appartamento dei signori FFF., con accesso comune, ed era allestito a camera. B. ha riferito che A. non ha mai vissuto nell'appartamento in questione,

ma che quando il contratto di locazione è stato firmato, l'intenzione di A. non era a lui chiara; A. ha pagato l'affitto dovuto, lo spazio era a disposizione di A. che poteva quindi recarvisi, ma ha preferito essere più indipendente e dormire in hotel. Ad ogni modo, sarebbe stato A. a confermare che avrebbe soggiornato in Svizzera per più di sei mesi e un giorno, e ciò firmando il modulo dell'Ufficio degli stranieri direttamente a Mendrisio, presso l'ufficio predetto; non era compito suo controllarlo e non avrebbe neppure potuto farlo (p. 129.930.61 e segg.). In sede di interrogatorio finale dinanzi al MPC B. ha pure dichiarato che A. si era attivamente messo alla ricerca di un appartamento sul territorio del Mendrisiotto già dal febbraio 2011 (p. 13.2.374).

- 3.4** La Corte è giunta alla conclusione che la documentazione fornita all'Ufficio della migrazione allo scopo di ottenere il rilascio del permesso B fosse solo di facciata, priva di fondamento nella realtà dei fatti e unicamente propedeutica all'ottenimento del predetto permesso.

Difatti, il contratto di locazione verte su di una camera con bagno e uso soggiorno, con accesso non indipendente, presso famigliari di B. che si sono resi disponibili per la bisogna in cambio del versamento di una pigione mensile; pigione che è stata pagata almeno dall'aprile del 2011 al dicembre dello stesso anno, come si evince dalla documentazione bancaria del conto n. 9 intestato a A. presso la banca G., dalla quale risultano vari bonifici di fr. 500.-- aventi come beneficiario FFF. e quale causale "affitto mensile" (p. 7.8.1.10.2, p. 7.8.1.10.6, p. 7.8.1.10.11, p. 7.8.1.10.18, p. 7.8.1.10.22, p. 7.8.1.10.26, p. 7.8.1.10.29, p. 7.8.1.10.33, p. 7.8.1.10.39).

- 3.5** A., come da lui stesso ammesso, non ha mai soggiornato presso la camera da lui formalmente locata - prova ne sono i giustificativi dei suoi pernottamenti nel Basso Mendrisiotto nel periodo antecedente all'acquisto dell'appartamento di W., segnatamente presso l'hotel III. di Chiasso, l'albergo JJJ. a Bissone e l'albergo KKK. di Chiasso (p. 7.9.1.9.1 e segg.) - e già al momento della sottoscrizione del contratto di locazione sapeva che non avrebbe preso possesso dell'ente locato.

- 3.6** B., dal canto suo, sapeva che l'ente locato era una camera, con accesso comune, situata nell'appartamento dei suoi cognati. Egli ha ammesso che il contratto di locazione era un modello in uso presso i suoi uffici e che A. non ha mai vissuto nel locale da lui locato, ma ha regolarmente pernottato in albergo. Egli ha inoltre asserito che al momento della sottoscrizione del contratto l'intenzione di A. non era a lui chiara, ma che A., già dal febbraio 2011, era alla ricerca di un appartamento in cui andare a vivere. Egli dunque sapeva, già dal febbraio 2011, che A. non intendeva risiedere presso i coniugi FFF.

- 3.7** La Corte ha pertanto ritenuto che tanto A. quanto B. sapevano che il contratto di locazione era di facciata, atto a ingenerare una condizione imprescindibile alla concessione del permesso B, per così disporre delle basi per poter operare in Svizzera. Del resto, l'apertura del conto di A. presso la banca G. data di soli due giorni dopo (p. 7.8.1.3.1 e segg.), con concessione della procura amministrativa a B. e corrispondenza bancaria da recapitare non a U. presso il domicilio fittizio, bensì presso gli uffici di B.
- 3.8** Il Collegio giudicante ha considerato che pure il contenuto del contratto di lavoro era inveritiero, A. non avendo mai - per sua stessa ammissione - percepito uno stipendio di fr. 5'000.-- mensili. B., in qualità di amministratore unico della L. SA, società di cui A. era dipendente, ne era a conoscenza.
- 3.9** A mente della Corte, se l'Ufficio della migrazione fosse stato a conoscenza della reale situazione, A. non avrebbe potuto beneficiare del permesso B, i fatti falsamente attestati da A. unitamente a B. essendo oggettivamente rilevanti per l'ottenimento del predetto permesso.
- 3.10** Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 118 cpv. 1 LStr, sia per A. (capo d'accusa 1.1.3.1) che per B. (capo d'accusa 1.2.3.1).
- 4.** Al capo d'accusa 1.1.3.2 a A. viene rimproverato di avere, il 22 gennaio 2013, a Chiasso e a Bellinzona, ingannato l'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino, fornendo dati falsi nella domanda di rilascio di un permesso di dimora B sottoscritta da J. unitamente a B., e meglio indicando falsamente che J. risiedeva in YY. presso A. come pure indicando falsamente che egli lavorava per la società L. SA, e allegando alla domanda i relativi contratti di locazione e di lavoro firmati e dal contenuto inveritiero, e ottenendo in tal modo, il 24 gennaio 2013, il rilascio del permesso di dimora B per J.
- Ad A. viene contestato di avere agito in correttezza con B., al quale viene mosso il rimprovero corrispondente (capo d'accusa 1.2.3.2).
- In virtù dell'economia processuale, la Corte tratta entrambi i rimproveri congiuntamente.
- 4.1** La Corte ha anzitutto preso atto che il 22 gennaio 2013 J. ha presentato domanda per il rilascio di un permesso di dimora B (p. 18.11.301 e segg.). Nella stessa egli ha dichiarato di essere separato e di essere arrivato in Svizzera il 22 gennaio 2013. Quale indirizzo in Svizzera egli ha indicato YY., allegando alla richiesta

copia del contratto di locazione, pure datato 22 gennaio 2013, firmato da egli stesso e da A. in qualità di locatore e portante su una stanza con bagno e diritto d'uso soggiorno a YY., locata dal 22 gennaio 2013, con pigione annua di fr. 3'000.-- pagabile in rate mensili di fr. 250.-- (p. 18.11.304). Per quel che attiene invece alla sua situazione professionale, egli ha dichiarato di essere dipendente della L. SA dal 22 gennaio 2013 e di percepire una retribuzione lorda mensile, compresa di 13^a mensilità, pari a fr. 3'500.--. Alla domanda era allegata pure copia del contratto di lavoro, firmato il 22 gennaio 2013 da J. e da B., amministratore unico della L. SA (p. 18.11.302 e seg.).

Il 24 gennaio 2013, l'autorità preposta ha accolto la domanda di J., che ha quindi ottenuto il rilascio del permesso di dimora B (p. 18.11.296 e segg.).

- 4.2** A., nella sede dibattimentale, ha dichiarato che J. è venuto in Svizzera perché doveva intestarsi la quota del palazzo di Via Y. (p. 129.930.14). Egli aveva già riferito in precedenza che sia lui che B., al momento della sottoscrizione della richiesta di permesso di dimora per J., sapevano che quest'ultimo non avrebbe mai effettivamente risieduto presso A. a YY. (p. 13.1.575).
- 4.3** B., nella sede dibattimentale, ha confermato di avere firmato il formulario di domanda del permesso B, in qualità di amministratore unico di L. SA. Egli ha riferito che, come da discussione avuta con i coniugi J. e D., era loro intenzione rendere i beni *tax compliant*; per poterlo fare, dalle Bahamas i beni avrebbero dovuto arrivare a J., già residente in Svizzera. In seguito alla separazione, J. era nella posizione di poter venire in Svizzera e ricevere il permesso B, che alternativamente non avrebbe ricevuto perché l'autorità degli stranieri avrebbe continuato a ritenere l'Italia come il centro dei suoi interessi (p. 129.930.63 e segg.). Per quel che concerne la separazione, B. ha dichiarato che la stessa sarebbe stata di facciata ed era già stata discussa nel 2012, nell'ambito del progetto di rendere i beni *tax compliant* (p. 129.930.67 e segg.). A. permise a J. di essere assunto dalla sua società. In Svizzera, J. avrebbe venduto caffè, vino e alimentari italiani. Per quel che concerne il contratto di locazione sottoscritto da A. e J., B. ha dichiarato di non predisporre tale tipologia di documentazione, ma ha rilevato che si tratta di un modello a disposizione del suo ufficio, e che quindi doveva averlo redatto qualcuno nel suo ufficio. Egli ha riferito che quando la domanda è stata inoltrata, egli ne conosceva il contenuto. A suo avviso, l'appartamento di A., che disponeva di un letto e di un divano letto, era fruibile per due persone, e J. aveva espresso la volontà di trovare successivamente una sistemazione indipendente per sé (p. 129.930.64 e segg.).

- 4.4** La Corte ha constatato che tutti i documenti portano la stessa data - il 22 gennaio 2013 - e sono stati consegnati all'Ufficio della migrazione il medesimo giorno. Pure la data dell'entrata in Svizzera viene indicata nel 22 gennaio 2013.

Nella richiesta J. si è dichiarato "separato", ma dalle dichiarazioni di A., di B. e di D. si evince chiaramente che la separazione dei coniugi J.-D. era solo di facciata e necessaria quale preliminare all'entrata di J. in Svizzera. A tal proposito D., il 7 febbraio 2017 in sede di interrogatorio dinanzi al MPC, alla presenza dei patrocinatori di A. e B., ha dichiarato che la separazione le era stata imposta dal marito, nel gennaio 2013, per ragioni fiscali, e che sarebbe divenuta effettiva solo dopo cinque o sei mesi (p. 13.4.97). Dagli atti risulta che il Tribunale di Milano, in data 1° marzo 2013, ha omologato per ogni effetto di legge il verbale di separazione personale dei coniugi J.-D. (p. 8.3.25).

Per quanto attiene al contratto di locazione - redatto su di un modello in uso negli uffici di B. -, esso verte sull'utilizzo di una stanza e diritto d'uso soggiorno presso l'appartamento di A. a YY., un due locali e mezzo di 64 mq, di cui 7 mq ad uso terrazza (p. 129.261.72), con una pigione annua di fr. 3'000.--, corrispondente a fr. 250.-- mensili. Pigione mensile che è stata corrisposta almeno dall'aprile 2013 al dicembre del medesimo anno, e nel febbraio, aprile e novembre del 2014 (p. 7.5.2.9.2 e segg.).

A fronte delle dichiarazioni di A. stesso, che ha ammesso che al momento della sottoscrizione della richiesta di permesso di dimora per J. sapeva che quest'ultimo non avrebbe mai effettivamente risieduto presso il suo appartamento di YY., la Corte ha ritenuto che A. ha scientemente messo fittiziamente a sua disposizione il suo appartamento, e ciò affinché J. potesse ottenere il permesso B.

Il contratto di lavoro è a firma di B., all'epoca amministratore unico di L. SA, che ha firmato anche il formulario di richiesta del permesso. La Corte ha rilevato come a J. siano stati effettivamente versati dei denari dal conto della L. SA, e ciò nei mesi di febbraio, a titolo di "stipendio gennaio e febbraio" (p. 7.6.1.10.192), marzo, a titolo di "stip marzo" (p. 7.6.1.10.208), aprile, a titolo di "aprile 2013" (p. 7.6.1.10.227), agosto, a titolo di "stip arretrato maggio + acc stip giugno" (p. 7.6.1.10.268) e ottobre, a titolo di "stip giu set" (p. 7.6.1.10.287).

Le dichiarazioni di A., secondo il quale all'epoca era necessario che J. avesse un posto di lavoro per ottenere il permesso B e così poter acquistare l'immobile di Y., trovano riscontro nei contatti che si andavano delineando, a partire dal 18 gennaio 2013, con LLL., rappresentante degli allora proprietari dello stabile; difatti, in data 18 gennaio 2013, A. ottiene gli estremi della banca titolare

dell'ipoteca e dell'importo della stessa (p. 8.6.311), mentre il 25 gennaio 2013 è B. a richiedere a LLL. l'estratto del registro fondiario di Via Y. (p. 8.6.313), per poi annunciare, il 29 gennaio 2013, la disponibilità all'acquisto di Via Y. (p. 8.6.318).

- 4.5** Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che entrambi A. e B. fossero coscienti della necessità di presentare quella documentazione, ancorché non rispondente alla realtà, all'autorità per permettere a J. di beneficiare del permesso B onde acquisire l'immobile di Via Y. A., da parte sua, era anche consapevole che si stava attivando per ottenere quell'assetto legale di facciata che avrebbe acconsentito ad un ulteriore membro dell'organizzazione criminale, J. per l'appunto, di espandere l'infiltrazione nel nostro Paese.
- 4.6** La Corte è pertanto giunta alla conclusione che la documentazione fornita all'Ufficio della migrazione allo scopo di ottenere il rilascio del permesso B era solo di facciata, priva di fondamento nella realtà dei fatti e unicamente propedeutica all'ottenimento del predetto permesso.
- 4.7** A mente della Corte, se l'Ufficio della migrazione fosse stato a conoscenza della reale situazione, A. non avrebbe potuto beneficiare del permesso B, i fatti falsamente attestati da A. unitamente a B. essendo oggettivamente rilevanti per l'ottenimento del predetto permesso.
- 4.8** Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 118 cpv. 1 LStr, sia per A. (capo d'accusa 1.1.3.2) che per B. (capo d'accusa 1.2.3.2).
- 5.** Gli imputati sono pertanto riconosciuti autori colpevoli di ripetuto inganno nei confronti della autorità ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 LStr in relazione ai capi d'accusa 1.1.3.1 e 1.1.3.2 (A.), rispettivamente 1.2.3.1 e 1.2.3.2 (B.).

VI. Sulle pene

- 1.** Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli

stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui.

- 1.1** Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata in *forum* poenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il *quantum* di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
- 1.2** Quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti,

determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii).

- 1.3** Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP).

Ai sensi dell'art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (cpv. 1); la parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2); e, in caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Inoltre, le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).

Per quel che concerne le condizioni oggettive per la concessione della condizionale (art. 42 cpv. 1 CP), rispettivamente della condizionale parziale (art. 43 cpv. 1 CP), si rileva dunque quanto segue: le pene detentive di durata inferiore a un anno non possono essere sospese parzialmente; le pene di durata compresa fra i dodici e i 24 mesi possono essere sospese sia con la condizionale che con la condizionale parziale; se la durata della pena detentiva eccede i 24 mesi ma non supera i 36 mesi, il giudice può sospendere parzialmente la pena (DTF 132 IV 1 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 3.2.2).

L'Alta Corte ha sancito a più riprese che le condizioni soggettive dell'art. 42 CP, segnatamente la condizione di cui all'art. 42 cpv. 2 CP, valgono anche per

l'applicazione dell'art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; sentenze del Tribunale federale del 4 giugno 2010 6B_244/2010 consid. 1; 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 3.2.1). Quanto più favorevole è la prognosi e lieve l'aspetto riprensibile del reato, tanto più grande dev'essere la parte della pena sospesa con la condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 5.6).

Giusta l'art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).

2. A.

2.1 A. è riconosciuto autore colpevole di partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP) e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).

2.2 Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, la partecipazione a un'organizzazione criminale si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 260^{ter} CP).

Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l'appunto, con la fissazione della pena di base.

2.3 La Corte ha accertato come A., cittadino italiano, classe 1954, sin da giovane abbia lavorato col padre sui cantieri e, dopo aver conseguito il diploma di geometra, si sia sposato e abbia iniziato a costruire una casa per la sua famiglia. Separato e padre di due figli adulti, A. ha sempre lavorato nel settore edilizio, in proprio e per conto di terzi, segnatamente in Italia, in Libia e in Francia e, dal suo

trasferimento in Svizzera avvenuto nel 2011, anche in questo Paese (p. 129.261.107 e segg.; p. 129.930.2 e segg.).

Interrogato in merito ai redditi conseguiti nel corso della sua carriera, A. ha dichiarato di non avere mai avuto uno stipendio fisso, ma di essere sempre riuscito a portare avanti dignitosamente la sua famiglia. Ogni disponibilità in eccesso sarebbe stata investita nelle aziende (p. 129.930.3).

In Svizzera, A. è comproprietario in ragione di 30/100 dell'immobile di Via Y. di cui al n. 1 RFD Chiasso (v. p. 129.662.7 e segg.).

L'estratto dal registro delle esecuzioni, datato 19 settembre 2017, faceva stato di sette attestati di carenza beni nei confronti di A., per un totale di fr. 8'702.10 (p. 129.261.5 e segg.). Nella sede dibattimentale A. ha pure dichiarato di avere all'incirca fr. 30'000.--/40'000.-- di debiti in Svizzera (p. 129.930.3).

A. non ha precedenti penali in Svizzera (p. 129.221.3), mentre dall'estratto del casellario giudiziale italiano risulta una condanna, risalente al 1995, per il reato di violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, per fatti accaduti nel 1990 (p. 129.221.5 e seg.).

- 2.4** Con mente agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, per quel che attiene al reato più grave - la partecipazione a un'organizzazione criminale -, la Corte ha ritenuto che A. si è palesato essere un membro del gruppo dei N. e che il suo ruolo nell'organizzazione era ben determinato, nonché assolutamente di prim'ordine, essendo egli, per sua stessa ammissione (v. p. 129.930.24), "*l'uomo dei N.*" in Svizzera. A. espletava tutte le mansioni che gli incombevano e che interessavano il nostro Paese, e avrebbe certamente esteso il suo raggio d'azione se le autorità italiane non fossero intervenute chiedendo il suo arresto ai fini estradizionali. A. si era infiltrato molto bene nel tessuto economico ticinese, segnatamente con la creazione di legami personali, economici e finanziari, nonché con la creazione di compagini societarie. In altre parole, A. aveva tessuto una rete di legalità di facciata per poter restare in Svizzera e accogliere altre attività dell'organizzazione criminale e altri membri della stessa. In particolare, il trasferimento di J. in territorio elvetico e l'acquisto dell'immobile sito in Via Y. a Chiasso si sono resi possibili grazie alla predetta rete.

A mente della Corte, A. ha funto da apripista, da avanguardia stanziale in Svizzera. Egli era il responsabile e coordinatore delle attività dell'organizzazione in Ticino, e ha infiltrato il tessuto sociale e economico ticinese direttamente e indirettamente per il tramite della struttura di B. Il Collegio giudicante ha ritenuto

che l'infiltrazione fosse già radicata, profonda, stabile e sicuramente destinata a durare nel tempo.

Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa di A. in punto all'infrazione di cui all'art. 260^{ter} CP come molto grave, motivo per cui vi è da ritenere una pena di base per il reato più grave pari a tre anni e dieci mesi di pena detentiva.

- 2.5** Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

Per ciò che attiene alla ripetuta infrazione all'art. 305^{bis} CP, la Corte ha ritenuto che A. sapeva sin dall'inizio che il denaro riciclato era di pertinenza della famiglia N.; famiglia di cui egli già ben conosceva lo spessore criminale. Egli non ha però esitato a prestarsi ad operazioni di riciclaggio che miravano ad allontanare sempre più i valori patrimoniali in questione dai reati a monte, e a immetterli nuovamente nel circuito legale attraverso operazioni immobiliari. La Corte ha peraltro rilevato la presenza di una pluralità di soggetti che, unitamente a B., hanno accompagnato nel tempo la gestione e l'evoluzione dei valori patrimoniali già depositati sul conto cifrato BB.

Tenuto conto di quanto precede, il Collegio giudicante ha ritenuto grave la colpa di A. in punto all'infrazione di cui all'art. 305^{bis} CP.

Per quanto riguarda invece l'infrazione ripetuta alla legislazione sugli stranieri, la Corte ha ritenuto che la colpa di A. è già non più lieve, trattandosi nello specifico di due condotte mirate a rinsaldare la presenza dell'organizzazione criminale nel territorio elvetico e a far sì che altri membri potessero beneficiarne, come è stato effettivamente il caso per J. Il Collegio giudicante ha inoltre ritenuto che, considerata la particolarità sociale delle condotte in questione, si giustifica la pronuncia di una pena detentiva.

A favore di A., il Collegio giudicante ha tenuto conto della collaborazione dell'imputato con le autorità penali nonché il suo corretto comportamento in carcere (v. p. 129.241.2).

- 2.6** Alla luce di quanto esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di A. giudica adeguata una pena detentiva complessiva di cinque anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.

3. B.

3.1 B. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} CP n. 1 e n. 2), di ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).

3.2 Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, il riciclaggio di denaro aggravato si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva sino a cinque anni, cui è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o con una pena pecuniaria (art. 305^{bis} n. 2 CP).

Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l'appunto, con la fissazione della pena di base.

3.3 La Corte ha anzitutto accertato come B., cittadino svizzero, classe 1975, dopo avere frequentato le scuole dell'obbligo a Chiasso e Mendrisio ha frequentato l'Università a Basilea laureandosi in economia politica. In seguito egli ha iniziato a lavorare, conseguendo nel contempo dei diplomi post laurea. Nel 2003 egli è tornato in Ticino, lavorando inizialmente come dipendente della E. per poi costituire, nel 2006, la OO. SA, che si è poi divisa in due società, la OO. SA e la BBB. SA. B., padre di tre figli di nove anni, cinque anni e un anno e mezzo, è separato da sua moglie e attualmente vive a Zugo (p. 129.930.38).

B. ha dichiarato di percepire, per il suo lavoro di consulente dipendente impiegato con un grado occupazionale del 100%, uno stipendio di fr. 10'643.-- mensili, per dodici mensilità. A titolo di ulteriori entrate, egli ha indicato fr. 900.-- quali "Rendita di mantenimento (alimenti)", fr. 120'000.-- a titolo di dividendi nonché fr. 8'000.-- di affitti. Egli ha inoltre dichiarato di avere una sostanza pari fr. 1'000'000.-- (esclusi gli immobili). Egli ha inoltre riferito di essere comproprietario in ragione di 50/100 di un appartamento a St. Moritz (valore di stima: fr. 200'000.--), in ragione di 20/100 dell'immobile di Via Y. di cui al n. 1 RFD Chiasso (valore di stima fr. 483'200.--) nonché in ragione di 50/100 di un terreno a Santo Domingo (valore di stima fr. 7'000.--) (p. 129.262.648 e seg.; p. 129.930.38 e seg.). Per quel che concerne le uscite e i debiti, B. ha dichiarato di corrispondere fr. 3'000.-- mensili a titolo di contributi di mantenimento ai figli, di pagare fr. 1'000.-- mensili di affitto e fr. 5'600.-- di ipoteca, nonché fr. 259.-- di cassa malati (p. 129.262.649). Egli ha inoltre dichiarato di avere un debito ipotecario di fr. 301'500.-- relativo all'immobile di Via Y. a Chiasso, nonché un debito di circa fr. 80'000.-- per le imposte relative agli anni 2016 e 2017 (p. 129.262.650).

L'estratto dal registro delle esecuzioni, datato 19 settembre 2017, fa stato di due esecuzioni estinte (p. 129.262.5 e seg.).

B. non ha precedenti penali né in Svizzera (p. 129.222.3) né in Italia (p. 129.222.5).

- 3.4** Con mente agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, per quel che attiene al reato più grave - il riciclaggio di denaro aggravato - la Corte ha ritenuto che B., fiduciario iscritto all'apposito albo, disponeva dei mezzi intellettuali, delle conoscenze specifiche, delle strutture, della preparazione nonché della formazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro per cogliere e capire la gravità delle sue condotte. Come professionista riconosciuto, egli non ha però esitato a fungere da intermediario, fornendo in prima persona informazioni di compiacenza ai servizi compliance di istituti di credito e assicurativi e agendo pure nella sua qualità di gestore esterno, anche con delega di verifica in materia di LRD. B. ha fatto leva sul rapporto di fiducia in essere con diversi attori dell'economia legale, segnatamente con diversi istituti di credito nonché col notaio MMM., per permettere ai referenti di A., i fratelli N., di porre in essere quelle schermature che permettessero loro di allontanare i valori patrimoniali dal conto cifrato BB. e dalle polizze vita presso l'assicurazione CC. Il Collegio giudicante considera che senza la perizia professionale e le conoscenze tecniche di B., le varie operazioni vanificatorie transfrontaliere, i cambiamenti di titolarità economica nella rubrica A. su E. presso la banca F. e di J. presso la banca M. non sarebbero stati possibili. Anche quando la riconduzione criminale degli averi originanti da BB. era palese, egli ha continuato ad agire. B. ha agito per mero scopo di lucro, sia con mente alla sua attività di fiduciario sia con riferimento ai guadagni che si riproponeva di conseguire nell'operazione immobiliare di Via Y. a Chiasso. Per B., professionista attivo sulla piazza di Chiasso e con disponibilità finanziarie di rispetto, sarebbe inoltre stato facile non cadere nell'illegalità.

Tenuto conto delle predette circostanze, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro aggravato, la Corte ritiene che la colpa di B. è già grave. Per questo motivo vi è da ritenere una pena di base per il reato più grave pari a due anni e quattro mesi di pena detentiva, cui è cumulata una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 420.-- cadauna.

Va rilevato che, per il calcolo dell'aliquota, la Corte ha ritenuto il reddito indicato dall'imputato, di circa fr. 28'643.-- (10'643.-- mensili di stipendio per dodici mensilità; fr. 10'000.-- di dividendi mensili; fr. 8'000.-- di affitti mensili). Il Collegio giudicante ha in seguito operato una deduzione del 30%, a titolo di assicurazione malattia e di imposte, nonché di un ulteriore 15%, rispettivamente del 12.5% e del 10%, a titolo di sostentamento per il primo, rispettivamente il secondo e il terzo figlio. La Corte rileva di avere inoltre considerato per il calcolo dell'aliquota la sostanza, gli immobili nonché i debiti dichiarati da B. La Corte osserva di non

avere ritenuto alcuna deduzione per il sostentamento della moglie, avendo B. dichiarato di averle dato, nell'ambito della separazione, quale strumento per il mantenimento familiare, la società che si occupava di gestione patrimoniale (p. 129.930.38).

- 3.5** Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

Per quel che attiene all'infrazione di ripetuta falsità in documenti, il Collegio giudicante ha ritenuto la colpa di B. già non più lieve, avendo egli agito a scopo egoistico al fine di evitare un aggravio fiscale. Per ciò che riguarda il formulario A del conto E. (v. supra, consid. IV.6), la Corte ha rilevato che il falso documentale era finalizzato al buon esito delle operazioni di riciclaggio.

Pure per quanto riguarda l'infrazione ripetuta alla legislazione sugli stranieri, il Collegio giudicante ha ritenuto che la colpa di B. è già non più lieve, avendo B. voluto creare un assetto legale, ancorché senza retroscena reale, che gli permettesse di combinare contratto di lavoro e contratto di locazione in modo tale da consentire al cliente A. di ottenere il permesso B. Per quanto riguarda la procedura interessante J., l'ottenimento del permesso B si iscriveva nell'ottica della contestuale, prospettata compravendita di via Y. Il Collegio giudicante ha inoltre ritenuto che, considerata la particolarità sociale delle condotte in questione, si giustifica la pronuncia di una pena detentiva.

- 3.6** Alla luce di quanto esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di B. giudica adeguata una pena detentiva complessiva di tre anni, cui è cumulata una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 420.-- cadauna.

- 3.7** Nel caso in esame la sospensione condizionale della pena giusta l'art. 42 CP non entra in linea di conto, la pena pronunciata eccedendo la durata di 24 mesi.

Per quel che concerne la sospensione condizionale parziale della pena, in casu, a mente di questo Collegio giudicante le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 nonché 42 cpv. 2 CP sono pacificamente date. Soggettivamente, giusta l'art. 42 CP è sufficiente l'assenza di una prognosi negativa; nel caso concreto, B. dopo i fatti ha tenuto una buona condotta e non ha antecedenti che ostacolano la formulazione di una prognosi favorevole. La sospensione della pena può dunque essere concessa.

Visto quanto precede, per quel che concerne la pena detentiva, la Corte ritiene che la parte di pena detentiva da eseguire deve essere di sei mesi. L'esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato viene impartito un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che egli permanga meritevole del beneficio della condizionale.

Per quel che concerne invece la pena pecuniaria, per i medesimi motivi testé indicati il Collegio giudicante ritiene che la parte da eseguire deve essere di 30 aliquote. L'esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che egli permanga meritevole del beneficio della condizionale.

- 3.8** Come previsto dall'art. 44 cpv. 3 CP, B., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stato reso esplicitamente attento all'importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale parziale (p. 129.920.28).

VII. Sulle misure

- 1.** Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).
- 1.1** La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria ("Papierspur", "trace documentaire", "paper trail") può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 70

CP). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, sono confiscabili anche i crediti futuri (DTF 6B_735/2016 del 24 ottobre 2017 consid. 4.2.4).

1.2 In virtù dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP. Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca il reinserimento sociale dell'interessato (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP).

1.3 Giusta l'art. 72 CP, il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

La presunzione legale della seconda frase dell'art. 72 CP implica che l'avente diritto degli averi patrimoniali da confiscare sia punibile sotto il profilo dell'art. 260^{ter} CP. Deve quindi essere stabilito che la persona interessata ha partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 2.2).

Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1).

A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicitare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 II 226). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue

attività economiche legali (SEELMANN/THOMMEN in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, op. cit. n. 17 ad art. 72 CP; BAUMANN in: Commentario basilese, op. cit., n. 1 ad art. 72 CP). Contrariamente a quanto potrebbe far sembrare la lettera della legge, la presunzione prevista all'art. 72 CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69 cpv. 1 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 p. 1398; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 8 ad art. 72 CP). La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305^{bis} CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 1394). La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260^{ter} CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III p. 193 e segg., p. 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto - fatto potenzialmente pericoloso - essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. Se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260^{ter} CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade. Va precisato che la prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione (FF 1993 III p. 228). Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno

2005 consid. 2.2; sulla problematica v. anche BAUMANN, op. cit., n. 11 e 12 ad art. 72 CP).

- 1.4** Ai sensi dell'art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.
- 2.** Il MPC ha formulato le richieste di confisca e di risarcimento equivalente nella sede di requisitoria (p. 129.925.96 e segg.).
- 2.1** A. è stato riconosciuto autore colpevole di partecipazione a un'organizzazione criminale (v. supra, consid. II) e di riciclaggio di denaro ripetuto (v. supra, consid. III). Nella misura in cui detti reati non sono prescritti, in considerazione dell'art. 70 cpv. 3 CP, anche il relativo diritto di confisca non risulta prescritto. L'appartenenza di J. a un'organizzazione criminale è stata sancita dall'autorità estera tramite sentenza del 17 ottobre 2016 (p. 129.510.4 e segg.), acquisita agli atti.

Pertanto, in applicazione degli art. 70 cpv. 1 e 72 CP, la Corte pronuncia le confische di cui al punto III.1 del dispositivo (v. infra), perché i valori patrimoniali e gli oggetti in questione costituiscono il prodotto di un reato e perché, inoltre, tali valori patrimoniali erano nella facoltà di disporre dell'organizzazione criminale della quale A. e J. facevano parte. Al riguardo, la Corte ritiene che non sia stata portata la prova dell'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, che avrebbe fatto cadere la presunzione della facoltà di disporre.

- 2.2** B. è stato riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (v. supra, consid. III). Nella misura in cui il predetto reato non è prescritto, in considerazione dell'art. 70 cpv. 3 CP, anche il relativo diritto di confisca non risulta prescritto. Pertanto, in applicazione dell'art. 70 cpv.1 CP, la Corte pronuncia le confische di cui al punto III.2 del dispositivo (v. infra), perché i valori patrimoniali in questione costituiscono il prodotto di un reato.
- 2.3** Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1 prima frase CP; v. supra, consid. VII.1.2).
- 2.3.1** Nella fattispecie, i valori patrimoniali sottostanti alla confisca e di cui ai capi d'accusa 1.1.2.4 e 1.1.2.5 per A., rispettivamente 1.2.1.2.15 e 1.2.1.2.16 per B., pari a fr. 74'832.--. In applicazione dell'art. 71 CP, si giustifica pertanto la

pronuncia di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione, in ragione del 50% ciascuno a carico dei due correi (fr. 37'416.-- l'uno).

2.3.2 Per quel che attiene a B., considerato che pure i valori patrimoniali sottostanti a confisca e di cui ai capi d'accusa 1.2.1.2.7 (fr. 20'000.--), 1.2.1.2.8 (fr. 72'600.--), 1.2.1.2.10 (fr. 4'150.--), 1.2.1.2.11 (fr. 24'448.91) e 1.2.1.2.12 (fr. 24'600.--) non sono più reperibili, in applicazione dell'art. 71 CP si giustifica la pronuncia di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 183'214.-- (comprensivo dell'importo di cui al consid. VII.2.3.1).

2.3.3 In vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente è mantenuto il sequestro del 30%, di spettanza di B., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 3 intestata a K. Sagl presso la banca G.

2.4 I restati valori patrimoniali vengono dissequestrati.

2.5 Per ciò che attiene invece all'appartamento di W. già di proprietà di A., e di cui alla PPP 10, 17/1000 di comproprietà del fondo base n. 11 RFD di W., giova ricordare che esso era stato sequestrato dal MPC in data 24 dicembre 2014 (p. 129.261.86 e seg.) poiché, secondo il magistrato inquirente, nei confronti di A. vi erano gravi indizi di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale e ritenuto che il sequestro si imponesse ai fini confiscatori ex art. 72 CP, rientrando tale valore patrimoniale - secondo il decreto di sequestro - nella disponibilità di un'organizzazione criminale.

Nei confronti di A., la banca creditrice ipotecaria, G., ha poi promosso una procedura d'incasso per l'importo complessivo di fr. 183'372.05, come risulta dallo stato di riparto del 13 marzo 2017 (p. 129.261.10 e seg.), procedura di realizzazione fondiaria che ha visto pure la partecipazione dei seguenti creditori pignorati: il Comune di W., per fr. 105.20, e la comunione dei comproprietari, per fr. 2'822.75. La somma ricavata dalla messa all'asta dell'immobile, ritirato dalla nuova proprietaria - la creditrice ipotecaria G.- per fr. 190'000.-- (p. 129.261.33 e seg.), è stata pari a fr. 186'300.--, dedotte le spese d'incasso di fr. 3'700.-- (p. 129.261.10 e seg.). L'autorizzazione del MPC alla revoca dello sblocco data del 15 febbraio 2017 (p. 129.261.17 e seg.).

L'Ufficio di esecuzione aveva in precedenza fatto stilare una stima immobiliare (p. 129.261.68 e segg.) che dava contezza di un valore venale di fr. 270'000.--, dunque superiore al ricavo della realizzazione forzata, di fr. 190'000.--.

A seguito dell'alienazione, A. ha potuto così ridurre i propri debiti per complessivi fr. 186'300.-- conseguentemente alla revoca del blocco del registro fondiario a suo tempo disposto dal MPC, senza che vi potesse essere una corrispondente cessione dei crediti vantati dai creditori pignorati, che sarebbe invece occorsa a favore dello Stato nell'ipotesi in cui, a seguito di un'eventuale confisca, la Confederazione fosse divenuta proprietaria dell'immobile e avesse onorato i crediti vantati da soggetti in buona fede.

Al riguardo, giova rammentare che se il motivo di sequestro non viene meno ex art. 267 cpv. 1 CPP, spetta di principio al giudice del merito statuire sulla sorte del valore sequestrato a scopo di confisca conformemente agli art. 70 e segg. CP (v. sentenza del Tribunale federale 1B_95/2011 del 9 giugno 2011; sentenza del Tribunale penale federale BB.2018.51 del 16 maggio 2018 consid. 4), dovendosi impedire che il sostrato economico eventualmente controllato da un'organizzazione criminale possa essere impiegato, attraverso l'immissione nel circuito legale, a favore di questa o di suoi aderenti, ad esempio per estinguere debiti di questi ultimi.

A causa dello sblocco disposto dal MPC, avvenuto prima della litispendenza dinnanzi a questa Corte, allo scrivente Collegio è stata preclusa ogni decisione al riguardo.

VIII. Sulle spese e ripetibili

1. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i

fr. 200.-- e i fr. 50'000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare fr. 100'000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.-- e i fr. 100'000.-- (art. 7 lett. b RSPPF).

2.

2.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, il MPC fa valere un emolumento di fr. 30'000.--, di cui fr. 23'500.-- a titolo di "Ministero pubblico della Confederazione" e fr. 6'500.-- a titolo di "Polizia giudiziaria federale", e propone di ripartirlo equamente a carico dei tre imputati nei confronti dei quali è stata promossa l'accusa in data 25 agosto 2017. Tenuto conto di quanto esposto al considerando precedente, la Corte ritiene adeguato l'importo di fr. 20'000.--, importo da dividere equamente a carico di A. e B. in ragione di fr. 10'000.-- ciascuno.

L'emolumento relativo all'attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF) è fissato a fr. 10'000.--; emolumento da dividere equamente a carico di A. e B. in ragione di fr. 5'000.-- ciascuno.

2.2 I disborsi fatti valere dal MPC a carico degli imputati sono i seguenti:

- per A.: fr. 116'595.40 come "costi difesa ufficio", fr. 162'947.35 come "spese carcerarie", fr. 7'000.-- come "costi misure sorveglianza tecnica", fr. 195.10 come "costi viaggi di servizio ed altre spese (quota parte di 1/3)", fr. 4'400.-- come "tasse di giudizio GPC", fr. 1'355.50 come "costi di traduzione", fr. 821.70 come "costi copie documenti" e fr. 1'026.90 come "altri costi procedimento";
- per B.: fr. 195.10 come "costi viaggi di servizio ed altre spese (quota parte di 1/3)" e fr. 524.50 come "costi copie documenti";

2.3 La Corte ha provveduto alla verifica dei disborsi, giungendo alle conclusioni seguenti.

2.3.1 Per quel che concerne A., i disborsi per la difesa d'ufficio e i costi per le fotocopie verranno trattati in seguito (v. infra, consid. IX), difatti le fotocopie, essendo state fatturate al difensore d'ufficio, sono da accorpate ai costi per la difesa d'ufficio. Per quel che attiene alle spese carcerarie, la Corte rileva che le stesse non sono accollabili all'imputato e, conseguentemente, i costi fatturati a tal titolo sono a carico della Confederazione. Per quel che riguarda invece i disborsi a titolo di

“tasse di giudizio GPC”, questi vengono accolti in misura di fr. 400.-- (approvazione misure di sorveglianza); i disborsi di cui alle fatture del 16 febbraio 2015 (p. 24.1.6) e del 24 marzo 2015 (p. 24.1.12) non possono essere accollati a A., trattandosi di tasse di giudizio del GPC relative alla carcerazione preventiva e alla sua proroga. Per quel che concerne i disborsi a titolo di “altri costi procedimento”, la Corte riconosce unicamente fr. 1'020.60, posto che le spese per l'invio di una raccomandata (p. 24.1.69 e seg.) non possono essere messe a suo carico.

A carico di A. risultano dunque fr. 9'971.20 a titolo di disborsi.

- 2.3.2** Per quel che riguarda B., la Corte riconosce i disborsi elencati dal MPC senza apportare modifica alcuna.

A titolo di disborsi, a carico dell'imputato B. risultano inoltre fr. 222.50 per le indennità versate ai testimoni escussi nel corso del dibattimento su richiesta dello stesso imputato, e meglio fr. 108.50 per l'indennità versata al testimone NNN. (p. 129.925.11) e fr. 114.-- per l'indennità versata alla testimone AAA. (p. 129.925.13).

In totale, a titolo di disborsi a carico dell'imputato B. risultano fr. 942.10.

- 2.4** Riassumendo, per gli imputati risultano dunque le seguenti spese procedurali, comprensive di emolumenti e disborsi:

- per A.: fr. 10'000.-- a titolo di emolumenti d'istruttoria, fr. 5'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia nonché fr. 9'971.20 a titolo di disborsi, per un totale di fr. 24'971.20;
- per B.: fr. 10'000.-- a titolo di emolumenti d'istruttoria, fr. 5'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia nonché fr. 942.10 a titolo di disborsi, per un totale di fr. 15'942.10.

- 3.** Giusta l'art. 426 CPP, in caso di condanna l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio ed è fatto salvo l'articolo 135 cpv. 4 CPP.

- 3.1** La Corte, considerato che A. è stato condannato in relazione alla totalità delle fattispecie portate in accusa, condanna A. al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 24'971.--.

- 3.2** Per quel che attiene a B., tenuto conto dei proscioglimenti pronunciati nei suoi confronti, la Corte ritiene che le spese procedurali debbano essere poste a suo carico in ragione di fr. 10'000.--.

IX. Sulla difesa d'ufficio

- 1.** Nel caso in esame, A. è patrocinato da un difensore d'ufficio.
- 1.1** Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.
- 1.2** In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con

l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF); va a tal proposito precisato che dal 1° gennaio 2011 l'aliquota applicabile è dell'8%.

1.3 Occorre segnalare che il difensore di A. è stato informato riguardo ai criteri per l'allestimento della nota d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, e ciò mediante l'invio delle "Indicazioni per l'allestimento della nota d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale", indicazioni che erano allegate alla citazione inviata all'avv. Mattei in data 27 settembre 2017 (p. 129.831.4 e seg.), e che sono facilmente reperibili pure sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nella predetta citazione.

1.4 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2).

2. A.

2.1 Con decreto del 30 aprile 2015, il MPC ha nominato l'avv. OOO. difensore d'ufficio di A. a far tempo dal 6 marzo 2015 (p. 16.1.208 e seg.). Mediante decreto del 6 ottobre 2015, l'avv. Luigi Mattei è stato nominato difensore d'ufficio di A., in sostituzione dell'avv. OOO., a far tempo dal 15 ottobre 2015 (p. 16.1.274 e seg.).

2.2 L'avv. Mattei, invitato dalla Corte a completare le sue note d'onorario specificando il tempo impiegato per ogni trasferta (p. 129.721.7), tramite scritto del 6 ottobre 2017 ha provveduto a trasmettere le note d'onorario dettagliate per le prestazioni fornite nell'ambito della difesa d'ufficio di A. fino al 18 settembre 2017 (p. 129.721.9 e segg.).

2.3 La Corte ha provveduto a tassare le note d'onorario dell'avv. Mattei nel modo seguente.

2.3.1 Per quel che concerne la nota d'onorario del 1° ottobre 2015 (p. 129.721.10 e segg.), il difensore di A. ha contabilizzato fr. 51'728.40 a titolo di onorari (287.38 ore con una tariffa oraria di fr. 180.--) nonché fr. 757.80 a titolo di spese, per un totale di fr. 52'486.20 (IVA esclusa).

Per quel che attiene alle prestazioni fornite a titolo di onorario, la Corte ha provveduto anzitutto a stralciare le prestazioni fornite nell'ambito della procedura di estradizione, trattandosi di una procedura indipendente dalla procedura di fondo, per complessive 14.13 ore, di cui 1.50 ore a titolo di trasferta (*1° aprile 2015: 0.17 ore + 0.25 ore + 0.17 ore + 0.17 ore + 0.20 ore + 1.75 ore + 0.17 ore + 1.50 ore di trasferta + 0.50 ore + 0.50 ore; 3 aprile 2015: 1 ora; 12 aprile 2015: 1 ora + 2 ore; 13 aprile 2015: 1 ora; 27 aprile 2015: 0.75 ore; 9 maggio 2015: 2 ore; 11 maggio 2015: 1 ora*).

Il Collegio giudicante inoltre ha rilevato che, da inizio marzo 2015 fino alla fine di settembre del medesimo anno, il difensore d'ufficio si è recato in carcere per dei colloqui col suo cliente a più riprese, e meglio in almeno 38 occasioni. La Corte ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel senso di "adeguatezza" - di approfondire tali attività con una tale frequenza. Per questo motivo, la Corte ha provveduto a stralciare le seguenti prestazioni fatturate a titolo di visite e colloqui in carcere col cliente, nonché le relative trasferte, per complessive 46.35 ore, di cui 36.85 ore di colloqui e 9.5 ore di trasferte (*20 marzo 2015: 2 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 23 marzo 2015: 1.25 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 27 marzo 2015: 3.50 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 3 aprile 2015: 1.75 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 13 aprile 2015: 2 ore di colloquio; 20 aprile 2015: 1 ora di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 24 aprile 2015: 3 ore di colloquio; 30 aprile 2015: 1.75 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 7 maggio 2015: 1 ora di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 11 maggio 2015: 0.75 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 13 maggio 2015: 1 ora di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 15 maggio 2015: 1.50 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 18 maggio 2015: 0.75 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 21 maggio 2015: 2.65 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 22 maggio 2015: 1.95 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 27 maggio 2015: 1 ora di colloquio; 1° giugno 2015: 2 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 5 giugno 2015: 1.50 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 8 luglio 2015: 1.50 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 24 luglio 2015: 0.50 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 4 settembre 2015: 1.50 ore di colloquio; 18 settembre 2015: 1.50 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta; 28 settembre 2015: 1.50 ore di colloquio + 0.50 ore di trasferta*).

Il Collegio ha inoltre preso atto della fatturazione da parte del difensore d'ufficio di A. di complessive 18.25 ore, di cui 18 ore a titolo di onorari e 0.25 ore a titolo di trasferta, relative alla stesura della memoria consegnata al MPC in data 9 giugno 2015 e firmata da A., (p. 16.01.245 e segg.). Trattasi in particolare delle seguenti prestazioni: 17 maggio 2015: 2 ore per "rileggo incarto per memoria";

25 maggio 2015: 7 ore per "allestimento memoria (trascrizione)"; 26 maggio 2015: 2 ore per "termino e rileggo memoria"; 28 maggio 2015: 0.50 ore per "esamino memoriale"; 28 maggio 2015: 1.75 ore, di cui 0.25 di trasferta per "c/o MPC per memoria + trasferta"; 1° giugno 2015: 1 ora per "preparo documentazione per discutere memoria con cliente"; 4 giugno 2015: 2 ore per "rivedo memoria"; 7 giugno 2015: 1 ora per "modifiche a memoria"; 9 giugno 2015: 1 ora per "rivedo memoria e allestisco indice". La Corte, considerato che il documento in questione non è una memoria difensiva a firma dell'avvocato, ma un documento a firma di A. stesso, non riconosce le prestazioni di cui sopra.

La Corte ha inoltre rilevato che nel periodo in esame sono state fatturate prestazioni a titolo di onorari a 54 riprese, per complessive 13.99 ore, per i contatti coi familiari di A. Il Collegio giudicante ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel senso di "adeguatezza" - di approfondire tali attività con una tale frequenza. Conseguentemente, la Corte ha provveduto a stralciare le seguenti prestazioni fatturate a titolo di email e telefonate ai familiari, per complessive 8.26 ore (*18 marzo 2015: 0.17 ore; 20 marzo 2015: 0.17 ore + 0.17 ore; 24 marzo 2015: 0.17 ore; 1° aprile 2015: 0.17 ore; 3 aprile 2015: 0.17 ore; 13 aprile 2015: 0.17 ore; 15 aprile 2015: 0.17 ore; 17 aprile 2015: 0.17 ore; 24 aprile 2015: 0.17 ore; 4 maggio 2015: 0.17 ore + 0.17 ore + 0.17 ore + 0.17 ore; 5 maggio 2015: 0.17 ore; 6 maggio 2015: 0.17 ore; 21 maggio 2015: 1.33 ore; 22 maggio 2015: 0.17 ore; 1° giugno 2015: 0.17 ore; 13 giugno 2015: 0.75 ore; 26 giugno 2015: 0.17 ore; 7 luglio 2015: 0.17 ore; 8 luglio 2015: 0.17 ore; 11 luglio 2015: 0.17 ore; 15 luglio 2015: 0.25 ore; 21 luglio 2015: 1 ora; 24 luglio: 0.17 ore; 30 luglio 2015: 0.17 ore; 31 luglio 2015: 0.17 ore; 3 agosto 2015: 0.17 ore; 17 agosto 2015: 0.17 ore + 0.17 ore; 16 settembre 2015: 0.17 ore*).

Il Collegio giudicante ha pure rilevato che a titolo di colloqui, email e telefonate con l'avv. PPP., difensore di A. in Italia, sono state fatturate prestazioni a 68 riprese, per complessive 27.29 ore di onorari. Pur riconoscendo parzialmente la necessità di coordinazione fra il difensore d'ufficio dell'imputato nel presente procedimento e il legale di A. nel procedimento italiano, e ciò soprattutto durante i primi mesi dopo l'arresto di A. in Svizzera, la Corte ritiene che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato. Non vi era difatti la necessità, - nel senso di "adeguatezza" - di approfondire tali attività con una tale frequenza. Per questo motivo, la Corte non riconosce le prestazioni seguenti, per complessive 19.76 ore (*3 aprile 2015: 0.25 ore; 9 aprile 2015: 0.17 ore; 10 aprile 2015: 9 ore; 12 aprile 2015: 0.50 ore; 13 aprile 2015: 0.17 ore; 14 aprile 2015: 0.33 ore; 15 aprile*

2015: 0.50 ore; 16 aprile 2015: 0.17 ore; 20 aprile 2015: 0.17 ore + 0.17 ore + 0.25 ore; 21 aprile 2015: 0.17 ore; 22 aprile 2015: 0.25 ore; 24 aprile 2015: 1 ora; 27 aprile 2015: 0.17 ore; 30 aprile 2015: 0.17 ore + 0.25 ore; 4 maggio 2015: 0.25 ore + 0.17; 5 maggio 2015: 0.17 ore + 0.17 ore; 6 maggio 2015: 0.17 ore; 12 maggio 2015: 0.17 ore + 0.17 ore + 0.33 ore + 0.17 ore; 13 maggio 2015: 0.17 ore; 15 maggio 2015: 0.50 ore; 20 maggio 2015: 0.17 ore; 26 maggio 2015: 0.25 ore; 27 maggio 2015: 0.17 ore; 9 giugno 2015: 0.17 ore; 9 luglio 2015: 0.17 ore; 13 luglio 2015: 0.17 ore; 20 luglio 2015: 0.17 ore; 24 luglio 2015: 0.17 ore; 28 luglio 2015: 0.17 ore; 27 agosto 2015: 0.17 ore; 31 agosto 2015: 0.17 ore; 1° settembre 2015: 0.50 ore; 4 settembre 2015: 0.17 ore; 7 settembre 2015: 0.25 ore; 8 settembre 2015: 0.17 ore; 9 settembre 2015: 0.17 ore; 22 settembre 2015: 0.25 ore; 29 settembre 2015: 0.17 ore).

Il Collegio giudicante ha pure provveduto a stralciare le seguenti prestazioni, per complessive 1.33 ore di onorari: 24 marzo 2015: 0.50 ore per "Tel. da avv. QQQ."; 13 aprile 2015: 0.25 ore per "Tel. a avv. RRR. per questione delega"; 14 maggio 2015: 0.25 ore per "Tel. con avv. SSS."; 10 agosto 2015: 0.33 ore per "Lunga telefonata con avv. TTT. per varie questioni". La Corte ritiene difatti che queste prestazioni professionali non fossero necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato. In particolare, la Corte ha rilevato come AAAA., patrocinato dall'avv. QQQ., e B., patrocinato dall'avv. TTT., all'epoca non fossero imputati nel procedimento penale in esame e non vi fosse dunque necessità di coordinazione fra il difensore d'ufficio di A. e i predetti legali. Per quel che concerne il contatto con l'avv. RRR., la Corte ha ritenuto che la prestazione in questione non fosse relativa al presente procedimento, mentre per quel che attiene alla telefonata con l'avv. SSS., la stessa non è dettagliata, non figurando il nome dell'avv. SSS. negli atti della presente causa.

Il Collegio giudicante inoltre non riconosce le seguenti prestazioni, non ritenute inerenti alla presente procedura e dunque non rientranti nella difesa d'ufficio necessaria e adeguata, per complessive 1.02 ore di onorari: 23 giugno 2015: 0.17 ore per "email a fiduciario per K. Sagl"; 7 luglio 2015: 0.17 ore per "tel. a sig. BBBB. per liquidazione K. Sagl" + 0.17 ore per "email a sig. BBBB. per liquidazione K. Sagl"; 31 luglio 2015: 0.17 ore per "tel. a Ufficio tassazioni Mendrisio per questione urgente" + 0.17 per "lettera a Ufficio tassazioni Mendrisio per questione urgente"; 3 agosto 2015: 0.17 per "tel. a sig.ra CCCC."

Ricapitolando, delle 287.38 ore fatturate dal difensore di A., il Collegio giudicante ne ha stralciate 109.1, di cui 97.85 di onorari e 11.25 di trasferte.

Il Collegio giudicante ha infine provveduto a differenziare le prestazioni fornite a titolo di onorario, per le quali viene riconosciuta un'indennità oraria di fr. 230.--,

dalle trasferte, per le quali la tariffa oraria applicabile è di fr. 200.--. A titolo di trasferta vengono dunque riconosciute 15.75 ore (*9 marzo 2015: 0.50 ore; 12 marzo 2015: 0.50 ore; 13 marzo 2015: 0.25 ore; 25 marzo 2015: 0.50 ore; 30 marzo 2015: 0.50 ore; 7 aprile 2015: 1 ora; 8 aprile 2015: 0.50 ore; 15 aprile 2015: 0.50 ore; 23 aprile 2015: 0.25 ore; 28 aprile 2015: 0.25 ore; 6 maggio 2015: 0.50 ore; 7 maggio 2015: 0.50 ore + 0.25 ore; 12 maggio 2015: 1 ora; 20 maggio 2015: 0.50 ore; 26 maggio 2015: 0.50 ore; 29 maggio 2015: 0.25 ore; 9 giugno 2015: 0.50 ore; 10 giugno 2015: 0.25 ore; 25 giugno 2016: 0.50 ore; 8 luglio 2015: 0.25 ore; 16 luglio 2015: 0.50 ore; 28 luglio 2015: 0.50 ore; 29 luglio 2015: 1 ora; 4 agosto 2015: 0.50 ore; 12 agosto 2015: 0.50 ore; 27 agosto 2015: 0.25 ore; 28 agosto 2015: 0.50 ore; 16 settembre 2015: 1 ora; 23 settembre 2015: 0.50 ore; 24 settembre 2015: 0.25 ore + 0.50 ore*), specificando che per la trasferta del 7 aprile 2015, da Lugano a Bellinzona e ritorno, la durata è stata stimata dalla Corte, posto che il difensore non aveva provveduto a specificarla. A titolo di onorari vengono invece riconosciute prestazioni in ragione di 162.53 ore.

Per quel che concerne le spese, il difensore di A. ha fatturato fr. 306.-- a titolo di fotocopie, fr. 65.-- per spese di viaggio, fr. 299.80 per spese postali, fr. 37.-- per spese telefoniche e fr. 50.-- per l'apertura dell'incarto, per complessivi fr. 757.80. La Corte rileva che i predetti importi sono adeguati e li riconosce dunque senza apportare alcuna modifica.

La Corte giunge quindi all'importo finale di fr. 44'592.90 (IVA inclusa) [*fr. 37'381.90 (onorario: 162.53 ore * 230fr/h) + fr. 3'150.-- (trasferte: 15.75 ore * 200fr/h) + fr. 757.80 (spese) + fr. 3'303.20 (IVA 8%)*].

- 2.3.2** Per quel che riguarda la nota d'onorario del 24 novembre 2015 (p. 129.721.19 e seg.), il difensore di A. postula il riconoscimento di fr. 5'544.-- a titolo di onorari (18.48 ore con una tariffa oraria di fr. 300.--) nonché di fr. 102.80 a titolo di spese, per complessivi fr. 5'646.80 (IVA esclusa).

La Corte ha anzitutto rilevato che nel periodo dal 1° ottobre al 24 novembre 2015 il difensore di A. ha fatturato varie prestazioni a titolo di visite in carcere. Considerata la fase procedurale in questione nonché il periodo di tempo in esame, della durata di meno di due mesi, il Collegio giudicante ritiene che per garantire l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato non fosse necessario recarsi in carcere dal cliente con tale frequenza. Per questo motivo, la Corte ha provveduto a stralciare le prestazioni relative a tre trasferte in carcere, per complessive 4 ore, di cui 2 ore a titolo di trasferta (*12 ottobre 2015: 0.50 ore*

di colloquio e 0.50 ore di trasferta; 14 ottobre 2015: 0.50 ore di colloquio e 0.50 ore di trasferta; 26 ottobre 2015: 1 ora di colloquio e 1 ora di trasferta).

La Corte ha inoltre considerato che in questa fase procedurale non vi fosse più alcuna necessità di coordinazione fra il difensore d'ufficio di A. nel procedimento penale svizzero e il legale italiano di A., e ciò con mente al fatto che l'extradizione di A. all'Italia era già stata rifiutata dall'autorità svizzera nel giugno del 2015. Le prestazioni professionali fatturate a titolo di contatti con l'avv. PPP., pari a 0.68 ore, non erano dunque necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato e vengono pertanto stralciate (*1° ottobre 2015: 0.17 ore; 5 ottobre 2015: 0.17 ore; 7 novembre 2015: 0.17 ore + 0.17 ore*).

Il Collegio giudicante ha pure stralciato 0.59 ore di prestazioni fatturate a titolo di contatti con l'avv. TTT. (*19 ottobre 2015: 0.25 ore; 27 ottobre 2015: 0.17 ore; 30 ottobre 2015: 0.17 ore*). Difatti, nel periodo in esame B., patrocinato dall'avv. TTT., non era ancora imputato nel presente procedimento e non vi era dunque alcuna necessità di coordinazione fra i due patrocinatori.

Inoltre la Corte non riconosce 0.17 ore di prestazioni fatturate il 9 novembre 2015 per l'invio di un'email al figlio dell'imputato; la predetta prestazione difatti non è considerata necessaria per garantire l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato.

Delle 18.48 ore fatturate dal difensore di A., il Collegio giudicante ha quindi provveduto a stralciarne 5.44, di cui 3.44 di onorari e 2 di trasferte.

La Corte ha quindi provveduto a differenziare le prestazioni fornite a titolo di onorario, per le quali viene riconosciuta un'indennità oraria di fr. 230.--, dalle trasferte (*9 ottobre 2015: 0.50 ore*), per le quali la tariffa oraria applicabile è di fr. 200.--. A titolo di trasferte vengono pertanto riconosciute 0.50 ore e a titolo di onorari vengono riconosciute 12.54 ore.

Per quel che concerne le spese, il difensore ha fatturato fr. 70.-- a titolo di spese di viaggio, fr. 29.80 come spese postali nonché fr. 3.-- per spese telefoniche, per complessivi fr. 102.80. La Corte ritiene che tale importo sia adeguato e che vada quindi riconosciuto.

La Corte giunge quindi all'importo finale di fr. 3'334.-- (IVA inclusa) [*fr. 2884.20 (onorario: 12.54 ore * 230fr/h) + fr. 100.-- (trasferte: 0.50 ore * 200fr/h) + fr. 102.80 (spese) + fr. 247.-- (IVA 8%)*].

- 2.3.3** Per quel che attiene alla nota d'onorario del 9 marzo 2016 (p. 129.721.21 e seg.), l'avv. Mattei ha fatturato fr. 3'606.-- a titolo di onorari (12.02 ore con una tariffa oraria di fr. 300.--) nonché fr. 202.40 a titolo di spese, per complessivi fr. 3'808.40 (IVA esclusa).

La Corte ha anzitutto provveduto a stralciare 1.59 ore di prestazioni fatturate a titolo di contatti con l'avv. TTT. (22 gennaio 2016: 1 ora; 25 gennaio 2016: 0.17 ore; 4 febbraio 2016: 0.25 ore; 21 febbraio 2016: 0.17 ore), e ciò per i medesimi motivi già esposti al considerando precedente. Per quel che concerne la prestazione fatturata il 21 febbraio 2016, a titolo abbondanziale la Corte rileva che la stessa è inerente a un'altra procedura.

Il Collegio giudicante ha inoltre provveduto a stralciare le prestazioni professionali fatturate a titolo di contatti con l'avv. PPP., pari a 0.34 ore (3 dicembre 2015: 0.17 ore; 3 marzo 2016: 0.17 ore), nonché 0.51 ore fatturate a titolo di contatti con la famiglia dell'imputato (16 dicembre 2015: 0.17 ore; 22 dicembre 2015: 0.17 ore; 24 dicembre 2015: 0.17 ore), e ciò per i medesimi motivi già esposti al precedente considerando.

Il Collegio giudicante ha poi provveduto a differenziare le prestazioni fornite a titolo di onorario dalle trasferte (27 novembre 2015: 1 ora; 3 dicembre 2015: 0.17 ore; 2 marzo 2016: 1.50 ore). A titolo di trasferta vengono pertanto riconosciute 2.67 ore e a titolo di onorari 6.91 ore.

Per quel che riguarda le spese, il difensore di A. ha fatturato fr. 30.-- a titolo di fotocopie, fr. 130.-- a titolo di spese di viaggio, fr. 39.40 come spese postali nonché fr. 3.-- di spese telefoniche, per complessivi fr. 202.40. Il Collegio giudicante riconosce i predetti importi, ritenuti adeguati.

La Corte giunge quindi all'importo finale di fr. 2'511.80 (IVA inclusa) [fr. 1'589.30 (onorario: 6.91 ore * 230fr/h) + fr. 534.-- (trasferte: 2.67 ore * 200fr/h) + fr. 202.40 (spese) + fr. 186.10 (IVA 8%)].

- 2.3.4** Per quel che concerne la nota d'onorario del 23 febbraio 2017 (p. 129.721.23 e segg.), il patrocinatore di A. ha fatturato fr. 61'690.-- a titolo di onorari (207.71 ore con una tariffa oraria di fr. 300.--) nonché fr. 2'949.-- di spese, per complessivi fr. 64'810.10. L'avv. Mattei ha specificato di avere ricevuto un acconto di fr. 1'069.20 (IVA esclusa) dall'Amministrazione federale delle dogane in data 28 agosto 2016.

Per quel che attiene alle prestazioni fornite a titolo di onorario, la Corte ha provveduto anzitutto a stralciare le prestazioni fornite nell'ambito del

procedimento condotto dall'Amministrazione federale delle dogane, trattandosi di una procedura indipendente dalla procedura di fondo, per complessive 2.58 ore (*11 maggio 2016: 1 ora di interrogatorio + 1 ora di trasferta + 0.33 ore di colloquio col cliente; 24 maggio 2016: 0.08 ore; 17 ottobre 2016: 0.17 ore*). Analogamente, gli acconti ricevuti dal difensore d'ufficio di A. da parte dall'Amministrazione federale delle dogane sono irrilevanti per il calcolo della retribuzione del difensore d'ufficio nel presente procedimento.

Il Collegio giudicante inoltre non riconosce le seguenti prestazioni, siccome non inerenti alla presente procedura e dunque non necessarie per una difesa d'ufficio adeguata, per complessive 1.19 ore di onorari: 13 maggio 2016: 0.17 ore per "Lett. a Pretura di Mendrisio-Sud"; 27 maggio 2016: 0.17 ore per "Lettera a UEF Mendrisio"; 10 giugno 2016: 0.17 ore per "Tel a signor DDDD. UEF"; 8 luglio 2016: 0.17 ore per "Tel con UEF Mendrisio"; 11 luglio 2016: 0.17 ore per "Tel a UEF Mendrisio"; 19 ottobre 2016: 0.17 ore per "Lettera a EEEE."; 19 gennaio 2017: 0.17 ore per "Lettera a UEF".

Il Collegio giudicante ha rilevato come, da inizio marzo 2016 fino a febbraio 2017, il difensore di A. si è recato in carcere dal suo patrocinato a più riprese, e ciò in aggiunta alle occasioni in cui si sono tenuti gli interrogatori di A., rispettivamente gli interrogatori di confronto. La Corte ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel senso di "adeguatezza" - di approfondire tali attività con una tale frequenza. Per questo motivo, la Corte ha provveduto a stralciare le seguenti prestazioni fatturate a titolo di visite e colloqui in carcere col cliente, nonché le relative trasferte, per complessive 3.50 ore, di cui 1.50 ore di colloqui e 2 ore di trasferte (*30 giugno 2016: 1 ora di colloquio + 1 ora di trasferta; 21 dicembre 2016: 0.50 ore di colloquio + 1 ora di trasferta*).

La Corte ha inoltre provveduto a stralciare le prestazioni professionali fatturate a titolo di contatti con l'avv. PPP., pari a 0.93 ore (*3 giugno 2016: 0.17 ore; 3 agosto 2016: 0.25 ore; 3 settembre 2016: 0.17 ore; 4 ottobre 2016: 0.17 ore; 29 ottobre 2016: 0.17 ore*), nonché 0.34 ore fatturate a titolo di contatti con la famiglia dell'imputato (*21 marzo 2016: 0.17 ore; 14 febbraio 2017: 0.17 ore*), e ciò per i medesimi motivi già esposti al considerando IX.2.3.2.

La Corte ha pure stralciato le seguenti prestazioni, non considerate necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato: 0.75 ore fatturate il 15 luglio 2016 a titolo di "Preparo memo interno per LM", 2 ore fatturate il 25 luglio 2016 per "Approfondimenti giuridici" e 1 ora fatturata il 26 agosto 2016 a titolo di "Veloce prima visione CD con atti prodotti", posto che il 20 agosto sono

state fatturate ulteriori 2.5 ore a titolo di "Inizio scernita documenti da atti CD", che vengono invece riconosciute.

Il Collegio giudicante ha inoltre rilevato che alla perquisizione del 6 luglio 2016, per la quale sono state fatturate 2.50 ore di onorari, era presente unicamente la praticante del legale di A. (p. 8.02.4224 e seg.); alle predette prestazioni si applica dunque una tariffa oraria di fr. 100.--.

Il Collegio giudicante ha quindi provveduto a differenziare le prestazioni fornite a titolo di onorario da quelle a titolo di trasferta. Per le trasferte vengono riconosciute 47.65 ore (*17 marzo 2016: 1.50 ore; 7 aprile 2016: 1.50 ore; 19 maggio 2016: 1.50 ore; 23 maggio 2016: 1 ora; 20 giugno 2016: 1 ora; 21 giugno 2016: 1 ora; 22 giugno 2016: 1 ora; 11 luglio 2016: 1 ora; 15 luglio 2016: 1 ora; 18 luglio 2016: 3 ore + 0.50 ore; 20 luglio 2016: 6 ore; 21 luglio 2016: 6 ore; 26 luglio 2016: 1 ora; 28 luglio 2016: 1 ora; 26 agosto 2016: 1 ora; 30 agosto 2016: 1 ora; 7 settembre 2016: 1.50 ore; 13 settembre 2016: 1 ora; 5 ottobre 2016: 1.15 ore; 14 ottobre 2016: 1.50 ore; 21 ottobre 2016: 1 ora; 10 novembre 2016: 1.25 ore + 1 ora; 18 novembre 2016: 1.50 ore; 23 novembre 2016: 1 ora; 7 febbraio 2017: 1 ora; 9 febbraio 2017: 1 ora; 16 febbraio 2017: 0.75 ore + 0.50 ore + 1 ora; 17 febbraio 2017: 1.5 ore; 22 febbraio 2017: 1 ora*). A titolo di onorari del difensore d'ufficio vengono riconosciute prestazioni in ragione di 145.27 ore, e a titolo di onorari del praticante 2.50 ore.

Per quel che attiene alle spese, il difensore di A. ha fatturato fr. 2.-- per fotocopie, fr. 2'082.-- per spese di viaggio, fr. 163.-- per spese postali, fr. 3.-- di spese telefoniche, fr. 12.-- di posteggio, fr. 500.-- per un viaggio di andata e ritorno a Terni, fr. 150.-- per un soggiorno in albergo, compresi tre pasti, nonché fr. 37.-- per accessi al MPC, per complessivi fr. 2'949.--. Considerato che la nota d'onorario in esame è relativa alle prestazioni fornite dal 9 marzo 2016 al 22 febbraio 2017, dunque per un periodo di quasi un anno, e che nel periodo in questione sono state effettuate molteplici trasferte, compreso un viaggio all'estero, il Collegio giudicante ritiene i predetti importi adeguati e li riconosce senza apportare modifiche.

La Corte giunge quindi all'importo finale di fr. 49'746.-- (IVA inclusa) [*fr. 33'412.10 (onorario: 145.27 ore * 230fr/h) + fr. 250.-- (onorario praticante: 2.5 ore * 100fr/h) + fr. 9'450.-- (trasferte: 47.25 ore * 200fr/h) + fr. 2'949.-- (spese) + fr. 3'684.90 (IVA 8%)*].

2.3.5 Per quel che riguarda la nota d'onorario del 19 settembre 2017 (p. 129.721.28 e segg.), il difensore di A. ha fatturato fr. 16'605.40 a titolo di onorari (72.98 ore con

una tariffa oraria di fr. 230.--) nonché fr. 633.70 di spese, per complessivi fr. 17'239.10 (IVA esclusa).

Per quel che attiene alle prestazioni fornite a titolo di onorario, la Corte ha provveduto anzitutto a stralciare 1 ora di onorari fatturati il 13 marzo 2017 a titolo di "Riordino e verifica atti", posto che il medesimo giorno sono state fatturate pure 0.50 ore di prestazioni per l'esame di atti, che vengono invece riconosciute.

Il Collegio giudicante ha pure stralciato 1 ora di onorari fatturati il 2 aprile 2017 a titolo di "Veloce esame questione estradizione con Australia", trattandosi di prestazioni inerenti a un procedimento indipendente dalla procedura di fondo.

La Corte ha inoltre considerato che il colloquio col cliente fatturato il 7 aprile 2017 (1 ora di trasferta + 1 ora di colloquio) non fosse necessario per garantire adeguatamente la difesa dell'imputato, e ciò in particolare alla luce dello stadio della procedura e delle ulteriori visite in carcere effettuate dal difensore.

Il Collegio giudicante ha rilevato che per la preparazione dell'istanza di scarcerazione presentata da A. al MPC il 22 marzo 2017 (p. 16.01.396 e segg.) sono state fatturate 4.91 ore (*3 marzo 2017: 1.25 ore per "Visione documentazione per preparare istanza scarcerazione"; 6 marzo 2017: 2 ore per "Redigo prima bozza istanza scarcerazione"; 20 marzo 2017: 1 ora per "Termino bozza istanza scarcerazione"; 22 marzo 2017: 0.33 ore per "Rivedo istanza libertà provvisoria" + 0.33 ore per "Preparo versione definitiva istanza scarcerazione"*). Al riguardo, la Corte ha ritenuto che, considerata l'istanza presentata, le prestazioni fatturate per la sua preparazione non fossero tutte necessarie. Per questo motivo non vengono riconosciute le prestazioni fatturate a questo titolo il 20 marzo e il 22 marzo 2017, per complessive 1.66 ore.

Il Collegio giudicante inoltre non riconosce le seguenti prestazioni, per complessive 0.34 ore (*13 marzo 2017: 0.17 ore per "Tel. da cliente per locazione"; 28 aprile 2017: 0.17 ore per "Lett. a Ufficio esecuzione e fallimenti"*), siccome non inerenti alla presente procedura.

La Corte ha pure provveduto a stralciare le 1.75 ore di prestazioni fatturate il 16 agosto 2017 a titolo di "Approfondimento giuridico nota d'ufficio 08.08.2017 (260ter CP-305bis CP)", considerate non necessarie a questo stadio della procedura.

La Corte ha inoltre provveduto a stralciare le prestazioni professionali fatturate a titolo di contatti con l'avv. PPP., pari a 1.10 ore (*7 marzo 2017: 0.25 ore; 10 marzo 2017: 0.17 ore + 0.17 ore; 4 aprile 2017: 0.17 ore; 28 giugno 2017: 0.17 ore; 8*

agosto 2017: 0.17 ore), nonché 0.85 ore fatturate a titolo di contatti coi familiari dell'imputato (27 febbraio 2017: 0.17 ore; 14 marzo 2017: 0.17 ore; 30 marzo 2017: 0.17 ore; 7 giugno 2017: 0.17 ore; 14 agosto 2017: 0.17 ore), e ciò per i medesimi motivi già esposti al considerando IX.2.3.2.

Il Collegio giudicante ha poi provveduto a differenziare le prestazioni fornite a titolo di onorario dalle trasferte, per le quali la tariffa oraria applicabile è di fr. 200.--. Vengono dunque riconosciute 13.85 ore a titolo di trasferta (8 marzo 2017: 1.50 ore; 27 marzo 2017: 1 ora; 3 aprile 2017: 1 ora; 9 maggio 2017: 1.50 ore; 18 maggio 2017: 1.17 ore; 19 giugno 2017: 1.50 ore; 21 giugno 2017: 1.17 ore; 22 giugno 2017: 1.17 ore; 30 giugno 2017: 1.17 ore, 18 luglio 2017: 1.50 ore; 21 luglio 2017: 1.17 ore) e 49.43 ore come onorari.

Per quel che attiene alle spese, l'avv. Mattei ha fatturato fr. 526.-- come spese di viaggio, fr. 75.70 come spese postali e fr. 32.-- a titolo di posteggio, per complessivi fr. 633.70. La Corte ritiene che i predetti importi sono adeguati e pertanto li riconosce senza apportare modifiche.

La Corte giunge quindi all'importo finale di fr. 15'954.40 (IVA inclusa) [fr. 11'368.90 (onorario: 49.43 ore * 230fr/h) + fr. 2'770.-- (trasferte: 13.85 ore * 200fr/h) + fr. 633.70 (spese) + fr. 1'181.80 (IVA 8%)].

- 2.3.6** Per quel che attiene alla nota d'onorario del 6 dicembre 2017 (p. 129.925.101 e seg.), l'avv. Mattei ha fatturato 104.38 ore a titolo di onorari (104.38 ore in totale, di cui 6.33 ore con una tariffa oraria di fr. 200.-- e le restanti con una tariffa oraria di fr. 230.--), nonché fr. 385.-- di spese, per complessivi fr. 24'212.40.

La Corte ha anzitutto rilevato che fra il settembre e la fine di novembre del 2017 sono state fatturate prestazioni per sei colloqui in carcere col cliente. Considerata la durata del periodo in esame, di soli tre mesi, la Corte ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel senso di "adeguatezza" - di approfondire tali attività con una tale frequenza. Per questo motivo il Collegio giudicante non riconosce le prestazioni seguenti, per complessive 7 ore, di cui 3 ore a titolo di trasferta (29 settembre 2017: 1 ora di colloquio + 1 ora di trasferta; 15 novembre 2017: 1.50 ore di colloquio + 1 ora di trasferta; 22 novembre 2017: 1.50 ore di colloquio + 1 ora di trasferta).

Il Collegio giudicante non riconosce neppure le prestazioni fatturate il 2 ottobre 2017 a titolo di "Udienza di prime arringhe" (0.67 ore di onorario + 0.33 ore di trasferta), considerato che alla data indicata non vi è stata alcuna udienza.

La Corte ha inoltre rilevato che a più riprese sono state fatturate prestazioni per l'esame degli atti e per la preparazione dell'arringa, e meglio: 10 novembre 2017: 4 ore per "esame atti e giurisprudenza + diritto"; 11 novembre 2017: 8 ore per "esame AA e verifiche" + 8 ore per "lettura atti"; 23 novembre 2017: 2 ore + 4 ore per "esame atti"; 24 novembre 2017: 4 ore per "esame atti"; 25 novembre 2017: 5 ore per "esame atti"; 26 novembre 2017: 8 ore per "esame atti"; 27 novembre 2017: 5 ore per "preparo prima parte arringa"; 28 novembre 2017: 4 ore per "esame atti e correzione prima bozza di arringa"; 2 dicembre 2017: 8 ore per "preparo arringa". Il Collegio giudicante, vista segnatamente la complessità della causa nonché delle tesi difensive presentate in sede di arringa, ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel senso di "adeguatezza" - di approfondire tali attività con una tale frequenza. Per questi motivi, la Corte non riconosce le seguenti prestazioni, per complessive 30 ore (*10 novembre 2017: 4 ore; 11 novembre 2017: 8 ore; 23 novembre 2017: 4 ore; 24 novembre 2017: 4 ore; 25 novembre 2017: 5 ore; 27 novembre 2017: 5 ore*).

La Corte ha inoltre provveduto a stralciare le prestazioni professionali fatturate a titolo di contatti con l'avv. PPP., pari a 0.17 ore (*18 novembre 2017*), nonché 2.34 ore fatturate a titolo di contatti con la famiglia dell'imputato (*15 novembre 2017: 0.17 ore; 18 novembre 2017: 2 ore; 22 novembre 2017: 0.17 ore*), e ciò per i medesimi motivi già esposti al considerando IX.2.3.2.

La Corte ha poi riconosciuto 2 ore supplementari di prestazioni a titolo di onorario al difensore di A. per la partecipazione al dibattimento del 6 dicembre 2017.

La Corte riconosce dunque 62.87 ore a titolo di onorari nonché 3 ore di trasferte.

Per quel che attiene alle spese, l'avv. Mattei ha fatturato fr. 360.-- come spese di viaggio, fr. 24.-- come spese postali e fr. 1.-- a titolo di telefono, per complessivi fr. 385.--. La Corte ritiene che i predetti importi sono adeguati e pertanto li riconosce senza apportare modifiche.

La Corte giunge dunque all'importo finale di fr. 16'680.70 (IVA inclusa) [*fr. 14'460.10 (onorario: 62.87 ore * 230fr/h) + fr. 600.-- (trasferte: 3 ore * 200fr/h) + fr. 385.-- (spese) + fr. 1235.60 (IVA 8%)*].

- 2.3.7** Per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in udienza pubblica il 29 dicembre 2017, nonché per l'eventuale successivo colloquio col suo cliente, la Corte ha riconosciuto all'avv. Mattei 2 ore di prestazioni a titolo di onorario.

La Corte giunge quindi all'importo finale di fr. 496.80 [fr. 460.-- (onorario: 2 ore * 230 fr/h) + fr. 36.80 (IVA 8%)].

- 2.4** La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Luigi Mattei è dunque fissata in fr. 133'316.60 (IVA inclusa) [fr. 44'592.90 + fr. 3'334.-- + 2'511.80 + fr. 49'746.-- + fr. 15'954.40 + fr. 16'680.70 + fr. 496.80], di cui fr. 116'595.40 già versati a titolo di acconto.

Di qui la necessità di correggere il lapsus calami in cui è incorso lo scrivente Collegio nel dispositivo sub I.4, il quale deve essere emendato nel senso del presente considerando.

- 3.** L'indennità dovuta al difensore d'ufficio è posta a carico della Confederazione. Tuttavia, il condannato A. è tenuto a risarcire l'importo di fr. 133'316.60 alla Confederazione, non appena la sua situazione economica glielo permetterà (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

X. Sulle indennità

- 1.** Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

In punto all'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, è d'uopo sottolineare il criterio dell'adeguatezza (WEHRENBURG/FRANK, Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2^a ediz., 2014, n. 13 ad art. 429 CPP).

Le pretese dell'imputato, che può essere invitato a quantificarle e a provarle, sono esaminate d'ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).

Ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimenti (lett. a); se l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato (lett. b); o se le spese dell'imputato sono di esigua entità (lett. c).

Ai sensi dell'art. 10 RSPPF, le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o

parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'art. 434 CPP.

2. La Corte, tramite scritto del 13 settembre 2017, ha invitato le parti a quantificare, qualificare e comprovare le loro eventuali pretese di indennizzo e riparazione del torto morale, e ciò entro la conclusione del contraddittorio dibattimentale (p. 129.261.1 e seg.).
3. Come indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP B. ha postulato il riconoscimento dell'importo considerato giusto dalla Corte, posto che all'inizio del mandato col suo difensore di fiducia era stata concordata una tariffa oraria di fr. 400.-- e che le prestazioni fatturate dal difensore di fiducia, tenuto conto dell'ultimazione del dibattimento, sono state di fr. 410 ore a titolo di onorari nonché di fr. 3'250.-- a titolo di spese (p. 129.920.22).
- 3.1 Nella fattispecie, l'indennità oraria per le prestazioni fornite dal difensore è stata fissata a fr. 230.-- (v. supra, consid. IX.1.4).

Sulla base delle indicazioni fornite da B. (v. supra, consid. X.3) e considerato il grado di proscioglimento dell'imputato, a B. viene riconosciuta un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP pari a 136 ore di onorari, nonché fr. 1'100.-- di spese, per complessivi fr. 32'600.-- *[(onorario: 136 ore * 230 fr/h) + spese: fr. 1'100.--]*.

4. In sede di arringa, il difensore di A. ha postulato un non meglio specificato "riconoscimento di tutte le note di onorario prodotte" (p. 129.925.147). Al riguardo, giova rilevare come questo Collegio abbia provveduto alla relativa tassazione in forza dell'art. 135 CPP, così come al consid. IX.2.

XI. Sull'autorità d'esecuzione

1. Conformemente all'art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli artt. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l'esecuzione.
 - 1.1 Per A. è designato il Cantone Ticino, come Cantone di esecuzione.
 - 1.2 Per B. è designato il Cantone Ticino, come Cantone di esecuzione.

La Corte pronuncia:

I. A.

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP);

1.2 ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP);

1.3 ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).

2. A. è condannato a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP).

3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 24'971.--

4. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Luigi Mattei è fissata in fr. 133'316.60 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 133'316.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

5. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

II. B.

1. B. è assolto dai capi d'accusa 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.26, 1.2.2.4-1.2.2.6.

- 2.** B. è riconosciuto autore colpevole di:
 - 2.1** riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} CP n. 1 e n. 2), in relazione ai capi d'accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27;
 - 2.2** ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai capi d'accusa 1.2.2.1-1.2.2.3 e 1.2.2.7;
 - 2.3** ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).

- 3.** B. è condannato a una pena detentiva di tre anni.

L'esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di sei mesi. L'esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

- 4.** B. è condannato a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, di fr. 420.-- cadauna.

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di 30 aliquote giornaliere. L'esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

- 5.** B. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 10'000.--

- 6.** Le pretese a titolo di indennizzo sono accolte in ragione di fr. 32'600.-- (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

- 7.** Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

III. Confische

- 1.** Viene ordinata la confisca dei seguenti valori patrimoniali (art. 70 cpv. 1 e art. 72 CP):
 - 1.1** la quota di comproprietà di 30/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.;
 - 1.2** la quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di J.;
 - 1.3** i valori patrimoniali di cui alla relazione n. 4 intestata a L. SA presso la banca M.;
 - 1.4** la quota sociale n. 12 depositata sulla relazione n. 13 intestata a A. presso la banca FFFF. del Basso Mendrisiotto;
 - 1.5** il 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 2 intestata a A., B. e J. presso la banca G.;
 - 1.6** il 50%, di spettanza di J., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 2 intestata a A., B. e J. presso la banca G.,
 - 1.7** il 10%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali di cui alla relazione n. 3 intestata a K. Sagl presso la banca G.;
 - 1.8** il 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 14 intestata a "H. SA, RFD 1 Chiasso", presso la banca I.;
 - 1.9** il 50%, di spettanza di J., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 14 intestata a "H. SA, RFD 1 Chiasso", presso la banca I.;
 - 1.10** un orologio marca Rolex Submariner n. 6613;
 - 1.11** un orologio marca E. Marinella Napoli n. a7042;
 - 1.12** un orologio marca Tag Heuer n. WA1214;
 - 1.13** un orologio in metallo marca Ferrari n. 297660;
 - 1.14** un orologio in metallo marca Ferrari n. 260042;

- 1.15 un orologio marca Sector n. 3251100035;
- 1.16 quattro misuratori/cronometri marca Motochron (n. QA381, QA381, QA382, QA381) con quadrante nero/bianco;
- 1.17 un misuratore/cronometro marca Motochron con quadrante nero/verde n. QA382;
- 1.18 un orologio marca Stendardo Colombo '92 con bracciale in plastica nero;
- 1.19 un orologio da donna in metallo giallo marca Philip Watch n. 6192;
- 1.20 un orologio marca Longines Automatic-waterproof con bracciale di colore verde;
- 1.21 un orologio da tasca marca Expo in metallo giallo con incisione "Buon 1991 A." e relativo certificato rilasciato dalla "GGGG.";
- 1.22 un orologio da donna marca Revel n. 123;
- 1.23 due bracciali in metallo giallo/bianco (affrancati all'interno della custodia);
- 1.24 una collanina in metallo giallo/bianco (affrancata all'interno della custodia);
- 1.25 un bracciale in metallo giallo e plastica (affrancato all'interno della custodia);
- 1.26 un pin "Porsche" (affrancato all'interno della custodia);
- 1.27 un fermacravatta in metallo giallo/bianco con relativa catenina di sicurezza;
- 1.28 un portachiavi "Mercedes" in metallo bianco;
- 1.29 un portachiavi "Mercedes" in metallo giallo/bianco;
- 1.30 un bracciale in metallo bianco con 5 pendenti;
- 1.31 una coppia di gemelli con intagliato un cavallino tipo Ferrari;
- 1.32 una coppia di gemelli con incastonata una pietra di colore bianco;
- 1.33 due orecchini in metallo giallo con raffigurata un'ancora;
- 1.34 un anello in metallo giallo con incastonata una pietra o simile di colore bianco;
- 1.35 un pin raffigurante un cavallo (pin privo della parte superiore, ossia del fermo);
- 1.36 due anelli in metallo bianco;

- 1.37 un anello in metallo giallo;
- 1.38 una moneta in metallo giallo "Elizabeth II dei gratia Regina F.D." del 1974;
- 1.39 una moneta in metallo giallo "Elizabeth II dei gratia Regina F.D." del 1978;
- 1.40 un lingottino in metallo giallo con inciso "Lire Cinquemila" e sul retro "5 grammi oro fino 999.9";
- 1.41 una catenina in metallo bianco;
- 1.42 un anellino (della maglia di una catena) in metallo giallo.

2. Viene ordinata la confisca dei seguenti valori patrimoniali (art. 70 cpv. 1 CP):

- 2.1 la metà della quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di B.;
- 2.2 il 10%, di spettanza di B., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 2 intestata a A., B. e J. presso la banca G.;
- 2.3 il 10%, di spettanza di B., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 14 intestata a "H. SA, RFD 1 Chiasso", presso la banca I.

IV. Risarcimenti equivalenti

- 1. A. è condannato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 37'416.-- (art. 71 CP).
- 2. B. è condannato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 183'214.-- (art. 71 CP).

In vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente è mantenuto il sequestro del 30%, di spettanza di B., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 3 intestata a K. Sagi presso la banca G.

V. I restanti valori patrimoniali vengono dissequestrati.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold,
- Avv. Luigi Mattei
- Avv. Mario Postizzi

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 27 giugno 2018